

COMMISSIONE D'INCHIESTA

**FINALIZZATA ALLE DISCARICHE SOTTO SEQUESTRO
E AL CICLO DEI RIFIUTI IN TOSCANA**

RELAZIONE CONCLUSIVA

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE^(*)

(*) Istituita con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 58 del 16 maggio 2018

Giannarelli Giacomo	<i>Presidente</i>
Gazzetti Francesco	<i>Vicepresidente</i>
Montemagni Elisa	<i>Vicepresidente segretario</i>
Fattori Tommaso	<i>Componente</i>
Marcheschi Paolo	<i>Componente</i>
Marchetti Maurizio	<i>Componente</i>
Pecori Monica	<i>Componente</i>
Spinelli Serena	<i>Componente</i>

Assistenza generale

Cinzia Dolci	<i>Dirigente</i>
Matteo Santoro	<i>Funzionario P.O.</i>
Francesco Rappocciolo	<i>Funzionario P.O.</i>
Roberta Artini	<i>Assistente</i>
Paolo Scalabrino	<i>Assistente</i>

Assistenza giuridico-legislativa

Gemma Pastore	<i>Dirigente</i>
Francesca Casalotti	<i>Funzionario P.O.</i>

Uditori

Conti Matteo	<i>Partito Democratico</i>
Bellini Benedetta	<i>Forza Italia</i>
Palitta Daniele	<i>Movimento 5 Stelle</i>
Barbagli Chiara	<i>Lega Nord</i>
Valiani Marco	<i>Toscana per tutti</i>
Vivoli Stefania	<i>Fratelli d'Italia</i>

INDICE

Introduzione	7
Audizioni	7
Sopralluoghi.....	9
CAPITOLO I: PARTE GENERALE.....	10
1.1. Normativa europea	10
1.1.1. La Direttiva Quadro 2008/98/CE	10
1.1.2. La Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti	12
1.1.3. Il nuovo pacchetto europeo economia circolare.....	14
1.1.4. La Direttiva 2008/851/UE.....	15
1.1.5. La Direttiva 2018/850/UE.....	16
1.2. Normativa nazionale	17
1.2.1. Competenze dello Stato	18
1.2.2. Competenze delle Regioni	19
1.2.3. Competenze delle Province.....	20
1.2.4. Competenze dei Comuni	20
1.2.5. Competenza degli enti di governo degli Ambiti Territoriali Ottimali	21
1.2.6. La normativa nazionale in materia di discariche.....	21
1.3. Classificazione dei rifiuti.....	23
1.3.1. I rifiuti urbani	24
1.3.2. I rifiuti speciali.....	24
1.3.3. Elenco Europeo dei rifiuti e rifiuti pericolosi	24
1.3.4. I rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani	26
1.3.5. Sottoprodotto	26
1.3.6. I sistemi di trattamento e di smaltimento.....	26
1.3.7. Combustibile Solido Secondario (CSS).....	29
1.4. Procedure autorizzative	29

1.4.1. Valutazione di impatto ambientale (VIA).....	32
1.4.2. Autorizzazione integrata ambientale (AIA).....	35
1.4.3. Autorizzazione Unica ex art. 208	42
1.5. I reati e gli illeciti ambientali (quadro normativo)	44
1.5.1. I reati e gli illeciti ambientali nel T.U.A. D.lgs 152/2006	44
1.5.2. I reati ambientali nel codice penale.....	45
1.5.3. Legge sugli ecoreati	46
1.5.3.1. Inquinamento ambientale	46
1.5.3.2. Disastro ambientale	46
1.5.3.3. Inquinamento e disastro ambientale colposi	47
1.5.3.4. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	47
1.5.3.5. Impedimento del controllo.....	47
1.5.3.6. Associazione a delinquere nei reati ambientali.....	47
1.5.3.7. Aggravante ambientale.....	47
1.5.3.8. Ravvedimento operoso	47
1.5.3.9. Confisca ex art. 452 undecies c.p.	48
1.5.3.10. Ripristino dello stato dei luoghi	48
1.5.3.11. Omessa bonifica	48
CAPITOLO II: LA SITUAZIONE TOSCANA	49
2.1. Normativa regionale	49
2.2. I rifiuti urbani e speciali in Toscana	51
2.2.1. La produzione dei rifiuti urbani a livello regionale.....	52
2.2.2. Rifiuti speciali	56
2.3. Gli ATO: Ambiti Territoriali Ottimali	59
2.3.1. ATO Toscana Sud	61
2.3.2. ATO Toscana Costa	64
2.3.3. ATO Toscana Centro	66
2.4. Rifiuti e criminalità: la situazione toscana.....	69

2.4.1. Rapporto Ecomafie.....	69
2.4.2. Traffico illecito di rifiuti in toscana - dichiarazioni delle autorità nazionali antimafia e anticorruzione.....	70
2.4.3. Rapporto annuale sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in toscana.....	71
2.4.4. Incontri e audizioni	72
2.5. Monitoraggi ambientali	75
CAPITOLO III: DISCARICHE SOTTO QUESTRO.....	79
3.1. Monitoraggio e analisi delle discariche sotto sequestro	79
3.1.1. Discarica nel Comune di Serravalle Pistoiese.....	79
3.1.2. Discarica nel Comune di Civitella Paganico	82
3.1.3. Discarica nel Comune di Piombino	83
3.2. Sopralluoghi	86
3.2.1. Impianti di Revet a Pontedera - 10 ottobre 2018	86
3.2.2. Ex impianto di compostaggio di Tana Termini - 4 febbraio 2019	87
3.2.3. La discarica di Fosso del Cassero - 4 febbraio 2019	87
3.2.4. Discarica di Scapigliato - 11 febbraio 2019	88
3.2.5. Lonzi Metalli - 11 febbraio 2019	89
3.2.6. RA.RI. srl Livorno - 11 febbraio 2019	92
3.2.7. Discarica di Cannicci - 18 febbraio 2019	93
3.2.8. Discarica nell'area Ischia di Crociano - 18 febbraio 2019	96
3.2.9. L'impianto Cermec di Massa Carrara - 25 febbraio 2019	97
3.2.10. La discarica di Cava Fornace - 25 febbraio 2019	98
3.2.11. L'ex inceneritore di Falascaia - 4 marzo 2019	98
3.2.12. L'impianto di Pioppo Gatto - 4 marzo 2019	99
CAPITOLO IV: CONCLUSIONI	100

INTRODUZIONE

La *Commissione d'inchiesta "finalizzata alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana"* è stata istituita – ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 61 e 62 del Regolamento Interno 27/2015 – con delibera dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale della Toscana n. 58 del 16 maggio 2018 a seguito della richiesta, posta agli atti il 7 maggio 2018, sottoscritta da quattordici consiglieri regionali di opposizione della X legislatura. Ai sensi dell'articolo 61, commi 1 e 9, del Regolamento Interno 27/2015, la delibera istitutiva ha poi stabilito in mesi nove il termine entro il quale la commissione d'inchiesta deve concludere i lavori.

La seduta di insediamento della Commissione è avvenuta il 19 giugno 2018 e, come primo atto, ha proceduto all'elezione del proprio ufficio di presidenza con i Consiglieri: Giacomo Giannarelli – Presidente –, Francesco Gazzetti –Vicepresidente – ed Elisa Montemagni –Vicepresidente segretario –.

La Commissione, nella seduta del 19 marzo 2019, ha votato all'unanimità una richiesta di proroga per un termine fissato al 2 maggio 2019 come ultima ed esclusiva seduta della Commissione stessa, al fine di mettere in approvazione una o più relazioni finali.

La proroga si è resa necessaria alla luce dell'intensa attività di audizioni e sopralluoghi condotta dalla Commissione sulla base del Programma di lavoro approvato nella seduta del 4 luglio 2018.

La Commissione ha aderito alla prassi consolidata di richiedere ai singoli soggetti ascoltati la liberatoria di quanto da loro esposto per come contenuto nei verbali delle sedute. Le liberatorie sono state tutte concesse.

AUDIZIONI

Mercoledì 12 settembre 2018

Renata Laura Caselli (*Responsabile del Settore Servizi pubblici locali, energia e inquinamenti della Regione Toscana*);

Mercoledì 19 settembre 2018

Paolo Diprima (*Direttore Generale ATO SUD*);

Alessandra Biondi (*Presidente del Consiglio Direttivo ATO SUD*);

Alessandro Ghinelli (*Presidente Assemblea Sindaci ATO*);

Leonardo Masi (*Presidente della Società di Gestione 6*);

Marco Mairaghi (*Amministratore Delegato*);

Alfredo Rosini (*Direttore Generale*);

Massimo Paoluzi (*esperti*);

Salvatore Santucci (*esperti*);

Mercoledì 3 ottobre 2018

Lucia Corsini (*funzionario tecnico di A.R.R.R. S.p.A*);

Massimiliano Di Mattia (funzionario tecnico di A.R.R.R. S.p.A);

Mercoledì 17 ottobre 2018

Marcello Mossa Verre (*Direttore Generale di A.R.P.A.T.*);

Guido Spinelli (*Direttore Tecnico A.R.P.A.T.*);

Roberto Palmieri (*Dirigente A.R.P.A.T. Grosseto*);

Giancarlo Sbrilli, (*Dirigente A.R.P.A.T. Piombino*);

Claudio Bondi (*Dirigente A.R.P.A.T. attività tecniche*);

Andrea Poggi (*Dirigente A.R.P.A.T. Pistoia*);

Mercoledì 31 ottobre 2018 - Incontro NOE

Tenente Colonnello Giuseppe Adinolfi, (*Comandante gruppo ambientale di ROMA*);

Maggiore Massimo Planera (*NOE FIRENZE*);

Maggiore Umberto Centobuchi (*NOE GROSSETO*);

Mercoledì 14 novembre 2018

Salvatore Calleri (*Presidente Fondazione Antonino Caponnetto*);

Renato Scalia (*Fondazione Antonino Caponnetto*);

Mercoledì 21 novembre 2018

Costanza Mariotta e Dott.ssa Valeria Frittelloni (*Responsabili del Settore Tecnologie e assegnazione dati e risultati ISPRA*);

Mercoledì 28 novembre 2018

Andrea Rafanelli (*Dirigente Settore bonifiche e autorizzazioni rifiuti della Giunta regionale*);

Domenico Valter Rizzo (*Giornalista*);

Veronica Ulivieri (*Giornalista*);

Mercoledì 5 dicembre 2018

Sauro Mannucci (*Direttore ATO TOSCANA CENTRO*);

Alessia Scappini (*Amministratore delegato ALLA SERVIZI AMBIENTALI*);

Mercoledì 12 dicembre 2018

Franco Borghi (*Direttore generale ATO TOSCANA COSTA*);

Daniele Fortini (*Presidente RETI AMBIENTE*);

Livio Giannotti (*Presidente REVET*);

Mercoledì 9 gennaio 2019

Fausto Ferruzza (*Presidente Legambiente*);

Filippo Nogarin (*Sindaco di Livorno*);

Mercoledì 27 febbraio 2019

Federica (*Fratoni Assessore regionale all'ambiente e difesa del suolo*);

SOPRALLUOGHI

Lunedì 4 febbraio 2019

Sistemi Biologici SRL discarica di Piteglio ubicata nel comune di San Marcello Piteglio (PT) e Società Pistoambiente SRL discarica ubicata nel comune di Serravalle pistoiese (PT);

Lunedì 11 febbraio 2019

Società RA.RI s.r.l e alla Lonzi Metalli s.r.l. ubicata nel territorio del comune di Livorno e Società REA Impianti s.r.l. discarica ubicata nel territorio del comune di Rosignano Marittimo (LI);

Lunedì 18 febbraio 2019

Società 2000 s.r.l. ubicata nel territorio del comune di Civitella Paganico (GR) e Società Rimateria s.p.a. ubicata nel territorio del comune di Piombino (LI);

Lunedì 25 febbraio 2019

Società Cermec ubicate nel territorio del comune Massa e Società Cava Fornace ubicate nel territorio del comune Montignoso (MS);

Lunedì 4 marzo 2019

Inceneritore Falascaia (dismesso) ubicato nel territorio di Pietrasanta (LU) e Società Pioppo Gatto impianto ubicato nel territorio del comune Massarosa (LU).

CAPITOLO I: PARTE GENERALE

1.1 NORMATIVA EUROPEA

1.1.1 LA DIRETTIVA QUADRO 2008/98/CE.

Nel contesto normativo europeo assume particolare importanza la Direttiva Quadro 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008¹, che *“stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia”*².

In particolare viene ribadito il principio della gerarchia dei rifiuti, che definisce l'ordine di priorità per la gestione dei rifiuti, fondato su:

- a) Prevenzione alla produzione
- b) Preparazione per il riutilizzo
- c) Riciclaggio
- d) Recupero di altro tipo (es. energetico)
- e) Smaltimento.

Nel dare applicazione alla suddetta gerarchia dei rifiuti, ex articolo 4, comma 2, gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare le opzioni che assicurano il miglior risultato ambientale complessivo. A tale fine, infatti, potrebbe rendersi necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia laddove ciò risulti giustificato dall'impostazione in termini di ciclo vita in relazione agli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.

Le politiche e la legislazione degli stati devono pertanto orientare le azioni degli operatori economici e dei cittadini *in primis* ad evitare la produzione di rifiuti, in secondo luogo a trasformare i rifiuti in risorse.

Per quanto di interesse della Commissione pare opportuno approfondire brevemente i principi di *“autosufficienza”* e di *“prossimità”*, disciplinati dall'articolo 16 della Direttiva 2008/98.

Detti principi, attengono alle modalità organizzative di gestione del rifiuto urbano. Secondo il principio di autosufficienza, gli Stati membri devono adottare misure appropriate volte ad assicurare la creazione di una rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non differenziati³.

Lo scopo è appunto quello di consentire, alla comunità nel suo insieme, nonché ai singoli Stati membri individualmente, di raggiungere l'autonomia e l'indipendenza nello smaltimento dei rifiuti.

Secondo il principio di prossimità, la rete di impianti deve permettere lo smaltimento o il recupero dei rifiuti urbani non differenziati in uno degli impianti idonei più vicini al luogo di produzione. Il principio di prossimità è quindi finalizzato a limitare il più possibile la movimentazione dei rifiuti.⁴ In siffatto

¹ La direttiva Europea è stata recepita dal D.Lgs. 03.12.2010 n.205, che ha sensibilmente modificato la normativa quadro di cui alla parte IV del D. Lgs. 03.04.2006 n.152 (T.U. Ambiente).

² ISPRA, www.ispraambiente.gov.it/files/abstractdirettivaue-rifiuti.pdf;

³ Provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda tali rifiuti provenienti da altri produttori. (art. 16 n.1 Direttiva 2008/98/CE)

⁴ I principi di autosufficienza e prossimità sono stati recepiti nell'ordinamento nazionale con l'art. 182-bis del D.Lgs. 152/2006 introdotto dall'art.9 del D.Lgs. 3. Dicembre 2010 n.205.

contesto preme ricordare come, ex art. 181, comma 5, d.lgs 152/2006, con riguardo alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati ad una fase di riciclo e recupero la norma prescrive che la libera circolazione sul territorio nazionale è sempre ammessa, in quanto risulta prioritario il loro recupero privilegiando il principio di prossimità. In sostanza, si integra il criterio di specializzazione degli impianti al principio stesso di prossimità, disegnando, per il riciclo e recupero dei rifiuti un sistema integrato di più ampia scala, al quale si può ricorrere per assicurare un canale preferenziale alle più alte scale della gerarchia dei rifiuti.

La Direttiva 2008/98/CE, all'art. 3 paragrafo 1, definisce il rifiuto *“qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia intenzione l'intenzione o l'obbligo di disfarsi”*⁵

I rifiuti cessano di essere tali quando siano sottoposti a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici, conformemente alle seguenti condizioni:

- l'oggetto e la sostanza siano comunemente utilizzati per scopi specifici;
- soddisfino i requisiti tecnici;
- rispettino la normativa e gli standard esistenti e applicabili;
- esista per loro un mercato o una domanda;
- il loro utilizzo non porti impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

La direttiva Quadro dedica un apposito capo (il V°) alla pianificazione in materia di gestione dei rifiuti. In particolare l'art. 28 dispone che le autorità competenti degli stati membri siano tenute a predisporre, a norma degli artt. 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti che, singolarmente o in combinazione tra loro, coprano l'intero territorio nazionale e si conformino agli obiettivi della legislazione dell'Unione.

Quindi i piani di gestione devono essere predisposti nel rispetto dell'ambiente, della salute, dell'impatto sull'uso di risorse (art.1, art. 13). Devono conformarsi ai principi gerarchici in materia di gestione dei rifiuti (art.4), nonché ai principi di autosufficienza e prossimità (art. 16).

Essi devono comprendere:

- *l'analisi della situazione della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato;*
- *le misure da adottare per migliorare la preparazione per il riutilizzo e per un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento corretti;*
- *la valutazione del modo in cui i piani contribuiranno all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della direttiva.*

Detti strumenti devono tra l'altro contenere valutazioni/informazioni sulla necessità di nuovi sistemi di raccolta, sulla capacità dei futuri impianti e sulla necessità di chiusura di quelli esistenti o di ulteriori infrastrutture.

Gli Stati membri sono tenuti a rivalutare i loro piani di gestione e i loro piani di prevenzione almeno ogni 6 anni e, se opportuno, a riesaminarli.⁶

⁵ La definizione di rifiuto nel diritto interno è contenuta nell'art. 183 D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.), così sostituito dall'art.2, co.20, D.Lgs. 16 Gennaio 2008, n.4 e successivamente dall'art. 10, com.1 D.Lgs. 3 dicembre 2010 n.205

⁶ Art. 30 Direttiva 2008/98/CE

1.1.2 LA DIRETTIVA 1999/31/CE RELATIVA ALLE DISCARICHE DI RIFIUTI.

La Direttiva 1999/31/CE fissa una serie di rigidi requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, e stabilisce misure, procedure e orientamenti volti a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente (inteso come acqua, suolo e atmosfera), nonché i rischi per la salute umana risultanti dalle discariche, durante il loro intero ciclo di vita.

La direttiva: stabilisce le tipologie di rifiuti ammissibili e non ammissibili nelle discariche; definisce i requisiti e le procedure per l'apertura delle stesse (richiesta e rilascio di autorizzazioni) e per l'ammissione dei rifiuti; detta le procedure di controllo e sorveglianza della fase operativa e quelle relative alla chiusura e alla gestione successiva degli impianti.

L'Art. 2 lett. g della Direttiva 1999/31/CE offre la definizione di discarica⁷ nei termini che seguono:

"discarica": un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo),

compresa:

- *“la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti), e un'area adibita in modo permanente (cioè per più di un anno) al deposito temporaneo di rifiuti,*

ma esclusi:

- *gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento,*
- *e i depositi di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o*
- *i depositi di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”⁸.*

La Direttiva classifica le discariche in 3 categorie (art.4):

- Discarica per rifiuti pericolosi;
- Discarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti inerti (che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, quali ghiaia, sabbia e roccia);

disponendo che gli stati membri elaborino una strategia nazionale finalizzata alla riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, nonché provvedano affinché alcune categorie di rifiuti non vengano ammessi (art. 5).⁹

Sono punti chiave della direttiva:

⁷ La nozione di discarica nel diritto interno è contenuta nell'art.2 co1 lett. g D. Lgs. 36/2003 che ha recepito la Direttiva 1999/31/CE e che ripropone la stessa definizione.

⁸ La Direttiva 1999/31/CE è stata modificata dalla Direttiva 2018/850/UE del 30.05.2018 entrata in vigore il 04.07.2018 che gli stati membri dovranno recepire entro il 05.07.2020. La definizione di discarica è rimasta invariata.

⁹ Art.5 paragrafo 3 Direttiva 1999/31/CE

- il divieto di conferire in discarica gomme usate intere (con alcune eccezioni) o rifiuti liquidi, infiammabili, esplosivi o corrosivi, oppure rifiuti a rischio infettivo provenienti da ospedali o istituti medici e veterinari;
- il collocamento in discarica dei soli rifiuti trattati (con alcune eccezioni);
- il collocamento nelle discariche per rifiuti pericolosi dei soli rifiuti che soddisfano determinati criteri di pericolosità;
- il collocamento dei rifiuti urbani in discariche per rifiuti non pericolosi;
- l'attuazione, da parte degli Stati membri, di strategie nazionali per ridurre progressivamente la quantità di rifiuti biodegradabili da conferire in discarica fino a giungere ad una riduzione del 35%, rispetto al 1995, entro 15 anni dal recepimento della direttiva;
- l'obbligo, per i gestori di siti di discarica di richiedere un'autorizzazione e di fornire una serie di informazioni ai fini dell'apertura delle stesse (identità del richiedente e, in alcuni casi, del gestore, descrizione del tipo e del quantitativo di rifiuti da depositare, capacità e descrizione del sito compresi il piano per il funzionamento, la sorveglianza e il controllo, metodi per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento; dettagli delle procedure di chiusura e gestione successiva alla chiusura);
- l'obbligo per le autorità nazionali di garantire che il prezzo di smaltimento dei rifiuti copra l'insieme dei costi connessi dalla creazione alla chiusura del sito;
- l'obbligo per i gestori dell'impianto di osservare una serie di procedure ai fini dell'ammissione dei rifiuti nelle discariche (tra cui: obbligo di ispezione dei rifiuti all'entrata e nel punto di deposito, iscrizione in appositi registri, rilascio di una ricevuta scritta per ogni consegna ammessa nella discarica);
- l'obbligo per i gestori dell'impianto di eseguire un preciso programma di controllo e sorveglianza e di notificare all'autorità nazionale eventuali effetti negativi sull'ambiente;
- la responsabilità per i gestori dell'impianto della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase della gestione successiva alla chiusura dello stesso.

In ordine alle discariche preesistenti (autorizzate o già in funzione al momento del recepimento della Direttiva)¹⁰, l'art. 14 dispone che debbano essere rese conformi ai requisiti previsti dalla direttiva stessa¹¹, o chiuse definitivamente.

Dette misure devono essere adottate sulla base della seguente procedura:¹²

- 1) in primo luogo il gestore della discarica deve presentare all'Autorità competente, entro un anno dal termine fissato per il recepimento, un piano di riassetto contenente, oltre ai dati sulle condizioni attuali della discarica, anche la descrizione delle misure, ove necessarie, che si intendono adottare per conformare la discarica ai parametri richiesti dalla direttiva;
- 2) in seconda battuta, l'Autorità competente decide, definitivamente, sull'opportunità di approvare lo stesso e quindi di autorizzare il mantenimento in attività della discarica, oppure di disporre quanto prima la chiusura;
- 3) da ultimo, ove decidano per la continuazione delle attività della discarica, le competenti Autorità autorizzano i lavori e fissano, per l'attuazione del piano, un "periodo di

¹⁰ L'art. 18 paragrafo 1 della Direttiva 1999/31/CE dispone che il recepimento deve avvenire entro 2 anni dalla sua entrata in vigore, cioè dalla data della sua pubblicizzazione avvenuta il 16.07.1999.

¹¹ Entro il 16.07.2009, cioè entro 10 anni dalla sua pubblicazione

¹² Art. 14 lett. da a) a c) Direttiva 1999/31/CE

transizione". Detti lavori debbono risolversi nell'adeguamento della discarica ai requisiti della direttiva entro otto anni dalla data prevista per il suo recepimento.

In base alle disposizioni della direttiva il termine per la messa a norma o la chiusura delle discariche esistenti era, come già evidenziato, il 16 luglio 2009, mentre quello per la presentazione dei piani di riassetto da parte dei gestori delle discariche era il 16 luglio 2002.

La Commissione Europea ha aperto, nei confronti dell'Italia, una procedura di infrazione¹³ per violazione dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE.

Alla data del 15.07.2017, la Commissione Europea ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'Unione dopo aver constatato la presenza nel nostro territorio di 44 discariche ancora da bonificare o da chiudere, sul punto la Corte di Giustizia europea, con sentenza 21 marzo 2019 (causa C-498/17), ha condannato l'Italia.

L'Italia ha già subito un'altra procedura di infrazione, sempre relativamente all'art. 14 della Direttiva, per la quale è stata condannata nel 2014¹⁴

1.1.3 IL NUOVO PACCHETTO EUROPEO ECONOMIA CIRCOLARE

Nel 2015 la Commissione Europea ha presentato un pacchetto di misure per incentivare la transizione verso l'economia circolare che si è tradotta in nuove importanti direttive.

Si tratta di un piano di azione che disegna una strategia più netta che, attraverso una revisione delle principali direttive europee, mira a rafforzare il riutilizzo e il riciclaggio ed a promuovere strumenti per implementare l'attuazione della *"gerarchia dei rifiuti"*.

Le nuove direttive europee sono in vigore dal 04.07.2018¹⁵ e dovranno essere recepite dagli stati membri entro il 05.07.2020 cioè entro 2 anni dalla loro entrata in vigore.

Il nuovo pacchetto stabilisce per l'UE ambiziosi obiettivi, giuridicamente rilevanti, lungo tutta la filiera di creazione del valore nella produzione, distribuzione, vendita e fine vita di beni.¹⁶

Con questo pacchetto l'Europa punta con decisione a uno sviluppo economico/sociale sostenibile.

L'obiettivo è quello di modificare il comportamento di aziende e consumatori. Per la prima volta gli stati membri saranno obbligati a seguire un quadro legislativo univoco e condiviso ambizioso, con paletti chiari.

¹³ Procedura n. 2011/2215

¹⁴ Procedura 2003/2077

¹⁵ Direttiva 2018/849/UE, direttiva 2018/850/UE, direttiva 2018/851/UE, direttiva 2018/852/UE. Le quattro direttive del *"Pacchetto Economia Circolare"*, tutte datate 30.05.2018, sono state pubblicate nella G.U. dell'Unione Europea del 14 Giugno 2018.

¹⁶ Il pacchetto europeo di misure sull'economia circolare modifica 6 direttive in materia di rifiuti e discariche: la Direttiva Quadro (2208/98/CE), le direttive "speciali" in materia di imballaggio (1994/627/CE), discariche (1999/31/CE), rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE (2012/19/UE), veicoli fuori uso (2000/53/CE), rifiuti di pile e accumulatori (2006/66/CE). In Italia il recepimento delle direttive comporterà la modifica delle disposizioni che oggi regolano la materia dei rifiuti e la loro gestione, come il D. Lgs. 03.04.2006 n. 152 (Codice ambientale), il D. Lgs. 13.01.2003 n.36 (Attuazione direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti), oltre a norme specifiche in materia di veicoli fuori uso, pile e RAEE.

1.1.4 DIRETTIVA 2018/851/UE.

La direttiva 2018/851/UE modifica e integra la direttiva quadro 2008/98/UE, mirando a rafforzarne gli obiettivi. La stessa individua alcuni esempi di strumenti economici intesi a fornire incentivi per favorire l'applicazione dei principi inerenti la gerarchia dei rifiuti¹⁷ quali, tra gli altri:

- regimi di tariffazione puntuale;
- sistemi di tassazione disincentivanti il collocamento in discarica e l'incenerimento;
- regimi di responsabilità estesa del produttore;
- sistemi di cauzione e rimborso per incoraggiare la raccolta efficiente di prodotti e materiali usati;
- eliminazione di sovvenzioni in contrasto con la gerarchia dei rifiuti;
- pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture per la gestione dei rifiuti.¹⁸

Tra i principali obiettivi introdotti dalla direttiva quadro figura:

- la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, entro il 2025 per almeno il 55% (in peso) dei rifiuti urbani (60% entro il 2030, 65%entro il 2035).;
- Il riciclaggio degli imballaggi entro il 2025 ed entro il 2030, con obiettivi diversificati per materiale secondo lo schema di seguito riportato come previsto dalla Direttiva 2018/852/UE

Materiale	Entro il 2025	Entro il 2030
Tutti i tipi di imballaggi	65%	70%
Plastica	50%	55%
Legno	25%	30%
Metalli ferrosi	70%	80%
Alluminio	50%	60%
Vetro	70%	75%
Carta e cartone	75%	85%

Inoltre la direttiva rafforza l'obbligo di raccolta differenziata stabilendo che la deroga è ammissibile solo se debitamente motivata e amplia la platea di rifiuti da raccogliere separatamente includendovi l'organico (a partire dal 2023) e i rifiuti tessili e domestici pericolosi (a partire dal 2025).

La nuova direttiva inserisce una definizione specifica di rifiuto urbano finora non presente nella legislazione europea. La definizione considera rifiuti urbani: *i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata; i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti equiparabili ai rifiuti domestici per natura e composizione*. Si prevedono anche delle esclusioni: i rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalla produzione, dall'agricoltura, dalla silvicoltura, dall'itticoltura, dalle fosse biologiche, dalle reti fognarie e dagli impianti di trattamento delle acque reflue, compresi i fanghi di depurazione, dai veicoli fuori uso e dalle attività di costruzione e demolizione.¹⁹

¹⁷ La Direttiva 2018/851/UE aggiunge all'art.4 della direttiva 2008/98/CE il paragrafo 3

¹⁸ Allegato 4 bis Direttiva 2018/851/UE

¹⁹ Direttiva 2018/851/UE art. 1 che modifica la direttiva 2008/98/CE inserendo all'art.3 il punto 2 ter

La direttiva 2018/851/UE interviene in modo sostanziale anche sul principio della *responsabilità estesa del produttore* dal punto di vista finanziario ed organizzativo disponendo altresì che gli Stati membri adottino misure incentivanti l'efficienza dell'utilizzo delle risorse, la produzione e commercializzazione di prodotti multiuso, durevoli e riparabili.

1.1.5 LA DIRETTIVA 2018/850/UE IN TEMA DI DISCARICHE

La direttiva modifica ed integra la direttiva 1999/31/CE con lo scopo dichiarato di garantire una progressiva riduzione del collocamento in discarica dei rifiuti, soprattutto di quelli idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, nonché di prevedere procedure e misure indirizzate a prevenire o a contenere il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute nell'intero ciclo di vita della discarica.²⁰

- Tra i rifiuti non ammessi in discarica vengono inclusi:

“i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e destinati alla preparazione, al riutilizzo e al riciclaggio a norma dell'art.11, paragrafo 1 della direttiva 2008/98/CE e dell'art. 22 di tale direttiva²¹ ad eccezione degli scarti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti da raccolta differenziata per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato ambientale, conformemente all'art.4 di detta direttiva²²”.

- Viene disposto che gli stati membri si adoperino *“per garantire che entro il 2030 tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, non siano ammessi in discarica, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il miglior risultato, conformemente all'art.4 della direttiva 2008/98/CE”.*

- Viene anche stabilito che gli stati membri debbano includere nei loro piani di gestione dei rifiuti o in altri documenti pianificatori, le informazioni sulle misure adottate per il perseguimento di detto obiettivo.²³

- Inoltre viene indicato, per gli stati membri, un obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento dei rifiuti urbani in discarica che dovrà scendere ad un massimo del 10% del totale prodotto (per peso) entro il 2035.²⁴

Occorre inoltre rilevare che in relazione al conferimento in discarica, prima della direttiva 2018/850/UE, non esisteva un metodo di calcolo uniforme tra gli stati membri. La nuova direttiva colma questo vuoto²⁵ introducendo le seguenti regole univoche da seguire per calcolare se l'obiettivo vincolante di riduzione dello smaltimento in discarica sia stato conseguito:

- a) il peso dei rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica è calcolato in un determinato anno civile;
- b) il peso dei rifiuti derivanti dalle operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o del recupero di altro tipo dei rifiuti urbani, come la cernita o il trattamento meccanico biologico,

²⁰ La definizione di discarica rimane invariata rispetto a quella contenuta nella direttiva 1999/31/CE

²¹ Direttiva 2018/850/UE art.1 paragrafo 4 lettera B

²² Direttiva 2008/98/CE art.4 gerarchia dei rifiuti

²³ Direttiva 2018/850/UE art.1 paragrafo 4 lettera C

²⁴ Direttiva 2018/850/UE art.1 paragrafo 4 lettera D

²⁵ Direttiva 2018/850/UE art. 1 paragrafo 5

- che sono successivamente collocati in discarica, è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica;
- c) il peso dei rifiuti urbani sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento e il peso dei rifiuti prodotti in operazioni di stabilizzazione della frazione biodegradabile dei rifiuti urbani, destinati a essere successivamente collocati in discarica, sono comunicati come collocati in discarica;
 - d) il peso dei rifiuti prodotti nel corso di operazioni di riciclaggio o recupero di altro tipo di rifiuti urbani, che sono successivamente collocati in discarica, non è incluso nel peso dei rifiuti urbani comunicati come collocati in discarica.

La nuova direttiva introduce altresì, per gli stati membri, l'obbligo di comunicazione alla Commissione, per ogni anno civile, dei dati relativi a tutti i rifiuti urbani prodotti e inviati in discarica o destinati ad essere collocati in discarica successivamente a operazioni di trattamento preliminari al riciclaggio o di recupero o di smaltimento mediante incenerimento o di stabilizzazione della frazione biodegradabile.

I dati devono essere comunicati, per via elettronica, con allegata una relazione di controllo della qualità, entro 18 mesi dalla fine dell'anno di riferimento. La Commissione riesamina i dati comunicati e pubblica una relazione sull'esito del riesame.²⁶

È previsto inoltre che la Commissione adotti anche atti di esecuzione per stabilire il metodo da utilizzare per determinare *in loco* e per tutta l'estensione dell'area, il coefficiente di permeabilità delle discariche.²⁷

1.2 NORMATIVA NAZIONALE

La legislazione nazionale in materia di ciclo dei rifiuti deve seguire le direzioni strategiche e le indicazioni che originano dall'evoluzione della normativa europea.²⁸

Il quadro normativo di riferimento in Italia è rappresentato dal D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152 (parte IV), cosiddetto T.U.A. (testo unico ambientale) o "*Codice dell'Ambiente*", con le modifiche e integrazioni apportate ex multis dal D. Lgs. 3 dicembre 2010 n.205 che anche recepisce le novità introdotte dalla Direttiva 2008/98/CE.

Nel T.U.A. si ritrovano i capisaldi della disciplina in materia di rifiuti. Il decreto recepisce la gerarchia di priorità inerenti la gestione dei rifiuti nonché i principi di prossimità e autosufficienza. Definisce il concetto di rifiuto e sottoprodotto, di gestione integrata dei rifiuti, detta le linee fondamentali di *governance* del settore definendo il riparto di competenze tra Stato, Regioni, Province, Enti di Governo d'Ambito e Comuni.

La gestione dei rifiuti, come definita dalla normativa, consiste *nell'attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario.*²⁹

L'assetto delle competenze in materia di rifiuti è caratterizzato da un elevato livello di complessità e rilevanti sono le interrelazioni tra i diversi centri decisionali.

²⁶ Direttiva 2018/850/UE art. 1 paragrafo 8

²⁷ Direttiva 2018/850/UE art. 1 paragrafo 9

²⁸ La disciplina dei rifiuti rientra nella materia "*Tutela dell'ambiente e dell'ecosistema*" riservata alla competenza esclusiva dello Stato (Corte Cost. Sent. N. 244 del 25 Luglio 2011)

²⁹ Art. 183 co 1 lettera n) D.Lgs. 152/2006

Pare opportuno, in conclusione e per dovere di completezza, riportare alcuni recenti aggiornamenti normativi, in particolare con D.L. 135/2018 art. 6, convertito dalla L. 11/02/2019 n. 12 è stata disposta la soppressione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) a decorrere dal 01/01/2019. Si sta definendo un nuovo sistema di tracciabilità organizzato e gestito dal Ministro dell'Ambiente. Fino alla piena operatività è stata disposta l'applicazione di meccanismi di tracciabilità tradizionali (registri carico e scarico, formulari di trasporto e MUD).

1.2.1. COMPETENZE DELLO STATO

Allo Stato spettano tra le altre:

- L'adeguamento della normativa ambientale nazionale alla legislazione europea;
- le funzioni di indirizzo e coordinamento del settore necessarie all'attuazione della parte IV° del D.Lgs. 152/2006 per la gestione integrata dei rifiuti, per la redazione dei piani di settore, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per l'individuazione delle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, per l'individuazione delle misure per prevenire e limitare la produzione dei rifiuti;
- l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento di preminente interesse nazionale da realizzare;³⁰
- la determinazione delle linee guida e degli standard di bonifica dei siti inquinati e la determinazione dei criteri per individuare gli interventi di bonifica.³¹
- Le azioni nel settore vengono proposte dal Ministero dell'Ambiente, di concerto con i Ministeri delle attività Produttive, della Salute e dell'Interno, sentita la conferenza unificata per i rapporti Stato-Regioni e Province Autonome. Le norme tecniche e regolamentari vengono adottate con decreti del Ministero dell'Ambiente di concerto con i ministeri competenti del settore interessato.

Con il D. Lgs. 152/2006 si introduce il modello di "*gestione integrata dei rifiuti*" organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), che vengono individuati dalle regioni (sentite province e comuni), nel rispetto delle linee guida statali.³² L'obiettivo è il superamento della frammentazione delle gestioni attraverso l'individuazione di unità territoriali minime nell'ottica di una migliore efficienza ed economicità.

Sono le Autorità di Ambito, cioè gli Enti di governo degli ambiti ottimali, (a cui partecipano gli enti locali) che aggiudicano il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.³³

Il servizio in questione si qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza economica le cui possibili forme di affidamento sono quelle previste dalla disciplina europea di seguito descritte.

- Esternalizzazione del servizio a soggetti terzi (privati) mediante procedure di evidenza pubblica;
- affidamento a società mista pubblico-privata dove il socio privato venga scelto tramite gara a doppio oggetto³⁴

³⁰ Art. 195 co.1 lett.f) l'individuazione è operata, sentita la Conferenza tra Stato, Regioni e Province Autonome, di cui all'articolo 8 del d.lgs.281/1997. Il Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente, adotta un programma da inserire nel Documento di programmazione economico-finanziaria, che indica gli stanziamenti necessari per la realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento. Il Governo indica nel disegno di legge finanziaria le risorse necessarie che integrano i finanziamenti pubblici, comunitari e privati allo scopo disponibili;

³¹ Art. 195 D.Lgs 152/2006

³² Art. 200 D.Lgs 152/2006

³³ Art. 202 D.Lgs 152/2006

- affidamento diretto ad enti sostanzialmente pubblici che posseggono i requisiti del modello *in house*. (Oggi il modello *in house* costituisce un modo di gestione ordinario ei servizi pubblici locali).³⁵

L'Ente di governo dell'ambito o del bacino territoriale deve motivare la scelta delle modalità di affidamento del servizio con apposita relazione pubblicata sul proprio sito internet e inviata all'osservatorio per i servizi pubblici locali istituito presso il Ministero dello sviluppo economico che provvede alla pubblicazione nel proprio portale telematico.³⁶

Il decreto legislativo 152/2006 prevede un modello tipo di contratto di servizio da utilizzare per regolamentare i rapporti tra Autorità d'Ambito e soggetti affidatari. In esso è prevista una durata dell'affidamento non inferiore a 15 anni.

1.2.2. COMPETENZE DELLE REGIONI.

L'art. 196 del D.lgs. 152/2006 disciplina le competenze in materia assegnate alla Regione che sono riconducibili a funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti degli Enti Locali, a funzioni di programmazione, nonché a funzioni di amministrazione attiva.

In particolare sono di competenza delle Regioni:

- la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli Ambiti Territoriali Ottimali per la gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati;
- la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi, secondo un criterio generale di separazione dei rifiuti di provenienza alimentare e degli scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità dai restanti rifiuti;
- la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentite le province, i Comuni e le Autorità d'Ambito, dei piani regionali di gestione dei rifiuti;
- l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani di bonifica di aree inquinate di propria competenza;
- l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, fatte salve le competenze statali;
- la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché per l'individuazione di luoghi o impianti idonei allo smaltimento e la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.³⁷

³⁴ La gara a doppio oggetto è la procedura di evidenza pubblica volta ad individuare il socio privato di una società mista e contestualmente l'affidamento del servizio già predeterminato.

³⁵ Infatti la direttiva 2014/24/UE dispone che: "nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva". Il D.Lgs. 175/2016 stabilisce i requisiti del modello "in house": - le amministrazioni devono esercitare sulle società affidatarie un controllo analogo congiunto. - Oltre l'80% del fatturato sociale deve essere riconducibile allo svolgimento dei compiti affidati alla società dagli Enti pubblici soci. - nella controllata non deve esserci partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportano controllo o potere di veto.

³⁶ Art. 34 del D.L. n. 179/2012

³⁷ La sede per la previsione dei criteri in questione è il piano generale di gestione dei rifiuti ex Art. 199 D.Lgs. 152/2006

Tra le altre cose, le Regioni svolgono l'importante ruolo della pianificazione dovendo definire, in coerenza con le strategie nazionali ed europee, gli obiettivi ambientali che devono essere attuati dalla *“programmazione sotto ordinata”* (i piani d'ambito).

1.2.3. COMPETENZE DELLE PROVINCE.³⁸

Il T.U.A. attribuisce alla Province:³⁹

- le funzioni di programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
- l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti, in conformità con quanto previsto dalla pianificazione regionale e dal piano territoriale di coordinamento, previa consultazione delle Autorità d'Ambito e dei Comuni;
- il controllo e la verifica degli interventi di bonifica, delle attività di gestione, di intermediazione e di commercio, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di gestione e bonifica dei siti inquinati e dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate^{40 41}

1.2.4. COMPETENZE DEI COMUNI.⁴²

A seguito dell'istituzione delle nuove Autorità di Governo, ai Comuni sono state sottratte molte competenze. Nel T.U.A. è previsto che continuino la gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, fino all'inizio di attività del soggetto aggiudicatario della gara indetta dall'Autorità d'Ambito. Tuttavia i Comuni, con appositi regolamenti, disciplinano:

- le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria nelle fasi della gestione dei rifiuti;
- le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani, prima di avviarli al recupero o allo smaltimento;
- l'assimilazione per quantità e qualità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani;
- le modalità atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
- le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

³⁸ La legge n.56/2014 ha ridefinito l'organizzazione e le competenze delle province, continuando a riconoscere loro funzioni di tutela e valorizzazione dell'ambiente.

³⁹⁴³ ART. 197 d.Lgs. 152/2006.

⁴⁰ Il co.3 dell'art.197 del D.Lgs. 152/2006 autorizza gli addetti ai controlli ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti e/o impianti e/o imprese del settore e ai medesimi non può essere opposto il segreto industriale.

⁴¹ Art. 197 co.5 e 5bis D.Lgs 152/2006: con le modifiche introdotte dall'art.19 D.Lgs. n.205/2010, le province sono incaricate di effettuare controlli periodici sugli Enti e sulle imprese che producono rifiuti pericolosi e nei confronti delle imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale.

⁴² D. Lgs. 152/2006 art. 198

Inoltre i Comuni esprimono il loro parere in ordine all'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati rilasciata dalle Regioni.

1.2.5. COMPETENZA DEGLI ENTI DI GOVERNO DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.⁴³

Le nuove Autorità d'Ambito⁴⁴ si configurano come Enti a struttura associativa cui partecipano obbligatoriamente i Comuni dell'ambito territoriale di riferimento sulla base di forme e modalità stabilite dalle Regioni.

Competono alle Autorità:

- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del relativo controllo;
- la pianificazione di dettaglio della gestione dei rifiuti attraverso il Piano di Ambito;
- la redazione delle tariffe;
- l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inadempienze del gestore.

I rapporti tra le Autorità d'Ambito e i soggetti affidatari sono regolati dai contratti di servizio allegati ai capitolati di gara, che devono essere conformi ad uno "*schema tipo*" adottato dalle Regioni e che, tra l'altro, devono prevedere adeguate modalità e tipologie di controllo del corretto esercizio e del corrispettivo.⁴⁵

1.2.6. LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI DISCARICHE.

Il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 ha dato attuazione, nell'ordinamento italiano, alla direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.

Il D.Lgs. ripropone la stessa definizione di discarica data dall'art.2 lett. g della direttiva 1999/31/CE.⁴⁶

Pertanto, anche per la normativa nazionale, con il termine discarica deve intendersi anche la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore e, comunque, qualsiasi area di deposito temporaneo dei rifiuti ove si superi la soglia temporale di 1 anno. Non costituiscono discariche gli impianti dove vengono scaricati i rifiuti per essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento (per un periodo inferiore a 3 anni) o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore ad 1 anno.

Anche l'individuazione delle tre categorie⁴⁷ di discariche (discariche per rifiuti inerti – discariche per rifiuti non pericolosi – discariche per rifiuti pericolosi), è conforme alla direttiva europea.

Per espressa disposizione, il decreto non si applica (V. art.3 D. Lgs. 36/2003):

⁴³ D.L. n.138/11 art. 3 bis co.1 bis

⁴⁴ Con la soppressione delle Autorità di Ambito Ottimale, operata dalla L. 191/2009, oggi la gestione del servizio è affidata a Enti, dotati di personalità giuridica, su aree territoriali predeterminate dalle competenti Regioni.

⁴⁵ Art. 203 D.Lgs. 152/2006

⁴⁶ D. Lgs. 36/2003 art.2 lett. g)

⁴⁷ Art.4 D. Lgs. 36/2003

- a) alle operazioni di spandimento sul suolo di fanghi, compresi i fanghi di depurazione delle acque reflue domestiche ed i fanghi risultanti dalle operazioni di dragaggio, e di materie analoghe a fini fertilizzanti o ammendanti;
- b) all'impiego di rifiuti inerti idonei in lavori di accrescimento o ricostruzione e riempimento o a fini di costruzione nelle discariche;
- c) al deposito di fanghi di dragaggio non pericolosi presso corsi d'acqua minori da cui sono stati dragati e al deposito di fanghi non pericolosi nelle acque superficiali, compreso il letto e il sottosuolo corrispondente;
- d) al deposito di terra non inquinata ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, o di rifiuti inerti non pericolosi derivanti dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio di cave.

Il comma 3 dell'Art.3 stabilisce poi una parziale esenzione dell'applicazione di alcune disposizioni previste dall'allegato I, relative al controllo delle acque, alla gestione del percolato e alla protezione del terreno e delle acque, per i rifiuti non pericolosi, diversi dagli inerti, ricavati dalla prospezione ed estrazione, dal trattamento e dallo stoccaggio di minerali, nonché dall'esercizio delle cave.

La normativa prevede che le Regioni elaborino e approvino un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, che integri il piano regionale e che consenta di raggiungere una serie di obiettivi determinati temporalmente.⁴⁸

Detto programma deve prevedere il trattamento dei rifiuti e, in particolare il riciclaggio, il trattamento aerobico o anaerobico, il recupero di materiali o energia.

I programmi regionali, con i rispettivi stati di attuazione, sono trasmessi alla Commissione Europea a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. Agli art. 6 e 7 del decreto legislativo, sono elencati i rifiuti non ammessi in discarica⁴⁹ e quelli ammessi. Con la precisazione che la collocazione in discarica può avvenire dopo il trattamento⁵⁰ a meno che:

⁴⁸ Secondo l'art. 5 del D. Lgs. 36/2003, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, allo scopo di raggiungere a livello di ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti obiettivi: a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante; b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante; c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i rifiuti urbani biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante.

⁴⁹ L'Art. 6 prevede che "Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: a) rifiuti allo stato liquido; b) rifiuti classificati come Esplosivi (H1), Comburenti (H2) e Infiammabili (H3-A e H3-B), ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997; c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale maggiore o uguale a 1%; d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale >5%; e) rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo - Categoria di rischio H9 ai sensi dell'allegato I al decreto legislativo n. 22 del 1997 ed ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente 26 giugno 2000, n. 219; f) rifiuti che rientrano nella categoria 14 dell'allegato G1 al decreto legislativo n. 22 del 1997; g) rifiuti della produzione di principi attivi per biocidi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e per prodotti fitosanitari come definiti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; h) materiale specifico a rischio di cui al decreto del Ministro della sanità in data 29 settembre 2000, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2000, e materiali ad alto rischio disciplinati dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, comprese le proteine animali e i grassi fusi da essi derivati; i) rifiuti che contengono o sono contaminati da PCB come definiti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, in quantità superiore a 50 ppm; l) rifiuti che contengono o sono contaminati da diossine e furani in quantità superiore a 10 ppb; m) rifiuti che contengono fluidi refrigeranti costituiti da CFC e HCFC, o rifiuti contaminati da CFC e HCFC in quantità superiore al 0,5% in peso riferito al materiale di supporto; n) rifiuti che contengono sostanze chimiche non identificate o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e sull'ambiente non siano noti; o) pneumatici interi fuori uso a partire dal 16 luglio 2003, esclusi i pneumatici usati come materiale di ingegneria ed i pneumatici fuori uso triturati a partire da tre anni da tale data, esclusi in entrambi i

- si tratti di rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente possibile;
- si tratti di rifiuti il cui trattamento non contribuisca al raggiungimento delle finalità di cui all'art.1 del decreto stesso, di riduzione della quantità di rifiuti o dei rischi per la salute e l'ambiente e non risulti indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.

La disposizione normativa, dopo aver previsto che nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi solo i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente,⁵¹ indica i rifiuti che possono essere ammessi nelle discariche per rifiuti non pericolosi⁵² come da elenco che segue:

- a) rifiuti urbani;
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente;
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.

Il comma 4 dell'art.7 dispone che nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente.

Come precisato nel comma 5 dell'art.7 i criteri di ammissione in discarica sono definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri dell'Attività Produttiva e della salute, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni.

I criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica sono definiti dal Decreto ministeriale 27 settembre 2010 (GU n. 281 del 1 dicembre 2010) e ss.mm., da ultimo il decreto del 24/06/2015.

Il D. Lgs. 36/2003 disciplina anche gli aspetti procedurali relativi al rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle discariche, nonché quelli relativi alla gestione *post mortem* delle medesime.

1.3. CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.

L'esatta classificazione dei rifiuti costituisce un passaggio indispensabile per una loro corretta gestione. La categoria di appartenenza del rifiuto determina infatti gli adempimenti amministrativi da espletarsi in tema di contabilità e tracciabilità dello stesso nonché, in base alla sua provenienza, natura e composizione, i pericoli e le corrette procedure da applicare per il recupero e lo smaltimento finale.

I rifiuti sono classificati secondo la loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali, che a loro volta sono suddivisi in rifiuti pericolosi e non pericolosi. L'appartenenza del rifiuto ad una o all'altra delle categorie sopra indicate determina effetti rilevanti per quanto concerne il regime delle autorizzazioni/abilitazioni, degli obblighi documentali ai fini della tracciabilità delle varie fasi di gestione, del sistema di responsabilità dei soggetti tenuti allo smaltimento.

casi quelli per biciclette e quelli con un diametro esterno superiore a 1400 mm; p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg a partire dal 1/1/2007.

⁵⁰ "trattamento"; i processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che modificano le caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne il trasporto, di agevolare il recupero o di favorirne lo smaltimento in condizioni di sicurezza.

⁵¹ Art.7 co.2 d.lgs. 36/2003

⁵² Art.7 co.3 d.lgs. 36/2003

1.3.1. I RIFIUTI URBANI

Come si evince dal comma 2 dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 la classificazione dei rifiuti urbani riguarda le seguenti tipologie:

- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g);⁵³
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

La definizione di R.U. vigente nel nostro ordinamento non ha ad oggi recepito le esclusioni indicate dalla Direttiva 2018/851/UE, che ha modificato la direttiva quadro dei rifiuti.

1.3.2. I RIFIUTI SPECIALI.

Il terzo comma dell'art.184 del D.Lgs. 152/2006 elenca i rifiuti classificati come speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis (cioè che si tratti di sottoprodotto);
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

1.3.3. ELENCO EUROPEO DEI RIFIUTI E RIFIUTI PERICOLOSI

Tutti i rifiuti sono codificati in base al vigente Elenco Europeo dei rifiuti (E.E.R). L'E.E.R è un elenco che identifica in modo univoco i rifiuti nell'Unione, al fine di consentire un monitoraggio uniforme

⁵³ Ai sensi dell'art. 184 D.Lgs. 152/2006 ,I rifiuti urbani sono in primo luogo i rifiuti domestici cioè provenienti da civile abitazione, mentre sono speciali quelli provenienti da attività economiche. Sono comunque rifiuti urbani anche i rifiuti non pericolosi non provenienti da locali o luoghi di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198 co.2, lett. g).

delle azioni di recupero , riciclo e smaltimento degli stessi da parte degli Stati membri. Le varie tipologie di rifiuti inserite nel catalogo sono definite specificatamente mediante un codice numerico a 6 cifre. La prima coppia di cifre (codice a due cifre o classe) identifica la fonte che ha generato il rifiuto; la seconda coppia di cifre (codice a quattro cifre o sottoclasse) identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno del settore produttivo di appartenenza; la terza coppia di cifre individua la singola tipologia del rifiuto.

Sia rifiuti urbani sia i rifiuti speciali possono essere qualificati pericolosi o meno. Nell' E.E.R⁵⁴ i rifiuti pericolosi sono indicati con un asterisco.

I rifiuti identificati con codici senza asterisco non sono classificati pericolosi.

La Decisione 2014/955/UE ha modificato l'elenco europeo dei rifiuti introducendo nuovi codici, mentre il Regolamento UE n. 1357/2014 ha indicato nuove caratteristiche di pericolo.

Il decreto legge 91/2017 convertito con legge 123 del 3.08.2017 ha recepito gli aggiornamenti introdotti dai due provvedimenti europei.

Un rifiuto è classificato come pericoloso se presenta una o più caratteristiche di pericolo; alla luce delle modifiche apportate attualmente le “caratteristiche di pericolo” risultano così articolate:

- HP1 Esplosivo
- HP2 Comburente
- HP3 Infiammabile
- HP4 Irritante – Irritazione cutanea e lesioni oculari
- HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione
- HP6 Tossicità acuta
- HP7 Cancerogeno
- HP8 Corrosivo
- HP9 Infettivo
- HP10 Tossico per la riproduzione
- HP11 Mutageno
- HP12 Liberazione di gas a tossicità acuta
- HP13 Sensibilizzante
- HP14 Ecotossico
- HP15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente.

L'E.E.R. è soggetto a revisione periodica e/o a modifica da parte della Commissione europea.

E' onere del produttore assegnare al rifiuto il corretto codice E.E.R e lo stesso si assume ogni responsabilità in caso di errata classificazione.

Inoltre per i rifiuti pericolosi vige il divieto di miscelazione che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso dei rifiuti.

⁵⁴ L'elenco europeo dei rifiuti è stato istituito dalla Decisione della Commissione n. 2000/532/CE del 3 maggio 2000 come modificata dalla Dec. N. 2001/118/CE e dalla Dec. N. 2014/955/UE

1.3.4. I RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI ASSIMILATI AGLI URBANI.

Si tratta di rifiuti che, se pur prodotti da utenze non domestiche, hanno composizione merceologica simile agli urbani e, quindi, possono essere gestiti negli stessi impianti e negli stessi procedimenti. Il Codice dell'ambiente affida allo stato la “*determinazione dei criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani*” (art. 195 co.2 lett. e). Lo Stato, tuttavia, non ha mai adottato un decreto che disciplini la materia e nel frattempo la competenza ad assimilare i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, resta ai Comuni che vi provvedono con appositi regolamenti. Oggi l'unico riferimento normativo in vigore in materia di criteri di assimilazione rimane la Delibera del Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, in forza dell'articolo 1, comma 184 della Legge 296/2016.

1.3.5. SOTTOPRODOTTO.

Per sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184 – bis del D.Lgs. 152/2006, s'intende qualsiasi sostanza o oggetto che soddisfi contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

Nel secondo comma è, invece, contenuto un rinvio ad appositi decreti ministeriali che specificheranno i criteri qualitativi e quantitativi relativamente a specifiche sostanze o oggetti da considerarsi sottoprodotti. Nel nostro ordinamento il regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione di sottoprodotto è contenuto nel Decreto ministeriale del 13 ottobre 2016, n. 264.

Infine, si ricorda, come la nuova Direttiva 2018/851/UE non muta i presupposti per la qualifica di sottoprodotto, ma auspica e impone agli Stati membri di precisare meglio ciò che tra i residui di produzione è sottoprodotto e non rifiuto, attribuendo all'UE (e in subordine agli Stati membri stessi) di stabilire i criteri dettagliati per il riconoscimento di detta tipologia.

1.3.6. I SISTEMI DI TRATTAMENTO E DI SMALTIMENTO.

Impianti di compostaggio.

L'impianto di compostaggio è un impianto in cui il processo di degradazione della frazione organica che avviene in natura, viene accelerato e controllato dall'uomo; questo processo porta alla formazione di una frazione solida denominata compost (ammendante compostato misto).

Il compostaggio è dunque un processo biologico di tipo aerobico nel corso del quale i rifiuti organici sono sottoposti ad una decomposizione per mezzo di microrganismi quali batteri e muffe, in un ambiente in cui è presente ossigeno (aerobico). I microrganismi attaccano e degradano la sostanza organica contenuta nelle materie prime presenti nella sostanza organica e traggono così energia per le loro attività metaboliche, dando origine ad una serie di reazioni biochimiche che liberano prodotti finali come acqua (inizialmente sotto forma di percolato e poi di vapore acqueo), anidride carbonica, sali minerali e, dopo alcuni mesi di trasformazione, sostanza organica stabilizzata ricca di humus, definita compost o compostato.

Impianti di digestione anaerobica.

Sono impianti di riciclaggio che trasformano la frazione organica presente nei rifiuti in due prodotti: un materiale organico (digestato) che, dopo trattamento di compostaggio, sarà raffinato per ottenere compost di qualità da utilizzare come ammendante agricolo, e un biogas (principalmente composto da metano e anidride carbonica) che viene utilizzato come combustibile per produrre calore ed energia elettrica o come combustibile per la mobilità. Il processo di digestione anaerobica avviene in un impianto che lavora in condizioni di assenza di ossigeno e temperature maggiori di quelle ambiente (36 ± 38 °C), dove i batteri che vivono in queste condizioni (anaerobi e mesofili) degradano la sostanza organica.

Impianti di selezione.

Gli impianti di selezione si dividono in due tipologie: gli impianti per la selezione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi e gli impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati per produrre combustibile derivato da rifiuti (CSS) e frazione organica stabilizzata (FOS).

Negli impianti di selezione per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata “multimateriale”, questi vengono suddivisi a seconda delle tipologie (vetro, plastiche, metallo, ecc.). Posti sui nastri trasportatori gli imballaggi vengono selezionati e divisi per mezzo di sistemi automatici prima dell’ultima pulizia manuale e poi conferiti ai Consorzi obbligatori o volontari ovvero commercializzati sul mercato.

I rifiuti metallici vengono “attirati” da una calamita e rilasciati in un contenitore per essere imballati e conferiti nelle acciaierie. Il materiale plastico viene invece suddiviso nelle diverse tipologie, compattato e inviato ai riciclatori. Quello che non può essere recuperato, viene pressato, imballato e conferito ai termovalorizzatori o alle discariche.

L’impianto principale di riferimento per tutta la Toscana è l’impianto di selezione e stoccaggio REVE’T a Pontedera (www.revet.it).

I rifiuti arrivano all’impianto di Pontedera direttamente dalle raccolte differenziate sui territori, oppure dopo essere stati trattati in impianti di VALORIZZAZIONE, quali ad esempio:

- Impianto di valorizzazione del multi materiale di ECOLAT a Grosseto (www.ecolat.it)
- Impianto di valorizzazione del multi materiale di SIENAMBIENTE, Asciano (SI) (www.sienambiente.it)
- Impianto di valorizzazione CRCM, Terranuova Bracciolini (AR) (www.crcm.it)

Gli impianti di selezione dei rifiuti indifferenziati procedono con la triturazione e una prima vagliatura per separare i metalli eventualmente presenti ed avviarli a riciclo. Dopo questo primo passaggio viene

operata una vagliatura per separare la frazione leggera (sopravaglio) dalla sostanza organica (sottovaglio).

La sostanza organica (sottovaglio) viene poi igienizzata e stabilizzata mediante processo aerobico, in modo da ottenere un prodotto inodore (FOS), di possibile impiego (tramite ulteriore ed eventuale processo di raffinazione) come materiale di ricopertura in discarica e/o per operazioni di bonifica e ripristino ambientale.

La frazione leggera (sopravaglio) viene sottoposta a trattamento di bioessiccazione mediante processo aerobico per un tempo ed in condizioni tali da poter ottenere il combustibile derivato dai rifiuti - CSS - idoneo per essere conferito ad impianti di termovalorizzazione per la produzione di energia elettrica e/o energia termica oppure a cementifici o centrali elettriche e termoelettriche.

Termovalorizzatori.

Sono impianti industriali di incenerimento dei rifiuti. In questi impianti la gestione dei rifiuti avviene attraverso la combustione ad alta temperatura. Il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato e utilizzato per produrre vapore ed energia elettrica.

L'incenerimento dei rifiuti dà come prodotti finali gas, ceneri e polveri che sono rifiuti speciali, che possono essere recuperati e riciclati oppure vengono portati in discarica. Un tempo questi impianti erano semplici inceneritori e non prevedevano il recupero di energia, dunque qualificati come impianti di smaltimento rifiuti, laddove oggi, nel rispetto delle condizioni di legge, possono avere la qualifica di impianti di recupero.

Discarica.

Come abbiamo visto la discarica è un sito di deposito dei rifiuti solidi urbani e di tutti gli altri rifiuti derivanti da attività umane che, dopo la raccolta, non si è potuto o voluto mandare a riciclo, utilizzare per produrre energia o bruciare come combustibile.

Con questo sistema di smaltimento i rifiuti vengono accatastati ma non eliminati, interrando o accumulandoli nel terreno. Il deposito dei rifiuti in discarica è stato il sistema prevalente in passato e in alcune aree del Paese lo è ancora oggi. In discarica devono finire solo materiali a basso contenuto di carbonio organico e materiali non riciclabili. Per disposizioni normative europee e nazionali la discarica deve costituire l'ultima opzione per la corretta gestione dei rifiuti.

I centri di raccolta.

I centri di raccolta sono strutture gratuite presidiate, nelle fasi di operatività, dal personale addetto e attrezzate per il raggruppamento, per frazioni omogenee, di rifiuti urbani conferiti da cittadini o da aziende locali (per rifiuti assimilati). Sono aree dove si svolge unicamente attività di raccolta. Infatti non possono essere svolte attività di trattamento, ma solo operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso i successivi impianti di destino (di recupero o trattamento e -per le frazioni non recuperabili- di smaltimento). La realizzazione e gestione di questi impianti è normata da regolamenti comunali nel rispetto delle linee guida ministeriali e delle disposizioni urbanistiche ed edilizie. I centri di raccolta non sottostanno al regime autorizzativo previsto per gli altri impianti.

1.3.7. COMBUSTIBILE SOLIDO SECONDARIO (CSS).

Per combustibile solido secondario (CSS), ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera cc) del d.lgs 152/2006, s'intende *"il combustibile solido prodotto da rifiuti che rispetta le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalle norme tecniche UNI CEN/TS 15359 e successive modifiche ed integrazioni; fatta salva l'applicazione dell'articolo 184-ter, il combustibile solido secondario, è classificato come rifiuto speciale"*. Il CSS, in buona sostanza, è un combustibile ottenuto dalla componente secca (plastica, carta, fibre tessili, etc.) dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti. Il CSS può trovare impiego in:

- Impianti industriali esistenti (cementifici, acciaierie, centrali termoelettriche, etc.) in sostituzione ai combustibili tradizionali;
- Combustori dedicati al suo utilizzo specifico per la produzione di energia elettrica;

Il CSS – End of Waste è un combustibile solido derivato dalla lavorazione dei rifiuti non pericolosi che, sulla base di specifiche caratteristiche merceologiche e chimico fisiche, cessa la sua qualificazione come rifiuto divenendo un combustibile a tutti gli effetti. La sua produzione e il suo utilizzo sono disciplinati dal Decreto ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2013 che individua le specifiche merceologiche, le tipologie di rifiuto che possono essere utilizzate nella produzione e gli impianti nel quale questo può essere utilizzato. Il CSS – EoW può essere utilizzato come combustibile negli impianti che producono emissioni in atmosfera soggetti al Titolo I, Parte V del D.Lgs. 152/2006 poiché individuato all'allegato X della parte V dello stesso decreto.

Si ricorda che il Combustibile Derivato da Rifiuto (CDR) non compare più tra le definizioni previste all'art. 183 del D.Lgs. 152/2006, ma può essere ancora prodotto ed utilizzato sulla base di quanto previsto dal D.M. 05/02/98 (Punto 14 dell'Allegato 1 sub allegato 1) o sulla base delle autorizzazioni a tutt'oggi esistenti.

1.4. PROCEDURE AUTORIZZATIVE.

La legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (*Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 51/2005, 68/2011, 65/2014*) ha provveduto a ridefinire il quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, adeguandosi alle pronunce della Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) secondo le quali le regioni non possono, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative che il legislatore statale ha loro espressamente attribuito. Di conseguenza la l.r. 22/2015 interviene al fine di riallocare le funzioni amministrative, attribuite dalla Stato, in capo alla Regione, senza possibilità, prevista dalla l.r. 25/1998, di delegare dette funzioni alle province. Per ciò che attiene il lavoro della Commissione viene in rilievo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. d), della l.r. 22/2015 che attribuisce alla Regione le funzioni *"di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA)"* e, comma 2 del presente articolo, le funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (*Norme in materia di valutazione ambientale e strategica VAS, di valutazione di impatto ambientale VIA e di valutazione d'incidenza*) *"relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.*

Il d.lgs. 13 gennaio 2013, n. 36, che recepisce la direttiva CE n.31 del 1999 relativa alle discariche di rifiuti, prescrive come la domanda di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di una discarica sia presentata, conformemente a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 del d.lgs. 22/1997 e ss.mm., completa di tutte le informazioni richieste dagli articoli suddetti e deve contenere almeno i seguenti dati e informazioni:

- a) l'identità del richiedente e del gestore, se sono diversi;
- b) la descrizione dei tipi e dei quantitativi totali dei rifiuti da depositare, indicando il Codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti;
- c) l'indicazione della capacità totale della discarica, espressa in termini di volume utile per il conferimento dei rifiuti, tenuto conto dell'assestamento dei rifiuti e della perdita di massa dovuta alla trasformazione in biogas;
- d) la descrizione del sito, ivi comprese le caratteristiche idrogeologiche, geologiche e geotecniche, corredata da un rilevamento geologico di dettaglio e da una dettagliata indagine stratigrafica eseguita con prelievo di campioni e relative prove di laboratorio con riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 11 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 1988;
- e) i metodi previsti per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, con particolare riferimento alle misure per prevenire l'infiltrazione di acqua all'interno e alla conseguente formazione di percolato, anche in riferimento alla lettera c);
- f) la descrizione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici prescelti;
- g) il piano di gestione operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere individuati i criteri e le misure tecniche adottate per la gestione della discarica e le modalità di chiusura della stessa;
- h) il piano di gestione post-operativa della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale sono definiti i programmi di sorveglianza e controllo successivi alla chiusura;
- i) il piano di sorveglianza e controllo, nel quale devono essere indicate tutte le misure necessarie per prevenire rischi d'incidenti causati dal funzionamento della discarica e per limitarne le conseguenze, sia in fase operativa che post-operativa, con particolare riferimento alle precauzioni adottate a tutela delle acque dall'inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno e alle altre misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all'ambiente; i parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio del sito da parte del richiedente sono indicati nella tabella 2, dell'allegato 2;
- j) il piano di ripristino ambientale del sito a chiusura della discarica, redatto secondo i criteri stabiliti dall'allegato 2, nel quale devono essere previste le modalità e gli obiettivi di recupero e sistemazione della discarica in relazione alla destinazione d'uso prevista dell'area stessa;
- m) il piano finanziario che preveda che tutti i costi derivanti dalla realizzazione dell'impianto e dall'esercizio della discarica, i costi connessi alla costituzione della garanzia finanziaria di cui all'articolo 14, i costi stimati di chiusura, nonché quelli di gestione post-operativa per un periodo di almeno trenta anni, siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento, tenuto conto della riduzione del rischio ambientale e dei costi di post-chiusura derivanti dalla adozione di procedure di registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001;

- k) le informazioni relative alla valutazione di impatto ambientale, qualora la domanda di autorizzazione riguardi un'opera o un'attività sottoposta a tale procedura;
- l) le indicazioni relative alle garanzie del richiedente o a qualsiasi altra garanzia equivalente, ai sensi dell'art. 14.

Con riferimento, invece, alle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione delle discariche, l'articolo 9, prescrive si deve soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) il progetto di discarica soddisfi tutte le prescrizioni dettate dal presente decreto e dagli allegati 1 e 2;
- b) la gestione operativa della discarica sia affidata a persone fisiche tecnicamente competenti; in particolare, il personale addetto deve avere una adeguata formazione professionale e tecnica;
- c) il piano di sorveglianza e controllo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i), contenga le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- d) il richiedente abbia prestato le garanzie finanziarie o altre equivalenti, ai sensi dell'art. 14;
- e) il progetto di discarica sia coerente con le previsioni ed i contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 22 del 1997, e successive modificazioni, ove esistente;
- f) il progetto di discarica preveda il ripristino ambientale dopo la chiusura;
- g) il richiedente si impegni ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2.

Si ricorda a tale fine come l'autorità territorialmente competente debba verificare, in un momento precedente all'inizio delle operazioni di smaltimento, che la discarica soddisfi le condizioni e le prescrizioni alle quali è subordinato il rilascio dell'autorizzazione medesima. L'esito positivo di detta ispezione costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio. Ai fini del lavoro della Commissione viene poi in rilievo quanto previsto dall'articolo 11 in merito alle procedure di ammissione. Infatti, per la collocazione dei rifiuti il detentore deve fornire indicazioni precise circa la composizione, la capacità di produrre percolato, il comportamento a lungo termine e le caratteristiche generali dei rifiuti da collocare in discarica. A tale fine il detentore presenta la documentazione attestante che il rifiuto risulti conforme ai criteri di ammissibilità, cui si rimanda inoltre al Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 (*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005*), per la specifica categoria di discarica. Ai fini infatti dell'ammissione in discarica dei rifiuti il soggetto gestore deve:

- a) controllare la documentazione relativa ai rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 1997 e, se previsti, i documenti di cui al regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea;
- b) verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti indicate nel formulario di identificazione, di cui allegato B al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, ai criteri di ammissibilità del presente decreto;
- c) effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico e verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al citato decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 1998;

- d) annotare nel registro di carico e scarico dei rifiuti tutte le tipologie e le informazioni relative alle caratteristiche e ai quantitativi dei rifiuti depositati, con l'indicazione dell'origine e della data di consegna da parte del detentore, secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 1, lettera d), e comma 2, del decreto legislativo n. 22 del 1997. Nel caso di deposito di rifiuti pericolosi, il registro deve contenere apposita documentazione o mappatura atta ad individuare, con riferimento alla provenienza ed alla allocazione, il settore della discarica dove è smaltito il rifiuto pericoloso;
- e) sottoscrivere le copie del formulario di identificazione dei rifiuti trasportati;
- e) effettuare le verifiche analitiche della conformità del rifiuto conferito ai criteri di ammissibilità, come indicato all'articolo 10, comma 1, lettera g), con cadenza stabilita dall'autorità territorialmente competente e, comunque, con frequenza superiore ad un anno. I campioni prelevati devono essere opportunamente conservati presso l'impianto a disposizione dell'autorità territorialmente competente per un periodo non inferiore a due mesi;
- f) comunicare alla regione e alla provincia territorialmente competenti la eventuale mancata ammissione dei rifiuti in discarica, ferma l'applicazione delle disposizioni del citato regolamento (CEE) n. 259/93 riguardante le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Quanto, infine, alla procedura di chiusura della discarica o di una parte di esse, si ricorda, ai sensi di quanto previsto dall'art.12, che è avviata:

- a) nei casi, alle condizioni e nei termini stabiliti dall'autorizzazione;
- b) nei casi in cui il gestore richiede ed ottiene apposita autorizzazione della regione competente per territorio;
- c) sulla base di specifico provvedimento conseguente a gravi motivi, tali da provocare danni all'ambiente e alla salute, ad iniziativa dell'Ente competente per territorio.

Tale procedura è attuata solo dopo una verifica circa la conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche e s'intende chiusa solo all'esito di un'ispezione dell'ente territorialmente competente al rilascio dell'autorizzazione, di una valutazione di tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. f), e a seguito di una comunicazione relativa all'approvazione della chiusura.

1.4.1. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA).

La Valutazione di Impatto Ambientale (di seguito VIA), nata negli Stati Uniti nel 1969 con il National Environment Policy Act (NEPA), è una procedura, effettuata preventivamente alla realizzazione di opere finalizzata all'individuazione, descrizione e valutazione degli effetti sull'ambiente, sulla salute e benessere umano di determinati progetti, pubblici o privati, nonché diretta ad identificare le misure utili a prevenire, eliminare o mitigare quanto possibile gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si realizzino. La procedura è fondamentalmente strutturata sul principio cardine del diritto ambientali quale quello dell'azione preventiva. Introdotta nel nostro ordinamento nazionale con legge n. 349 dell'8 luglio 1986 e ss.mm, legge che ha istituito il Ministero dell'Ambiente e le norme in materia di danno ambientale, è stata recentemente oggetto di una modifica con la direttiva 2014/52/CE recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 16 giugno 2017, n.104 (*Attuazione della direttiva 2014/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/CE, concernente la*

valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114).

Preliminarmente, con riferimento alle modalità di svolgimento, il proponente è chiamato a trasmettere all'autorità competente lo studio preliminare ambientale, in conformità a quanto contenuto nell'allegato IV-bis alla parte seconda del d.lgs. 152/2006. Entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione che l'autorità competente è chiamata a trasmettere a tutte le Amministrazioni ed enti territoriali potenzialmente interessati chiunque ne abbia interesse può presentare proprie osservazioni. In considerazione delle osservazioni ricevute e, se del caso, dei risultati di eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in base ad altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali, l'autorità competente verifica se il progetto contiene possibili impatti ambientali significativi. Si salva la possibilità posta in capo all'autorità competente di richiedere, per una sola volta, chiarimenti e integrazioni al proponente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 45 giorni di cui al comma 4 dell'art.19. Entro 45 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma suddetto l'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. In detto ambito si riconosce la possibilità dell'autorità competente di prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni, il termine per l'adozione del provvedimento di verifica. Se l'autorità stabilisce di non assoggettare il progetto a VIA specifica i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione, al contrario se assoggetta il progetto al procedimento di VIA, ai sensi del comma 9 dell'art. 19, ne deve spiegare i motivi posti a fondamento della richiesta stessa di assoggettamento. Lo studio di impatto ambientale, in base a quanto previsto dall'art. 22, comma 3, deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) una descrizione del progetto, comprendente informazioni relative alla sua ubicazione e concezione, alle sue dimensioni e ad altre sue caratteristiche pertinenti;
- b) una descrizione dei probabili effetti significativi del progetto sull'ambiente, sia in fase di realizzazione che in fase di esercizio e di dismissione;
- c) una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e, possibilmente, compensare i probabili impatti ambientali significativi e negativi;
- d) una descrizione delle alternative ragionevoli prese in esame dal proponente, adeguate al progetto ed alle sue caratteristiche specifiche, compresa l'alternativa zero, con indicazione delle ragioni principali alla base dell'opzione scelta, prendendo in considerazione gli impatti ambientali;
- e) il progetto di monitoraggio dei potenziali impatti ambientali significativi e negativi derivanti dalla realizzazione e dall'esercizio del progetto, che include le responsabilità e le risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio;
- f) qualsiasi informazione supplementare di cui all'allegato VII relativa alle caratteristiche peculiari di un progetto specifico o di una tipologia di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio.

Al fine della massima comprensione da parte del pubblico, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo, allo studio di impatto ambientale deve essere allegata una sintesi non tecnica delle informazioni sopra riportate.

Spetta quindi al proponente presentare l'istanza di VIA mediante la trasmissione all'autorità competente di quanto segue:

- a) gli elaborati progettuali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);
- b) lo studio di impatto ambientale;
- c) la sintesi non tecnica;
- d) le informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri del progetto ai sensi dell'articolo 32;
- e) l'avviso al pubblico, con i contenuti indicati all'articolo 24, comma 2;
- f) copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di cui all'articolo 33;
- g) i risultati della procedura di dibattito pubblico eventualmente svolta ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Nei successivi 15 giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione, laddove, infatti, risulti incompleta richiede documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la presentazione non superiore a 30 giorni. Qualora detta documentazione integrativa non venga prodotta l'istanza s'intende ritirata e si procede all'archiviazione. Rimane salva, ai fini della massima diffusione, la pubblicazione della documentazione, con modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente. Al netto di quanto previsto dall'articolo 24, relativamente all'avviso al pubblico e alla consultazione, e di quanto prescritto dall'art. 25, in merito alla possibilità di disporre che la consultazione del pubblico si svolga nelle forme dell'inchiesta pubblica, preme ricordare come il provvedimento di VIA contenga le motivazioni e le considerazioni su cui si fonda la decisione dell'autorità competente, incluse le informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico, la sintesi dei risultati delle consultazioni e delle informazioni raccolte ai sensi degli artt. 23, 24, 24-bis e, ove applicabile, dell'art. 32, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione. Il provvedimento di VIA, immediatamente pubblicato sul sito web dell'autorità competente, deve altresì contenere le eventuali e motivate condizioni ambientali che definiscono:

- a) le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione del progetto, nonché quelle relative ad eventuali malfunzionamenti;
- b) le misure previste per evitare, prevenire, ridurre e, se possibile, compensare gli impatti ambientali significativi e negativi;
- c) le misure per il monitoraggio degli impatti ambientali significativi e negativi, anche tenendo conto dei contenuti del progetto di monitoraggio ambientale predisposto dal proponente ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera e). La tipologia dei parametri da monitorare e la durata del monitoraggio sono proporzionati alla natura, all'ubicazione, alle dimensioni del progetto ed alla significatività dei suoi effetti sull'ambiente. Al fine di evitare una duplicazione del monitoraggio, è possibile ricorrere, se del caso, a meccanismi di controllo esistenti derivanti dall'attuazione di altre pertinenti normative europee, nazionali o regionali.

Il provvedimento di VIA ha efficacia temporale definita nel provvedimento stesso, tenuto conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti autorizzatori necessari, nonché dell'eventuale proposta formulata dal proponente e inserita nella documentazione a corredo dell'istanza di VIA, comunque non inferiore a 5 anni.

1.4.2. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA).

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), nota anche con l'acronimo inglese IPPC (*Integrated Pollution Prevention and Control*), è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività elencate all'allegato VIII della Parte II, Titolo III – bis al D.lgs 152/2006, quali, in riferimento alla gestione dei rifiuti (punto 5):

1.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

- a) trattamento biologico;
- b) trattamento fisico-chimico;
- c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2;
- e) rigenerazione/recupero dei solventi;
- f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
- g) rigenerazione degli acidi o delle basi;
- h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti;
- i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori;
- j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;
- k) lagunaggio.

1.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti:

- a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all'ora;
- b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno.

1.3.

a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
- 2) trattamento fisico-chimico;
- 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al coincenerimento;
- 4) trattamento di scorie e ceneri;
- 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.

b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:

- 1) trattamento biologico;
 - 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;
 - 3) trattamento di scorie e ceneri;
 - 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
- Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.

- 5.4 Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti.
- 5.5 Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.
- 5.6 Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.

L'AIA ha, quindi, ad oggetto la prevenzione e la riduzione dell'attività inquinanti derivante dall'elenco sopra menzionato e, a tal fine, prevede misure volte a evitare o ridurre le emissioni in aria, acqua e suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente salve le disposizioni sulla Valutazione di Impatto Ambientale⁵⁵. La durata dell'AIA è di 16 anni per le installazioni che all'atto del rilascio dell'autorizzazione risultino registrati secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 1221/2009, mentre è di 12 anni per quelle che all'atto del rilascio risultino certificate secondo la norma UNI EN ISO 14001. I contenuti della domanda di AIA sono disciplinati dall'articolo 29-ter del D.lgs. 152/2006:

1. Ai fini dell'esercizio delle nuove installazioni di nuovi impianti, della modifica sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli impianti delle installazioni esistenti alle disposizioni del presente decreto, si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-sexies. Fatto salvo quanto disposto al comma 4 e ferme restando le informazioni richieste dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la domanda deve contenere le seguenti informazioni:
 - a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
 - b) descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell'energia usate o prodotte dall'installazione;
 - c) descrizione delle fonti di emissione dell'installazione;
 - d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione;
 - e) descrizione del tipo e dell'entità delle prevedibili emissioni dell'installazione in ogni comparto ambientale nonché un'identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
 - f) descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l'uso per prevenire le emissioni dall'installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;

⁵⁵ A cura di G. SABATO, Ambiente, Itinera – guide giuridiche IPSOA, 2016, Wolters Kluwer, pagina 94;

- g) descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall'installazione;
- h) descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l'intervento dell'ente responsabile degli accertamenti di cui all'articolo 29-decies, comma 3;
- i) descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- l) descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 6, comma 16;
- m) se l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell'installazione o prima del primo aggiornamento dell'autorizzazione rilasciata, per la quale l'istanza costituisce richiesta di validazione. L'autorità competente esamina la relazione disponendo nell'autorizzazione o nell'atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

- 2. le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti prodotti dall'impianto;
- 3. le misure previste per controllare le emissioni nell'ambiente;
- 4. le eventuali principali alternative prese in esame dal gestore, in forma sommaria;
- 5. le altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all'articolo 3.

L'AIA ha come elemento fondante il fatto di essere messa a disposizione del pubblico, al fine della consultazione ex art.29-quater, comma 2, sia della possibilità di presentare osservazioni, secondo quanto previsto dall'art. 29-quater, comma 4. In tale contesto è possibile spiegare la ratio di quanto previsto dall'art. 29-ter, comma 2 che prevede come la domanda di AIA debba contenere una sintesi non tecnica dei dati di cui al comma 1 e l'indicazione delle informazioni che ad avviso del gestore non devono essere diffuse per ragioni di riservatezza industriale, commerciale o personale, di tutela della proprietà intellettuale e, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, di pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tal caso, infatti, si prevede che il richiedente fornisce all'autorità competente anche una versione della domanda privata di quelle informazioni riservate proprio al fine dell'accessibilità al pubblico. Al fine invece della semplificazione ed economia documentale il comma 3 dell'art. 29 - ter prevede che laddove le informazioni e le descrizioni fornite secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente alle norme previste sui rischi di incidente rilevante connessi a determinate attività industriali, o secondo la norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti registrati ai sensi del Regolamento CE n. 761/2001 e successive modifiche, nonché altre informazioni fornite secondo qualche altra normativa, rispettino uno o più requisiti di cui al comma 1, possono essere utilizzate al fine della presentazione della domanda, sia che in essa siano incluse sia che siano allegate. Quanto invece alle condizioni per il rilascio dell'AIA, fatto salvo quanto precedentemente detto in tema di consultazione pubblica, si ricorda quanto previsto dall'art. 29- quater, commi 5 e 6, in materia di convocazione della conferenza dei servizi, cui partecipano tutte le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di competenza statale, i Ministeri dell'Interno, del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni competenti per il

rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'AIA, recepimento delle prescrizioni del Sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché la proposta dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, per le installazioni di competenza statale, o il parere delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, per le altre installazioni, per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente. Viene poi in rilievo, quanto stabilito dall'articolo 29-sexies in riferimento ai contenuti dell'AIA. Il comma 1 contiene un'indicazione di carattere generale, prevedendo così che l'AIA debba includere "tutte le misure necessarie per soddisfare i requisiti" di cui ai commi successivi, nonché di cui agli articoli 6, comma 16 (principi generali) e 29 – septies (migliori tecniche disponibili e norme di qualità ambientale), al fine di conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso. I successivi commi, come precedentemente detto, contengono ulteriori condizioni di carattere tecnico utili al rilascio dell'AIA, nello specifico:

- a) valori limite di emissione fissati per le sostanze inquinanti, in particolare quelle dell'allegato X alla Parte Seconda;
- b) le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'inquinamento acustico;
- c) le disposizioni relative alla manutenzione e verifica periodica delle misure di cui al punto b);
- d) i valori limiti di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili;
- e) i requisiti di controllo delle emissioni;

Con riferimento ai valori limite di emissione, ai sensi del comma 4-bis, si precisa che devono garantire, in condizioni di esercizio normale, che le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL):

- a) fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL;
- b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stesa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili.

Inoltre si può prevedere di fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli precedentemente descritti nei seguenti casi:

- a) quando previsto dall'articolo 29-septies;
- b) quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale.

Con riferimento alle procedure di rinnovo e riesame vengono in rilievo i commi 1,2,3 dell'art.29-octies che prevedono come spetti all'autorità competente riesaminare periodicamente l'AIA, confermando o eventualmente aggiornando le relative condizioni, tenendo conto di tutte le conclusioni sulle BAT

applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché eventuali nuovi elementi. Il riesame, con valenza di rinnovo, è disposto ogni 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, o quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'AIA o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione. Si ricorda inoltre, ai sensi del comma 4, che il riesame, sull'intera installazione o su parti di essa, può essere disposto dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:

- a) a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
- c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
- d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
- e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili".

Il soggetto gestore, facendo seguito alla comunicazione di avvio del riesame da parte dell'autorità competente, presente, entro un termine determinato dall'autorità compreso tra 30 e 180 giorni o in base ad un apposito calendario annuale, tutte le informazioni necessarie al riesame delle condizioni di autorizzazione, unitamente ai risultati del controllo delle emissioni ed altri dati che consentano di effettuare un confronto tra il funzionamento dell'installazione, le tecniche descritte nelle conclusioni sulle BAT applicabili e i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, nonché, laddove il riesame riguardi l'intera installazione, l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter, comma 1. Entro il termine di 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:

- a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
- b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

Si ricorda inoltre come nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di 10 anni, ai sensi del comma 3, lettera b), viene esteso a 16 anni. Se, invece, la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni 16 anni, a partire dal primo successivo riesame. Nel caso, infine, di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di 10 anni, di cui al comma 3, lettera b), è esteso a 12 anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni 12 anni, a partire dal primo successivo riesame. Fino alla pronuncia in esito alla procedura di riesame il soggetto gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso. Per quanto attiene la procedura di modifica degli impianti laddove non risulti sostanziale il gestore comunica all'autorità procedente che, ove lo ritenga necessario, procederà all'aggiornamento dell'AIA o delle relative condizioni. Allorquando invece ci si trovi in presenza di modifiche ritenute sostanziali l'autorità competente, entro 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra, ne dà notizia al gestore e si attiva la procedura prevista dagli articoli 29-ter e quater. In tale caso il soggetto gestore è chiamato ad inviare una nuova domanda di autorizzazione corredata da una relazione contenente l'aggiornamento delle informazioni di cui all'articolo 29-ter, commi 1 e 2. Il soggetto gestore, al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 29-nonies, ha l'obbligo di informare l'autorità competente e l'autorità di controllo in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dai rischi di incidente rilevante, ai sensi della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale o ai sensi della normativa in materia urbanistica. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, specifica gli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'autorizzazione integrata ambientale.

Il soggetto gestore ha l'obbligo, prima di dare attuazione all'AIA, di darne comunicazione all'autorità competente e, a far data da questa comunicazione, trasmette sia all'autorità competente sia ai comuni interessati, nonché all'ente responsabile degli accertamenti i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell'autorizzazione stessa. L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'art. 29 -sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore:

- a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni che costituiscano un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte in un anno. Decorso il tempo determinato contestualmente alla diffida, la sospensione è automaticamente prorogata, finché il gestore non dichiara di aver individuato e risolto il problema che ha causato l'inottemperanza. La sospensione è inoltre automaticamente rinnovata a cura dell'autorità di controllo di cui al comma 3, alle medesime condizioni e durata individuate contestualmente alla diffida, se i controlli sul successivo esercizio non

confermano che è stata ripristinata la conformità, almeno in relazione alle situazioni che, costituendo un pericolo immediato per la salute umana o per l'ambiente, avevano determinato la precedente sospensione;

- c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.

Si fa salva la possibilità per l'autorità competente di disporre, compatibilmente con le risorse destinate a tale scopo, ispezioni straordinarie sugli impianti autorizzati. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono comunicati all'autorità competente ed al gestore indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da adottare. In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordicesimo, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

- a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno;
- c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
- d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione.

In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie, l'autorità competente, ove si manifestino situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne dà comunicazione al sindaco ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Le attività ispettive in sito di cui all'articolo 29-sexies, comma 6-ter, e di cui al comma 4 sono definite in un piano d'ispezione ambientale a livello regionale, periodicamente aggiornato a cura della Regione o della Provincia autonoma, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per garantire il coordinamento con quanto previsto nelle autorizzazioni integrate statali ricadenti nel territorio, e caratterizzato dai seguenti elementi:

- a) un'analisi generale dei principali problemi ambientali pertinenti;
- b) la identificazione della zona geografica coperta dal piano d'ispezione;
- c) un registro delle installazioni coperte dal piano;
- d) le procedure per l'elaborazione dei programmi per le ispezioni ambientali ordinarie;

- e) le procedure per le ispezioni straordinarie, effettuate per indagare nel più breve tempo possibile e, se necessario, prima del rilascio, del riesame o dell'aggiornamento di un'autorizzazione, le denunce ed i casi gravi di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale;
- f) se necessario, le disposizioni riguardanti la cooperazione tra le varie autorità d'ispezione.

Infine, si ricorda come il periodo tra due visite in loco non debba superare 1 anno per le installazioni che presentano i rischi più elevati, 3 anni per le installazioni che presentano i rischi meno elevati, 6 mesi per installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione. Tale periodo è determinato, tenendo conto delle procedure di cui al comma 11-bis, lettera d), sulla base di una valutazione sistematica effettuata dalla Regione o dalla Provincia autonoma sui rischi ambientali delle installazioni interessate, che considera almeno:

- a) gli impatti potenziali e reali delle installazioni interessate sulla salute umana e sull'ambiente, tenendo conto dei livelli e dei tipi di emissioni, della sensibilità dell'ambiente locale e del rischio di incidenti;
- b) il livello di osservanza delle condizioni di autorizzazione;
- c) la partecipazione del gestore al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) (a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009).

Per la presentazione delle istanze volte al rilascio, al rinnovo ed al riesame, con riferimento alla Regione Toscana, si deve far riferimento ai modelli di domanda ed agli allegati redatti ai sensi dell'Allegato C della DGRT n. 1227 del 15/12/2015 (*Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di autorizzazione unica ambientale, autorizzazione integrata ambientale, rifiuti ed autorizzazioni energetiche*).

1.4.3. AUTORIZZAZIONE UNICA EX ART.208.

Ai sensi dell'articolo 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, così come modificato dall'articolo 2, comma 29-ter, del d.lgs. 4/2008, i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o recupero rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, di tutela del territorio, salute, sicurezza sul lavoro e igiene pubblica. Laddove, inoltre, l'impianto debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) risulta necessario allegare alla domanda la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini. Spetta poi alla Regione, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 3, individuare il responsabile del procedimento e procedere alla convocazione di apposita conferenza dei servizi. A detta conferenza partecipano, con un preavviso minimo di 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante, al fine di acquisire documentazioni, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine, la documentazione allegata alla domanda di cui al comma 1 viene trasmessa ai componenti della conferenza dei servizi, la cui decisione, assunta a maggioranza, e le relative determinazioni devono fornire adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza. Ai sensi del comma 4, la conferenza dei servizi, entro 90 giorni, procede alla valutazione dei progetti presentati, acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'articolo 177, comma 4 d.lgs. 152/2006,

acquisisce, ove prevista, la valutazione di compatibilità ambientale e trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione. La regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza, entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'istruttoria, ai sensi del comma 8, deve quindi concludersi entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 o con il rilascio dell'autorizzazione unica o con diniego motivato della stessa. L'autorizzazione, ai sensi del comma 11, individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi di cui all'articolo 178 d.lgs. 152/2006 (precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e cooperazione) e deve almeno contenere i seguenti elementi:

- a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
- b) per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
- c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
- d) la localizzazione dell'impianto autorizzato;
- e) il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
- f) le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
- g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- h) la data di scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto al comma 12;
- i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

L'autorizzazione unica, ai sensi del comma 12, è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno 180 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. Previa estensione delle garanzie finanziarie prestate l'attività può, in ogni caso, essere proseguita fino alla decisione espressa. Relativamente alle modifiche alle prescrizioni dell'autorizzazione esse possono essere presentate prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale e tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990. Nel caso si verifichino inosservanze alle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità procedente, ai sensi del comma 13, procede, a seconda della gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

1.5. I REATI E GLI ILLECITI AMBIENTALI (QUADRO NORMATIVO).

La complessa e articolata disciplina in materia di reati e illeciti ambientali è contenuta:

- Nel D. lgs. n. 152/2006 che nel Titolo VI della parte quarta contempla specifiche figure di reati e illeciti amministrativi e il relativo sistema sanzionatorio.
- Nel Codice penale dove, con la riforma del D.Lgs. 68/2015, è stato introdotto un apposito titolo (il Titolo VI bis) dedicato ai “delitti contro l’ambiente”.

1.5.1. I REATI E GLI ILLECITI AMBIENTALI NEL T.U.A. D.LGS. 152/2006.

- L’art.255 sanziona l’abbandono di rifiuti o la loro immissione nelle acque superficiali e sotterranee prevedendo varie ipotesi illecite punite con sanzioni amministrative o penali. Le sanzioni sono maggiori in caso di abbandono di rifiuti pericolosi. E’ addirittura previsto l’arresto sino ad un anno per chi non ottempererà all’ordinanza del sindaco in caso di rimozione di rifiuti abbandonati.
- L’art. 256 contempla diverse fattispecie illecite nell’ambito dell’attività di gestione dei rifiuti rubricate sotto la fattispecie della gestione non autorizzata. In particolare vengono sanzionate tutte le attività della filiera svolte in assenza delle autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni previste dalla legge. La norma attribuisce la responsabilità per il reato di illecita gestione dei rifiuti a chiunque sia coinvolto nel ciclo. Il terzo comma della disposizione contempla il reato di “*realizzazione e gestione di discarica abusiva*”. Occorre differenziare la nozione di abbandono di rifiuto da quella di discarica abusiva. Per la giurisprudenza il reato di gestione di discarica abusiva si configura quando in una determinata area si operi un ripetuto accumulo di rifiuti con la tendenza alla permanenza nel sito. La realizzazione e gestione di una discarica priva di autorizzazione ha natura di reato permanente e le pene previste sono più gravi qualora la discarica venga destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna consegue obbligatoriamente la confisca dell’area adibita a discarica abusiva, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino da ottemperarsi prima dell’acquisizione definitiva dell’area al patrimonio pubblico. La norma considera responsabile anche il proprietario dell’area se ne ha consapevolmente consentito l’utilizzo.
L’art.256 contempla altresì il reato di illecita miscelazione dei rifiuti pericolosi, nonché la violazione delle disposizioni sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari.
- L’art.256 bis, che è stato inserito con il decreto “*terra dei fuochi*”, contempla il delitto di “*combustione illecita dei rifiuti*”. La norma sanziona pesantemente chiunque appicchi il fuoco a rifiuti abbandonati o depositati senza controllo (anche se il rogo è circoscritto). Sono previste aggravanti di pena se il fuoco viene appiccato a rifiuti pericolosi. La disposizione prevede anche un’altra fattispecie delittuosa punendo colui che deposita o gestisce o traffica illecitamente i rifiuti in funzione della loro successiva combustione. Sono previste ulteriori circostanze aggravanti quando il reato di combustione illecita è commesso nell’ambito di attività di impresa o comunque di attività organizzata, nonché quando il delitto è commesso in territori dichiarati in stato di emergenza nel settore dei rifiuti ai sensi della l.225/1992. Anche per tali fattispecie di reato è prevista la confisca obbligatoria.

- L'art.257 sanziona le condotte illecite in materia di bonifica dei siti contaminati, punendo, ad esempio, colui che provoca l'inquinamento e non provvede a comunicare l'episodio inquinante e ad effettuare la bonifica del sito contaminato. (si tratta di un reato omissivo).
- L'art.258 contempla le violazioni degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di tracciabilità dei rifiuti.
- L'art.259 punisce due diverse fattispecie di reato : la spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi delle disposizioni regolamentari europee e la spedizione di rifiuti in violazione delle norme regolamentari europee.
- L'art.260 contempla il grave reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti per il quale prevede un rigoroso apparato sanzionatorio. La pena per questo delitto può arrivare a 6 anni di reclusione (otto anni per il caso di traffico illecito di rifiuti radioattivi). In caso di condanna è prevista la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la P.A.. La fattispecie criminale prevista in detta disposizione ha dato impulso alle indagini nel settore dei rifiuti allungando i termini di prescrizione trattasi di un reato doloso che, quindi, richiede la consapevolezza di conseguire un ingiusto profitto . La condotta incriminata può attenersi ad ogni fase della gestione dei rifiuti.

1.5.2. I REATI AMBIENTALI NEL CODICE PENALE.

- Il codice penale prevede le seguenti singole fattispecie di reati ambientali:
- incendio boschivo (423 bis c.p.)
- inondazione, frana, valanga (426 c.p.)
- danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (427 c.p.)
- crollo di costruzioni o altri disastri (434 c.p.) se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità
- avvelenamento di acque e di sostanze alimentari (439 c.p.)
- distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione (499 c.p.)
- diffusione di una malattia delle piante o degli animali (500 c.p.)
- uccisione di animali (544 bis c.p.)
- maltrattamento di animali (544 ter c.p.)
- spettacoli o manifestazioni vietati (544 quater c.p.)
- divieto di combattimenti tra animali (544 quinquies c.p.)
- getto pericoloso di cose (674 c.p.)

- danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale (733 c.p.) e distruzione o deturpamento di bellezze naturali (734 c.p.)

1.5.3. LEGGE SUGLI ECOREATI.

E' stata definitivamente approvata dal Senato il 19 maggio 2015 la riforma della disciplina dei reati ambientali.

Il provvedimento, nato inizialmente alla Camera come AC 957 (Micillo, presentato a maggio 2013) e poi confluito nel testo unificato (a tre firme)⁵⁶, introduce nuovi delitti a salvaguardia dell'ambiente, stabilendo pene più gravi rispetto all'attuale sistema sanzionatorio che attualmente punisce tali illeciti prevalentemente attraverso contravvenzioni e sanzioni amministrative previste dal Codice dell'ambiente (D.lgs. n. 152 del 2006).

Fino alla riforma del 2015 mancava una previsione di carattere generale in grado di sanzionare le ipotesi di danneggiamento e compromissione dell'ecosistema. Per sopperire a tale lacuna si faceva riferimento alla figura del "disastro innominato" descritto nell'art. 434 c.p. La legge n. 68/2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha finalmente introdotto nel codice penale il titolo VI-bis (452 bis- 452 terdecies), intitolato "Dei delitti contro l'ambiente", che contempla le specifiche fattispecie di seguito esaminate.

1.5.3.1. INQUINAMENTO AMBIENTALE.

L'art. 452 bis c.p. sanziona chiunque cagiona abusivamente una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Pene più gravi sono previste quando l'inquinamento colpisce un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette.

1.5.3.2. DISASTRO AMBIENTALE.

L'art. 452 quater che disciplina il disastro ambientale, prevede che, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p. (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi), chiunque cagiona abusivamente un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Il reato di disastro ambientale si configura nelle seguenti ipotesi:

- alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione comporta oneri particolarmente elevati o l'emanazione di provvedimenti eccezionali;
- offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, del numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Se il disastro è prodotto all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, o in danno di animali o vegetali protetti, la pena è aumentata. Il reato di disastro ambientale colma la lacuna dell'art. 434 c.p.

⁵⁶ <http://documenti.camera.it/leg17/dossier/Pdf/GI0063A.pdf>

1.5.3.3. INQUINAMENTO E DISASTRO AMBIENTALE COLPOSI.

L' art. 452 quinquies c.p prevede diminuzioni di pena per le ipotesi colpose dei reati di inquinamento e disastro ambientale, nonché ulteriori diminuzioni se il reato è solo di pericolo.

1.5.3.4. TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOTTIVITÀ.

A meno che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 452 sexies del codice penale punisce con la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 10.000 a euro 50.000 *"chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività"*.

La pena è aumentata se dal fatto consegue il pericolo di compromissione o deterioramento:

- delle acque, dell'aria, di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se poi il fatto mette in pericolo la vita o l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

1.5.3.5. IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO.

L'art. 452 septies punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque, a meno che il fatto costituisca più grave reato, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti.

1.5.3.6. ASSOCIAZIONE A DELINQUERE NEI REATI AMBIENTALI.

Quando l'associazione per delinquere (art. 416) è diretta, in via esclusiva o concorrente, a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis, le pene previste dall'art. 416 sono aumentate. Quando poi l'associazione di tipo mafioso (art. 416 bis) è finalizzata a commettere uno dei reati ambientali previsti dal titolo VI bis o ad acquisire, gestire, controllare attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti o servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dall'art. 416 bis sono aumentate. Le pene contemplate nelle due ipotesi analizzate sono ulteriormente aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

1.5.3.7. AGGRAVANTE AMBIENTALE.

L'art. 452 novies c.p. prevede un incremento di pena quando un fatto già previsto come reato è commesso per eseguire uno o più dei delitti ambientali.

1.5.3.8. RAVVEDIMENTO OPEROSO.

Le pene previste per i delitti di cui al titolo VI bis c.p, per il delitto di associazione per delinquere (art. 416 c.p) aggravato ai sensi dell'art. 452 octies, per il delitto di cui all'art. 260 del dlgs. n. 152/2006 e

successive modificazioni, ex art. 452 decies c.p., sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi:

- si adopera per evitare che l'attività delittuosa produca conseguenze ulteriori o prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
- provveda concretamente a mettere in sicurezza, bonificare e, ove possibile, ripristinare lo stato dei luoghi.
- aiuta concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

1.5.3.9. CONFISCA EX ART. 452 UNDECIES C.P.

In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p) per i delitti di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività, impedimento del controllo e associazione a delinquere per reati ambientali, è sempre ordinata la confisca del prodotto o del profitto del reato o delle cose che servirono per commettere il reato, a meno che non appartengano a persone estranee all'illecito penale.

Quando, dopo la condanna per uno dei delitti previsti dal titolo VI bis c.p., è disposta la confisca di beni, ma non sia possibile realizzarla, il giudice individua beni di valore equivalente che si trovano nella disponibilità, anche per interposta persona, del condannato e ne ordina la confisca. I beni confiscati o i loro eventuali proventi sono messi a disposizione della pubblica amministrazione competente e vincolati ad essere utilizzati alla bonifica dei luoghi. La confisca non si applica quando l'imputato abbia efficacemente messo in sicurezza e, ove necessario, abbia bonificato e ripristinato lo stato dei luoghi.

1.5.3.10. RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI.

L'art. 452 duodecies c.p., dispone che il Giudice, quando emette sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p, per uno dei reati ambientali del titolo VI bis c.p., ordini il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, con obbligo di esecuzione a carico dei responsabili.

1.5.3.11. OMESSA BONIFICA.

L'art. 452 terdecies c.p. statuisce che, tranne i casi in cui il fatto costituisca più grave reato, chi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, e non provveda a bonificare, ripristinare o recuperare lo stato dei luoghi, sia punito con la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

CAPITOLO II: LA SITUAZIONE TOSCANA.

2.1. NORMATIVA REGIONALE.

Le disposizioni normative di riferimento sono contenute:

Nella L.R n.25/1998 “norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati” e s.m.i;
nella L.R n. 61/2007 “modifiche alla legge regionale n.25/1998 e norme per la gestione integrata dei rifiuti;

Nella L.R 69/2011 che ha istituito le attuali Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Le Autorità si caratterizzano quali enti di diritto pubblico, rappresentativi di tutti i Comuni dell'ambito territoriale ottimale di riferimento, dotati di personalità giuridica, con funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo del servizio di gestione dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. In particolare alle autorità competono:

la pianificazione di dettaglio della gestione dei rifiuti attraverso il piano di ambito nel rispetto del piano regionale; l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la regolazione delle tariffe, il controllo sulla qualità del servizio e l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di inadempienza del gestore.

Nella L.R 61/2014. Con la legge regionale 25/1998 le funzioni amministrative in materia ambientale erano state trasferite alla provincia. A seguito della pronuncia della Corte costituzionale dette funzioni sono state riallocate in capo alla regione. In particolare la L.R. 61/2014 ha trasferito alla Regione le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale ed autorizzazione alla realizzazione ed alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento rifiuti.

Inoltre la legge elimina il livello di programmazione interprovinciale riportandone i contenuti al piano regionale e al piano di ambito modificando la legge regionale 25/1998.

La Regione Toscana con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2013, n. 106 è stato adottato il “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), che fissa i seguenti obiettivi al 2020:

- a) la prevenzione della formazione dei rifiuti, con una riduzione dell'intensità di produzione dei rifiuti procapite (da 20 a 50 kg/ab) e per unità di consumo;
- b) la raccolta differenziata dei rifiuti urbani fino al 70% del totale dei rifiuti urbani, passando da 900.000 t/a a circa 1,7 milioni di t/a;
- c) realizzare un riciclo effettivo di materia da rifiuti urbani del 60%;
- al fine del raggiungimento degli obiettivi indicati si richiedeva di:
 - a) attuare sistemi di raccolta domiciliare (es. porta a porta) o di prossimità che coinvolgano almeno il 75%-80% della popolazione regionale;

- b) qualificare e potenziare la capacità di trattamento dei rifiuti organici (compostaggio o digestione anaerobica) anche attraverso la riconversione di linee di stabilizzazione dei TMB (impianti di trattamento meccanico biologico);
 - c) portare il recupero energetico dal 13% al 20% dei rifiuti urbani, al netto degli scarti da RD, corrispondente a circa 475.000 t/a;
 - d) portare i conferimenti in discarica dal 42% ad un massimo del 10% dei rifiuti urbani, corrispondente a circa 237.000 t/a complessive;
- Si ricorda, inoltre, come con DGRT n. 1094 del 08.11.2016 (*“Modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati per la razionalizzazione del sistema impiantistico di trattamento dei rifiuti – Avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della l.r. 65/2014”*) si è deliberato di avviare il procedimento di modifica del PRB, in quanto si è reso necessario prevedere:
- a) l’eliminazione dell’impianto di trattamento termico di Selvapiana (comune di Rufina, provincia di Firenze) e del suo ampliamento, previsto ma non realizzato;
 - b) l’inserimento dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) già realizzato presso la discarica di Legoli (comune di Peccioli, provincia di Pisa);

Con la L.R. 48/2018 (norme in materia di economia circolare), che interviene sugli strumenti della programmazione regionale, si prevede l’individuazione di contenuti ed obiettivi minimi dei piani di settore in sede di Programma regionale di Sviluppo (PRS), finalizzati ad attuare la transizione verso l’economia circolare, determinando, oltre al maggior coordinamento degli strumenti di programmazione, una semplificazione nell’integrazione delle politiche europee e nazionali in materia, che, in particolare sul tema dell’economia circolare, risultano in costante aggiornamento.

Infine, preme ricordare il progetto “Arcipelago Pulito” che la Regione Toscana aveva tenuto a battesimo un anno fa nello spicchio di Tirreno davanti a Livorno con il coinvolgimento di una locale cooperativa di pescatori, ma anche di Legambiente, la Guardia Costiera, l’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Unicoop Firenze, la società Labromare che gestisce la raccolta dei rifiuti nel porto e Revet che li ricicla. Il valore aggiunto, rispetto ad esperienze simili portate avanti in altri mari e in altre parti del mondo, stava proprio nell’aver saputo creare una filiera completa, dalla raccolta del rifiuto alla sua analisi e trattamento e, quando possibile, recupero in un impianto idoneo. Da questo punto di vista è stato il primo progetto in Italia e in Europa. A tale fine preme ricordare come la Legge di bilancio Nazionale 2019 (L. 145/2018), contenga disposizioni volte a ridurre i rifiuti di plastica e quindi la presenza dei medesimi nelle acque marine.⁵⁷

⁵⁷ I comma da 73 a 77 dell’art. 1 riconoscono un credito d’imposta nella misura del 36% delle spese sostenute dalle imprese per l’acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica nonché per l’acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio; - il comma 802 dell’art. 1 detta disposizioni (che vengono inserite nel nuovo articolo 226-quater del D.Lgs. 152/2006) finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso e a favorirne la raccolta e il riciclaggio. A tal fine vengono invitati i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023, ad adottare una serie di iniziative (modelli di raccolta e riciclo, utilizzo di biopolimeri, elaborazione di standard qualitativi dei prodotti, sviluppo di tecnologie innovative, attività di informazione, ecc.). Lo stesso comma prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, di un fondo (con una dotazione di 100.000 euro, a decorrere dal 2019) destinato a finanziare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca.

2.2. I RIFIUTI URBANI E SPECIALI IN TOSCANA.

Dal rapporto sui rifiuti urbani, di recente pubblicato da Ispra⁵⁸, emerge che, nel 2017, ogni cittadino italiano ha prodotto 489 kg per abitante, quantitativo lievemente inferiore a quello prodotto lo scorso anno.

I valori più alti di produzione pro capite si registrano al Centro, 538 kg per abitante, ma con una contrazione di 10 kg rispetto all'anno precedente, mentre, nel Nord Italia, il pro capite è di poco superiore a 500 kg, anche qui in via di riduzione, 7 kg meno, infine, al Sud, il dato si attesta a 442 kg, con una riduzione di 8 kg rispetto al 2016. Per quanto riguarda invece la raccolta differenziata, nel 2017, a livello nazionale la percentuale ha raggiunto il 55,5%, con una crescita di tre punti rispetto al 2016.

In valore assoluto, i rifiuti raccolti in modo differenziato sono circa 16,4 milioni di tonnellate:

- circa 9,2 milioni di tonnellate al Nord, pari al 66,2%
- 3,4 milioni di tonnellate al Centro, pari al 51,8%
- 3,8 milioni di tonnellate al Sud, pari al 41,9%

La raccolta differenziata pro capite nazionale raggiunge 272 kg abitante per anno. Al Nord si raggiungono i 333 kg abitante/anno (+5 kg rispetto al 2016), al Centro si registrano 279 kg procapite (+13 kg abitante/anno) e al Sud si arriva a 185 kg per abitante.

La raccolta differenziata della frazione organica, ovvero rifiuti biodegradabili provenienti da cucine, mense, manutenzione giardini e parchi, raccolta presso i mercati e da compostaggio domestico, è pari a 6,6 milioni di tonnellate, in aumento di 1,6% rispetto al 2016.

La raccolta differenziata della frazione cellulosica (carta e cartone) si attesta a 3,3 milioni di tonnellate, con una crescita dell'1,8% rispetto al 2016; il quantitativo raccolto al Nord e al Centro si mantiene sostanzialmente invariato mentre cresce al Sud (+ 6,2% rispetto al 2015). La frazione organica e quella cellulosica rappresentano insieme il 60% del totale della raccolta differenziata del 2017. Queste, insieme a legno e tessuti, rappresentano i cosiddetti rifiuti urbani biodegradabili.

La raccolta differenziata del vetro supera i 2 milioni di tonnellate, con una crescita dell'8,2% rispetto al 2016. Per i rifiuti in legno si registra, tra il 2016 e il 2017, un aumento della raccolta dell' 8,2%. I quantitativi intercettati in modo differenziato superano le 800 mila tonnellate di cui il 16% rappresentato da rifiuti da imballaggio. Fa registrare segno positivo anche la raccolta dei rifiuti metallici (+8%), attestandosi a 320 mila tonnellate nel 2017. Per questa frazione si stima che il 43% circa del totale raccolto sia rappresentato da imballaggi. Per quanto riguarda, infine, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), il quantitativo raccolto si attesta a oltre 240 mila tonnellate, dato più

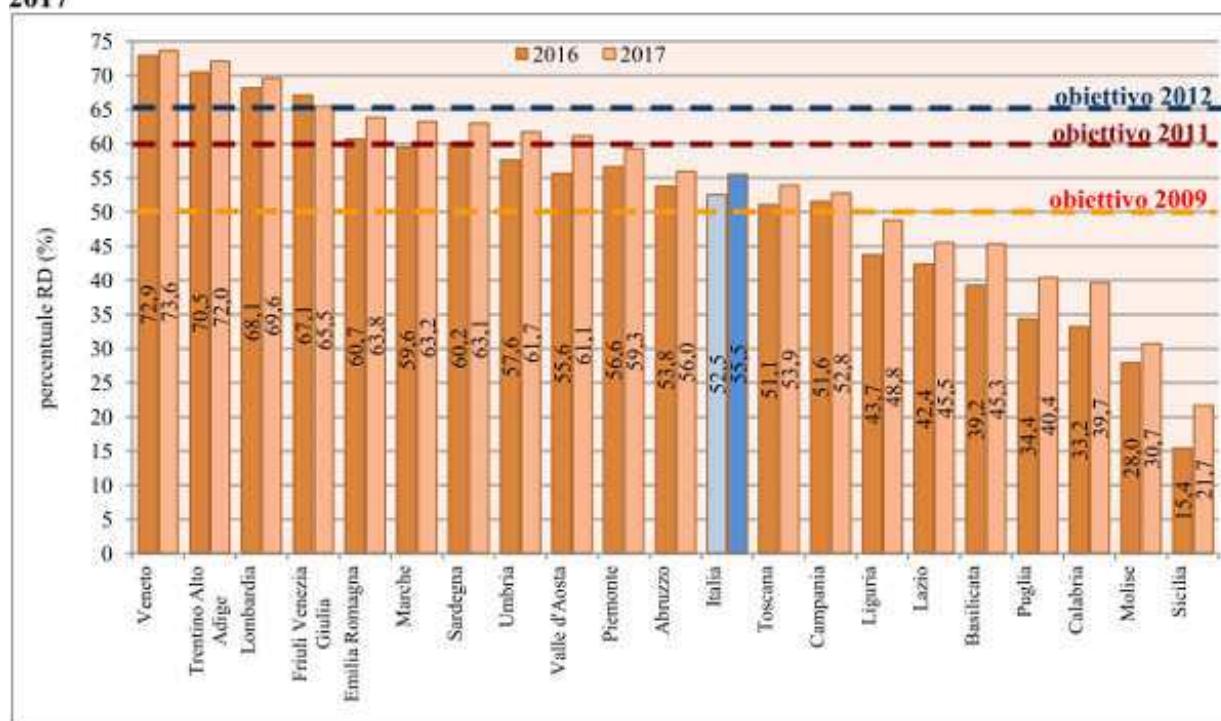
⁵⁸ <http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/RapportoRif297.pdf> In data 21 novembre 2018 la Commissione d'inchiesta ha audito anche ISPRA. I dati che qui si riportano sono emersi anche durante tale audizione. Cfr. verbale n. 10 del 21 novembre 2018. “Nel 2016 sono stati prodotti in Toscana 2,3 milioni di tonnellate dei rifiuti con un incremento dell'1,4 per cento rispetto all'anno precedente. I rifiuti urbani della Regione Toscana costituiscono circa il 35 per cento di quelli prodotti dal centro Italia e l'8 per cento di quelli prodotti sull'intero territorio Nazionale. Il pro-capite della Regione Toscana è 616 chili abitante per anno ed è superiore sia al pro-capite del centro Italia che al pro-capite Nazionale.”

contenuto rispetto a quello pubblicato dal Centro di Coordinamento RAEE, che stima una raccolta di oltre 296 mila tonnellate.

2.2.1. LA PRODUZIONE DEI RIFIUTI URBANI A LIVELLO REGIONALE.

Quasi tutte le regioni italiane fanno registrare una riduzione nella produzione di rifiuti urbani nel 2017. Le maggiori contrazioni si registrano in Umbria (-4,2%), Molise (-3,1%), Basilicata (-2,8%), Toscana (-2,6 %). La regione con la maggiore produzione pro capite di rifiuti urbani è l'Emilia - Romagna, 642 kg per abitante anno (1,7% in meno rispetto al 2016), seguita dalla Toscana, 600 kg procapite (2,6% in meno rispetto al 2016). La Toscana fa registrare percentuali di raccolta differenziata del 53,9%. La regione con la più alta percentuale si è confermata il Veneto, con 73,65%.

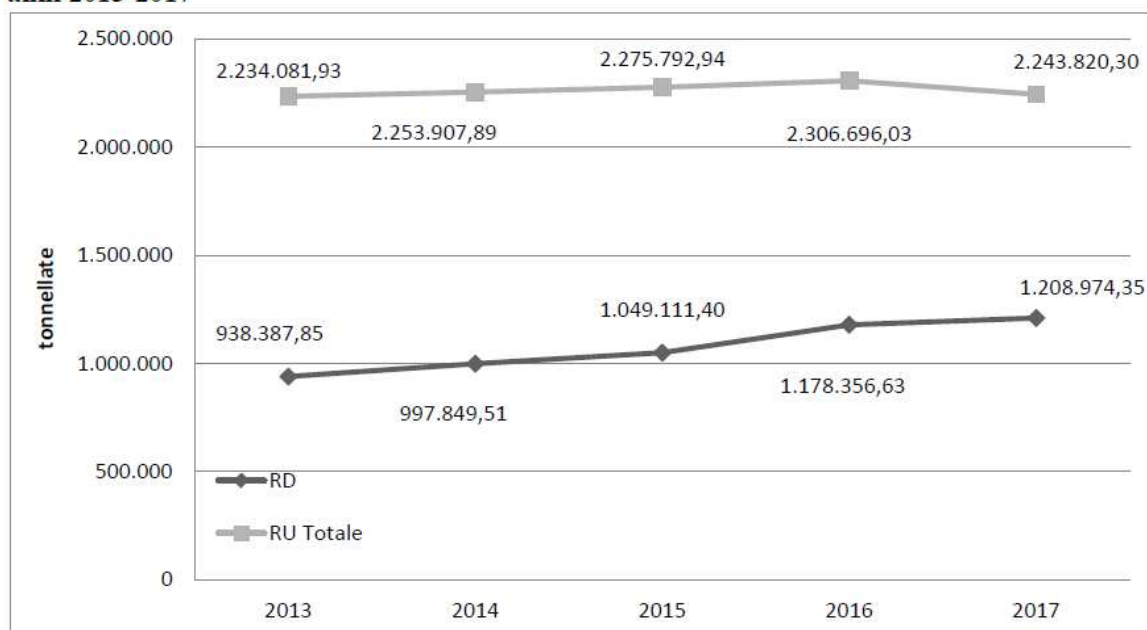
Figura 2.22 – Percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani per regione, anni 2016 - 2017



Fonte: ISPRA

Tabella 9.1 - Produzione e RD regionale, anni 2013-2017

Anno	Popolazione	RU indifferenziato	RD	ingombranti a smaltimento	RU Totale	Pro capite RU	Pro capite RD	Percentuale RD
(tonnellate)					(kg/ab.*anno)		(%)	
2013	3.750.511	1.256.187,53	938.387,85	39.506,54	2.234.081,93	595,7	250,2	42,0
2014	3.752.654	1.215.693,90	997.849,51	40.364,48	2.253.907,89	600,6	265,9	44,3
2015	3.744.398	1.200.884,33	1.049.111,40	25.797,22	2.275.792,94	607,8	280,2	46,1
2016	3.742.437	1.117.880,05	1.178.356,63	10.459,35	2.306.696,03	616,4	314,9	51,1
2017	3.734.867	1.026.208,50	1.208.974,35	8.637,45	2.243.820,30	600,8	323,7	53,9

Figura 9.1 – Confronto tra la produzione e la raccolta differenziata della regione Toscana anni 2013-2017

Per dovere di completezza si riporta l'affermazione contenuta nella relazione della Commissione d'inchiesta parlamentare:

*“Il sistema impiantistico di recupero, riciclo e trattamento dei rifiuti nella regione Toscana appare, in generale, abbastanza vetusto, con necessità di frequenti interventi di manutenzione, non sempre sufficienti a una corretta gestione dei rifiuti. Spicca innanzitutto la carenza di impianti dedicati alla gestione intermedia del ciclo dei rifiuti (biodigestori); gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) presenti vanno rinnovati; le discariche disponibili sono pressoché esaurite. In particolare, allo stato attuale, il sistema di gestione dei rifiuti urbani si avvale di alcuni impianti di trattamento e smaltimento finale della frazione umida e dei rifiuti urbani residui, collocati nelle diverse province come di seguito illustrato”.*⁵⁹

⁵⁹ http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/049/INTERO.pdf

Gestione dei rifiuti urbani

Tabella 9.15 - Impianti di compostaggio dei rifiuti (tonnellate) – Toscana, anno 2017

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Totale rifiuti trattati	Tipologie del rifiuto trattato				(2) Tecnologia fase di bioossidazione	Output dell'impianto				
				Frazione umida (20 01 08)	Verde 20 02 01	Fanghi	(1) Altro		Quantità dei prodotti in uscita				Totale output
									(3) acv	(4) acm	altro	scarti	
MS	Massa (5)	40.000	26.596	17.146	9.421		29	csa + cr	75	170	(6) 5.223	(7) 13.669	19.137
LU	Viareggio	25.200	22.147		21.094		1.053	cr	5.049			42	5.091
FI	Borgo S. Lorenzo	35.000	31.034	29.113	1.921			br (biocelle)		1.251		11.731	12.982
FI	Montespertoli	180.000	102.887	91.626	8.063		3.198	br (biocelle)		15.003	(8) 2.238	40.082	57.323
FI	Sesto Fiorentino (5)	86.000	57.693	46.246	7.880		3.567	br (biocelle)	2.200	5.592		16.708	24.500
LI	Porto Azzurro (5)	13.500	1.675	1.235	440			csa		nd		566	566
PI	Castelnuovo Val di Cecina	2.500	132		127		5	cr	132				132
PI	Pomarance	25.000	26.438		15.441		10.997	cr	nd				
PI	Pontedera	21.000	4.710	3.478	1.232			csa		nd		104	104
AR	Anghiari	8.000	9.922		5.440		4.482	cr		nd			
AR	Arezzo (5)	23.000	21.475	21.435	40			csa + cr		1.437		5.274	6.711
AR	Terranuova Bracciolini (5)	15.000	12.061	12.061				cr		603		2.900	3.503
SI	Abbadia S. Salvatore	13.000	11.651	10.132	1.519			csa		1.994	(9) 419	5.808	8.221
SI	Asciano (5)	25.000	15.722	13.361	2.361			csa + cr		3.825		4.666	8.491
SI	Siena	2.600	1.491		1.491			cr	1.491				1.491
GR	Grosseto (5)	33.700	18.399	13.938	4.461			br (biotunnel) + cr		1.638		8.488	10.126
GR	Monterotondo Marittimo	26.100	8.912	1.399	2.264	5.129	120	cr			2.100	3.849	5.949
Totale		574.600	372.945	261.170	83.195	5.129	23.451		8.947	31.513	9.980	113.887	164.327

Note:

(1) Rifiuti di carta, cartone, legno, rifiuti dei mercati, rifiuti provenienti da comparti industriali (agroalimentare, tessile, carta, legno), rifiuti da trattamento aerobico e anaerobico dei rifiuti.

(2) Tecnologia di trattamento adottata: csa= cumuli statici aerati; cr= cumuli periodicamente rivoltati; br=bioreattori (cilindri rotanti, silos, biocelle, biotunnel, biocontainer, reattore a ciclo continuo, trincee dinamiche aerate).

(3) Acv= ammendante compostato verde.

(4) Acv= ammendante compostato misto.

(5) Linea di compostaggio dell'impianto TMB (Tabella 9.16) dedicata al recupero della frazione organica da raccolta differenziata. La quantità autorizzata è relativa alla sola linea di compostaggio.

(6) Il prodotto in uscita indicato in "Altro" è costituito da ammendante vegetale semplice non compostato e biomassa.

(7) Il quantitativo di scarti prodotti è comprensivo della quota di percolato (190703) stimata dall'impianto.

(8) Il prodotto in uscita indicato in "Altro" è costituito da ammendante vegetale semplice non compostato.

(9) Il prodotto in uscita indicato in "Altro" è costituito da compost fuori specifica.

Fonte: ISPRA

Tabella 9.16 – Impianti di trattamento meccanico biologico - Toscana, anno 2017

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Totale rifiuti trattati	Tipologie del rifiuto trattato				(1) Tipologia e (2) modalità di biostabilizzazione	(3) Tecnologia	Output dell'impianto			
				RU indiff. (20 03 01)	RU pretrattati (19 xx xx)	Altri RU	RS			(4) Residui in uscita	Quantità prodotta	(5) Destinazione	Totale output
AR	Arezzo	86.000	73.270	73.270				S+BS df	cr	BS	5.274	Discarica	69.946
										FS	40.193	Incenerimento con recupero di energia	
										FS	24.479	Discarica	
AR	Terranuova Bracciolini	120.000	71.854	71.854				S+BS df	cr	BS	10.051	Discarica	68.850
										FS	57.272	Discarica	
										Metalli ferrosi	327	Racupero di materia	
FI	Sesto Fiorentino	150.000	117.535	114.574	2.961			S+BS+CSS df	br (biocelle)	Percolato	1.200	Imp. depurazione	107.355
										BS	14.471	Copertura discarica	
										CSS	28.859	Incenerimento con recupero di energia	
										CSS	832	Messa in riserva	
										CSS	6.164	Raffinazione CSS	
										FS	11.748	Incenerimento con recupero di energia	
										FS	35.169	Discarica	
										FS	8.800	Messa in riserva	
										Percolato	13	Imp. depurazione	
										Metalli ferrosi	1.299	Racupero di materia	
GR	Grosseto	142.586	115.607	115.607				S+BS+BE+CSS df		CSS	9.664	Incenerimento con recupero di energia	67.108
										CSS	991	Messa in riserva	
										CSS	819	Discarica	
										CSS	1.845	Concenerimento/cementificio/ prod. energia elettrica	
										BS	41.647	Discarica	
										FS	1.508	Incenerimento con recupero di energia	
										FS	5.580	Discarica	
										Metalli ferrosi	4.072	Racupero di materia	

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Totale rifiuti trattati	Tipologie del rifiuto trattato				(1) Tipologia e (2) modalità di biostabilizzazione	(3) Tecnologia	Output dell'impianto			
				RU indiff. (20 03 01)	RU pretrattati (19 xx xx)	Altri RU	RS			(4) Residui in uscita	Quantità prodotta	(5) Destinazione	Totale output
LI	Rosignano Marittimo	86.800	46.742	46.606		136		S+Tritovagliatura+BS df	csa+cr	Metalli non ferrosi	139	Recupero di materia	44.722
										Percolato	843	Imp. depurazione	
										FS	25.848	Discarica	
										FS	7.149	Incenerimento con recupero di energia	
										BS	11.584	Recupero di materia	
										Metalli ferrosi	141	Recupero di materia	
LI	Porto Azzurro	30.000	9.982	9.982				S+BS df	csa	Fraz Umida	1.731	Biostabilizzazione	8.979
										FS	5.708	Discarica	
										BS	1.360	Recupero di materia	
										Percolato	180	Imp. depurazione	
LI	Livorno	105.000	55.201	55.201				S+ Tritovagliatura		FS	48.472	Incenerimento con recupero di energia	54.187
										FS	374	Discarica	
										Metalli ferrosi	778	Recupero di materia	
										Percolato	5	Imp. depurazione	
										Fraz Umida	4.558	Biostabilizzazione	
										BS	16.752	Discarica	
LU	Massarosa	140.000	82.899	82.899				S+BS+CSS df	br (trincea din. aerata) + cr	FS	1.671	Recupero di materia	76.113
										FS	33.860	Discarica	
										CSS	18.556	Incenerimento con recupero di energia	
										Legno	46	Recupero di materia	
										Metalli ferrosi	806	Recupero di materia	
										Percolato	4.422	Impianto di depurazione	
MS	Massa	130.000	97.528	84.297	13.231			S+BS df	csa	BS	29.620	Recupero di materia	96.403
										BS	17.355	biostabilizzazione	
										FS	3.166	Incenerimento con recupero di energia	
										FS	43.946	Discarica	
										Percolato	1.660	Imp. depurazione	
										Metalli ferrosi	656	Recupero di materia	
MS	Aulla	90.000	20.055	3.186		10.383	6.486	S+CSS df	cr	FS	4.191	Discarica	10.559
										FS	3.331	Recupero di materia	
										CSS	1.412	Co-incenerimento/prod. energia elettrica	
										Legno	1.356	Recupero di materia	
										Plastica e gomma	97	Recupero di materia	

Provincia	Comune	Quantità autorizzata	Totale rifiuti trattati	Tipologie del rifiuto trattato				(1) Tipologia e (2) modalità di biostabilizzazione	(3) Tecnologia	Output dell'impianto			
				RU indiff. (20 03 01)	RU pretrattati (19 xx xx)	Altri RU	RS			(4) Residui in uscita	Quantità prodotta	(5) Destinazione	Totale output
										Metalli ferrosi	111	Recupero di materia	70.414
										Percolato	61	Imp. depurazione	
PI	Peccioli	120.000	81.098	75.420	5.678		S+BS		FS	29.277	Discarica		
									BS	8.479	Discarica		
									BS	364	Copertura discarica		
									Fraz. org. non compostata	3.419	Copertura discarica		
									Fraz. org. non compostata	27.427	Discarica		
									Metalli ferrosi	1.424	Recupero di materia		
									Metalli non ferrosi	24	Recupero di materia		
									BS	1.220	Copertura discarica		
PT	Pistoia	51.100	28.670	26.949		1.721	S+BS df	csa	BS	556	Discarica	28.363	
									Fraz. org. non compostata	1.804	Discarica		
									FS	24.783	Discarica		
PT	Montsummano Terme	43.200	29.137	28.871		266	S+BS df	csa	BS	7.599	Copertura discarica	26.863	
									FS	19.264	Discarica		
									FS	60.693	Discarica		
PO	Prato	150.000	79.699	73.241	3.226	2.841	391	S+CSS		FS	8.926	Incenerimento con recupero di energia	77.744
										Fraz. Umida	5.678	Biostabilizzazione	
										CSS	2.328	Incenerimento con recupero di energia	
										Metalli ferrosi	119	Recupero di materia	
										FS	28.329	Incenerimento con recupero di energia	
SI	Asciano	95.000	49.967	49.967			S+BS df	csa-cr	FS	10.187	Discarica	48.891	
									Percolato	802	Imp. depurazione		
									Metalli ferrosi	80	Recupero di materia		
									BS	204	Incenerimento con recupero di energia		
									BS	9.289	Discarica		
									BS	856.497			856.497
Totale		1.539.686	959.244	911.924	25.096	15.347	6.877						

Note:

(1) Tipologia di impianto: S= selezione; BS= biostabilizzazione; BE= bioessiccazione; produzione CSS

(2) Modalità di biostabilizzazione: u= flusso unico (rifiuto urbano misto tal quale); df= differenziazione di flusso (frazione umida dopo selezione).
 (3) Tecnologia di trattamento biologico aerobico adottata: csa= cumuli statici aerati; cr= cumuli periodicamente rivoltati; br= bioreattori (cilindri rotanti, silos, biocelle, biotunnel, biocontainer, reattore a ciclo continuo, trincee dinamiche aerate).
 (4) Tipologia dei materiali in uscita: BS= biostabilizzato; BE= bioessiccato; FS= frazione secca; fraz. Umida; fraz. org. non compostata (190501); CSS
 (5) Destinazione finale (discarica, incenerimento, produzione CSS, ecc.).
 Fonte: ISPRA

Tabella 9.17 - Impianti di incenerimento RU – Toscana, anno 2017

Provincia	Comune	RU	Da trattamento di RU	RS	Recupero energetico termico	Recupero energetico elettrico
		(t/a)	(t/a)	(t/a)	(MWh)	(MWh)
PT	Montale	24.249	24.709	308		26.661
LI	Livorno	828	74.229	1.063		42.656
PI	Pisa	35.759	1.695	734		14.875
AR	Arezzo	172	40.193			17.421
SI	Poggibonsi	35.757	33.368	646		45.606
Totale		96.764	174.194	2.751		147.220

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; NP = non pericolosi; P = pericolosi.

Fonte: ISPRA

Tabella 9.18 - Impianti di coincenerimento RU – Toscana, anno 2017

Provincia	Comune	Totale RU	RU	Da trattamento di RU	Da trattamento di RS	Altri RS	
		(t/a)	(t/a)	(t/a)	(t/a)	NP (t/a)	P (t/a)
AR	Castel Focognano	10.196		10.196	17.027		
Totale		10.196		10.196	17.027		

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; NP = non pericolosi; P = pericolosi.

Fonte: ISPRA

Tabella 9.19 - Discariche per rifiuti non pericolosi che smaltiscono RU - Toscana (tonnellate), anno 2017

Provincia	Comune	Volume autorizzato	Capacità residua al 31/12/2017	RU smaltiti	Da trattamento di RU	RS
		(m³)	(m³)	(t/a)	(t/a)	(t/a)
AR	Terranuova Bracciolini	5.287.768	751.195	9.011	151.403	119.598
FI	Montespertoli	750.000	82.000	14.014	72.648	3.220
GR	Civitella Paganico	1.960.836	735.313	3.014	32.203	533
LI	Piombino	n.d.	200.000		38.031	190.279

Provincia	Comune	Volume autorizzato	Capacità residua al 31/12/2017	RU smaltiti	Da trattamento di RU	RS
		(m³)	(m³)	(t/a)	(t/a)	(t/a)
LI	Rosignano Marittimo	5.965.000	307.884	10.036	77.033	247.916
PI	Peccioli	4.490.000	871.303	769	246.084	54.960
PT	Monsummano Terme	1.075.000	10.500	386	19.264	1
SI	Abbadia S.S.	350.000	67.000	6.190	42.460	22.940
Totale				43.422	679.126	639.446

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; n.d. = dato non disponibile.

Fonte: ISPRA

Da segnalare dunque che in Toscana nel 2017 risultano attivi 5 inceneritori con recupero di energia da rifiuti urbani (4 oggi, con l'interruzione, nel 2018, dell'attività dell'impianto di Pisa) e che nel Piano regionale rifiuti risulta ancora la previsione dell'inceneritore di Case Passerini.

Stando alle stime dell'Ispra, oggi ci sono in Italia circa una quarantina di impianti che bruciano rifiuti distribuiti non uniformemente nel territorio italiano. Infatti, il 63% di questi è collocato nelle regioni settentrionali. Per esempio, la Lombardia ne ha 13, l'Emilia Romagna 8, il Veneto 2 e uno ciascuno per il Piemonte, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Al centro Italia, invece, ce ne sono 8, tra Toscana (5) e Lazio (3). Al Sud, infine, ce ne sono 7, dove sia la Sicilia che l'Abruzzo sono tra le poche regioni che non ne hanno neanche uno.⁶⁰

2.2.2. RIFIUTI SPECIALI.

Dal rapporto sui rifiuti speciali, anch'esso di recente pubblicato da Ispra⁶¹, si apprende che nel 2016 la produzione totale di rifiuti speciali ha raggiunto quasi 135,1 milioni di tonnellate, di cui 9,6 milioni costituiti da rifiuti speciali pericolosi. Tra il 2015-2016 si rileva un aumento della produzione totale di rifiuti speciali pari al 2%, corrispondente a circa 2,7 milioni di tonnellate; per quanto riguarda i rifiuti

⁶⁰ <https://www.wired.it/attualita/ambiente/2018/11/19/inceneritori-termovalorizzatori-italia/>

⁶¹ http://www.isprambiente.gov.it/files2018/pubblicazioni/rapporti/Rapporto_285_2018.pdf

speciali non pericolosi si ha un incremento in termini quantitativi di circa 2,1 milioni di tonnellate (+1,7%) mentre la produzione di rifiuti speciali pericolosi aumenta del 5,6% corrispondente in termini quantitativi a quasi 512 mila tonnellate.

Guardando ai rifiuti speciali non pericolosi, nel 2016, i settori che maggiormente hanno prodotto questa tipologia di rifiuti risultano essere:

- costruzioni e demolizioni: 43,4% pari a 54,4 milioni di tonnellate
- trattamento rifiuti e risanamento: 26,9% pari a 33,7 milioni di tonnellate
- manifatturiero: 19,4% pari a 24,3 milioni di tonnellate
- restanti attività: 10,3% pari ad oltre 13 milioni di tonnellate

Per quanto riguarda invece i rifiuti speciali pericolosi, nel 2016, il settore manifatturiero è quello che ha prodotto la percentuale più alta, si tratta del 38,3% del totale, corrispondente a quasi 3,7 milioni di tonnellate, seguito da:

- settore che si occupa di trattamento rifiuti e risanamento, con il 30,9% pari a quasi 3 milioni di tonnellate
- settore dei servizi, del commercio e dei trasporti, con il 19,8% pari a 1,9 milioni di tonnellate, di cui 1,3 rappresentati da veicoli fuori uso.

Il rapporto ISPRA sottolinea che, a livello nazionale, il dato di produzione procapite di rifiuti speciali non pericolosi, nel 2016, raggiunge 2.229,5 kg/abitante per anno mentre per i rifiuti speciali pericolosi il dato si attesta a 158,6 kg per abitante anno.

A livello regionale, nel 2016, la Lombardia da sola ha prodotto 29,4 milioni di tonnellate di rifiuti speciali, pari al 37,8% del totale dei rifiuti speciali generati dal Nord Italia, seguita da:

- Veneto con 14,6 milioni di tonnellate
- Emilia Romagna con 13,7 milioni di tonnellate
- Piemonte con quasi 10,5 milioni di tonnellate

Nelle regioni del Centro, la quantità complessiva di rifiuti speciali prodotta è pari a 25,3 milioni di tonnellate, i maggiori valori si hanno in Toscana, con 10,5 milioni di tonnellate e nel Lazio con circa 9,2 milioni di tonnellate.

Per quanto riguarda la Toscana, nel 2016 la produzione regionale di rifiuti speciali, secondo ISPRA, si attesta a 10,5 milioni di tonnellate, il 7,8% del totale nazionale. Il 95,5% (oltre 10 milioni di tonnellate) è costituito da rifiuti non pericolosi e il restante 4,5% (473 mila tonnellate) da rifiuti pericolosi.

La grande quantità di rifiuti urbani e speciali impone una seria analisi anche a livello di distretti produttivi, finalizzata alla ricerca e sviluppo di modalità produttive, sostituzione di materie prime e imballaggi meno impattanti, e impiantistiche di riciclo e recupero innovative.

Le principali tipologie di rifiuti prodotte sono rappresentate dai rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (40,6% della produzione regionale totale) e quelli derivanti dal trattamento dei rifiuti e delle acque reflue (33,9%), rispettivamente appartenenti al capitolo 17 e 19 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione 2000/532/CE.

In merito al trattamento rifiuti e delle acque reflue si ricorda come la Commissione europea abbia deferito l'Italia alla Corte di Giustizia dell'UE (procedura di infrazione in seguito alla direttiva 91/271 del 2014/2059). Detta procedura di infrazione riguarda, con riferimento alla Toscana, 44 agglomerati urbani di oltre 2.000 abitanti. Sul punto si ricorda come già 11 di questi agglomerati abbiano risolto le proprie criticità, mentre per gli altri 33 agglomerati risultano in corso di sistemazione, sulla base di un crono programma, fatto proprio dal Ministero ed inviato alla Commissione europea, che terminerà il 31 dicembre 2021. Al fine della piena attuazione delle azioni previste la Regione Toscana, con cadenza semestrale, verifica con gli altri enti preposti lo stato di avanzamento degli interventi.

L'art. 41 del DL 109/2018⁶², convertito con modificazioni dalla L. 16/11/2018, n. 130, al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione e nelle more di una revisione organica della normativa di settore, ha fissato i valori limite per una serie di sostanze che devono essere rispettati ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi.

Nel 2016, la gestione dei rifiuti speciali nella regione Toscana, sempre secondo ISPRA, interessa 10,5 milioni di tonnellate, di cui oltre 9,9 milioni di tonnellate di rifiuti non pericolosi e oltre 596 mila tonnellate di rifiuti pericolosi. Il recupero di materia (da R2 a R12) è la forma prevalente di gestione cui sono sottoposti oltre 6 milioni di tonnellate e rappresenta il 57,5% del totale gestito.

In tale ambito il recupero di sostanze inorganiche (R5) concorre per il 39,8% al recupero totale di materia. Residuale è l'utilizzo dei rifiuti come fonte di energia (R1), pari a oltre 22 mila tonnellate (0,2% del totale gestito). Complessivamente sono avviati ad operazioni di smaltimento 3,3 milioni di tonnellate di rifiuti speciali (31,9% del totale gestito): oltre 1,1 milioni di tonnellate (10,9% del totale gestito) sono smaltite in discarica (D1), oltre 2,1 milioni di tonnellate sono sottoposte ad altre operazioni di smaltimento (D8, D9, D13, D14) quali trattamento chimico-fisico, trattamento biologico, ricondizionamento preliminare, oltre 12 mila tonnellate (0,1% del totale gestito) sono avviate a incenerimento.

La messa in riserva (R13) a fine anno prima dell'avvio alle operazioni di recupero, ammonta a oltre 999 mila tonnellate (9,5% del totale gestito), il deposito preliminare (D15) prima dello smaltimento interessa oltre 92 mila tonnellate (0,9%).

Infine, va rilevato che i rifiuti speciali esportati all'estero dalla Toscana sono oltre 77 mila tonnellate, di cui 37.059 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 40.866 tonnellate di pericolosi; i rifiuti speciali importati dall'estero, invece, sono oltre 17 mila tonnellate, di cui 15.541 tonnellate di rifiuti non pericolosi e 2.455 tonnellate di pericolosi.

Di seguito si riportano per la Toscana le discariche operative al 31/12/2016 suddivise secondo la classificazione prevista dal d.lgs. n. 36/2003 in discariche per rifiuti inerti, non pericolosi e pericolosi. Per ogni impianto censito, è riportato, il quantitativo di rifiuti smaltiti, il volume autorizzato (mc), la capacità residua (espresso in mc o tonnellate) presente alla fine dell'anno di riferimento considerato, il regime autorizzatorio e l'attività.

⁶² Nel dettaglio, la norma ha stabilito precisi limiti di emissione per gli idrocarburi (C10-C40), per gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), per le policlorodibenzodiossine e i policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), per i policlorobifenili (PCB), per Toluene, Selenio, Berillio, Arsenico, Cromo totale e Cromo VI.

Tavola 9 - Quantità di rifiuti speciali smaltiti in discarica per impianto - Toscana, anno 2016

Tavola 2 - Quantità di rifiuti speciali smaltita in discarica per impianto - Toscana, anno 2016											
Prov.	Comune	Volume autorizzato (m³)	Capacità residua al 31/12/2016		RU smaltiti (t/a)	Quantità RS smaltita (t/a)			Attività	Regime autorizzatorio	
			(m³)	(t)		TOTALE	NP	P		Data Autorizz.	Scadenza Autorizz.
Discariche per Rifiuti NON PERICOLOSI											
AR	Terranuova Bracciolini	5.287.768	1.178.330		147.265	116.843	116.843	0	CP	14/03/2011	14/03/2023
FI	Montespertoli	750.000	60.000		114.426	668	668	0	CP	22/07/2014	21/07/2024
FI	Sesto Fiorentino	590.000	n.d.	50.000	0	735	735	0	CP	21/12/2007	n.d.
GR	Scarlino	300.000	n.d.	150.000	0	30.010	30.010	0	CT	15/01/2008	15/03/2021
LI	Piombino	1.860.000	420.000		43.718	69.158	69.158	0	CP	09/12/2011	08/12/2023
LI	Rosignano Marittimo	5.965.000	659.398		48.352	274.362	274.362	0	CP	06/11/2012	06/11/2020
MS	Montignoso	1.940.000	279.000		0	74.772	49.961	24.811	CT	24/03/2012	24/03/2022
PI	Cascina	210.000	32.472		0	39.026	23.307	15.719	CP	21/04/2010	Fino ad esaurimento
PI	Peccioli	4.490.000	1.257.756		216.835	67.031	67.031	0	CP	11/11/2014	11/11/2030
PI	Pontedera	1.400.000	873.276		0	166.120	166.120	0	CP	16/04/2014	16/04/2020
PI	Volterra	200.000	n.d.	84.431	0	9.922	9.922	0	CP	07/06/2013	n.d.
PT	Monsummano Terme	1.075.000	28.500		25.998	1	1	0	n.d.	01/04/2010	31/03/2020
PT	Serravalle Pistoiese	3.010.000	1.166.119		0	127.055	119.720	7.335	CT	11/10/2013	11/07/2021
SI	Abbadia San Salvatore	350.000	125.000		20.940	15.021	15.021	0	CT	16/04/2012	16/04/2018
SI	Asciano	150.000	0		16.722	8.589	8.589	0	CT	24/10/2011	n.d.
Totale					634.256	999.313	951.448	47.865			
Discariche per rifiuti PERICOLOSI											
PI	Pomarance	340.000	31.000		0	154.790	72.612	82.178	CP	30/08/2011	30/08/2022
Totale					0	154.790	72.612	82.178			
TOTALE					(a) 634.256	1.154.103	1.024.060	130.043			

(a) Il dato non comprende i quantitativi di RU smaltiti in discariche dedicate allo smaltimento dei soli RU.

Fonte: ISPRA

Di seguito invece è illustrato il dettaglio provinciale delle quantità smaltite in discarica e del numero di impianti per categoria e tipologia (rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi).

Provincia	Discariche per rifiuti INERTI				Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI				Discariche per rifiuti PERICOLOSI				Totale RS non pericolosi (t/a)	Totale RS pericolosi (t/a)	Totale RS smaltiti in discarica (t/a)	Totale numero impianti
	Totale (t/a)	RS non pericolosi (t/a)	RS pericolosi (t/a)	Numero impianti	Totale (t/a)	RS non pericolosi (t/a)	RS pericolosi (t/a)	Numero impianti	Totale (t/a)	RS non pericolosi (t/a)	RS pericolosi (t/a)	Numero impianti				
Massa Carrara	0	0	0	0	74.772	49.961	24.811	1	0	0	0	0	49.961	24.811	74.772	1
Lucca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pistoia	0	0	0	0	127.056	119.721	7.335	2	0	0	0	0	119.721	7.335	127.056	2
Firenze	0	0	0	0	1.403	1.403	0	2	0	0	0	0	1.403	0	1.403	2
Livorno	0	0	0	0	343.520	343.520	0	2	0	0	0	0	343.520	0	343.520	2
Pisa	0	0	0	0	282.099	266.380	15.719	4	154.790	72.612	82.178	1	338.992	97.897	436.889	5
Arezzo	0	0	0	0	116.843	116.843	0	1	0	0	0	0	116.843	0	116.843	1
Siena	0	0	0	0	23.610	23.610	0	2	0	0	0	0	23.610	0	23.610	2
Grosseto	0	0	0	0	30.010	30.010	0	1	0	0	0	0	30.010	0	30.010	1
Prato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toscana	0	0	0	0	999.313	951.448	47.865	15	154.790	72.612	82.178	1	1.024.060	130.043	1.154.103	16

2.3. GLI ATO: AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI.

La legge regionale n. 69 del 2011 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2012, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti. Il territorio regionale toscano è stato quindi articolato in tre ambiti territoriali ottimali denominati e costituiti come segue:

A) ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, con esclusione dei Comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;

B) ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, con esclusione di sei comuni di quest'ultima provincia (Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta);

C) ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, con esclusione del comune di Sestine, di Siena, di Grosseto, nonché da sei comuni della Val di Cornia, in provincia di Livorno, cioè, Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta.

La legge regionale, per ciascun ambito territoriale, ha disposto che venga istituita l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale di riferimento, di seguito denominata autorità servizio rifiuti.

Tra le funzioni attribuiti all'ente, vi è l'espletamento delle procedure di affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Per l'ATO Toscana Sud e l'ATO Toscana Centro, le procedure per l'affidamento in esclusiva della gestione integrata dei rifiuti urbani, a seguito di gara, si sono concluse, con contratti di appalto/concessione di durata ventennale, stipulati, rispettivamente, in data 27 marzo 2013, tra l'ATO Toscana Sud e la Servizi Ecologici Integrati (SEI) Toscana società consortile a r.l. (poi SEI Toscana srl) e, in data 31 agosto 2017, tra l'ATO Toscana Centro e la società ALIA Servizi Ambientali spa, in cui erano confluite tutte le società che facevano parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che si era aggiudicato l'appalto ventennale per la gestione integrata dei rifiuti urbani di ATO Toscana Centro.

La composizione sociale di SEI Toscana srl vede la partecipazione di soci pubblici e privati, con una prevalenza, allo stato, dei privati, mentre la composizione sociale di ALIA Servizi Ambientali spa è solo pubblica. Il servizio ha avuto inizio per l'ATO Toscana Sud nel mese di gennaio 2014 e, per l'ATO Toscana Centro nel mese di gennaio 2018. Viceversa, per quanto riguarda l'ATO Toscana Costa, non è stata ancora svolta la gara per l'individuazione del gestore, ma è stata costituita una società, la Reti Ambiente spa, alla quale sono state conferite tutte le partecipazioni pubbliche della maggior parte delle aziende attive sul territorio, tant'è che le aziende che avevano in seno la partecipazione dei privati, prima di essere conferite, hanno dovuto liquidare questi soggetti privati. Vi è stato, quindi, un percorso di patrimonializzazione della società anzidetta con capitale "pubblico".

Si ricorda, inoltre, come il Programma regionale di Sviluppo (PRS) *"Area 4 – Tutela dell'Ambiente e qualità del territorio"*, p.90, affermava: *"Proseguirà inoltre il processo di razionalizzazione degli ambiti relativi ai Servizi Pubblici Locali avviato con la costituzione dell'Autorità Idrica Toscana come unico ambito regionale di riferimento per il servizio idrico integrato. Il percorso dovrà completarsi con la costituzione di un unico ambito per la gestione del servizio integrato dei rifiuti in luogo degli attuali 3 ATO. Allo stesso tempo alla razionalizzazione degli ambiti dovrà far seguito un processo di ottimizzazione delle società di gestione nell'interesse della qualità dei servizi e della adeguatezza delle infrastrutture"*.

Sul tema degli Ato pare opportuno, per dovere di completezza, riportare quanto scritto nelle conclusioni della Commissione d'inchiesta nazionale. *"[...]Sullo stato attuale della gestione dei rifiuti, vanno rilevati tre ordini di criticità:*

La prima è costituita dal fatto che tutte le società pubbliche che hanno assunto la gestione integrata dei rifiuti in ATO Toscana Costa e in ATO Toscana Sud non solo sono sottocapitalizzate, ma non hanno comunque le risorse economiche per far fronte a quel rinnovamento generale degli impianti, di cui la regione Toscana ha assoluta necessità.

L'unica entrata che hanno i gestori del servizio di ATO Toscana Sud e Centro è costituita dalla "tariffa" (TARI), che essi riscuotono dai cittadini contribuenti per il servizio che rendono. Naturalmente, tutti i sindaci si oppongono all'aumento della tariffa, tanto più che i sindaci dei comuni in cui si trovano gli impianti offrono ai propri concittadini tariffe agevolate, grazie agli introiti derivanti dalla gestione di detti impianti. Di conseguenza, i comuni nei quali operano partecipate che gestiscono impianti di trattamento dei rifiuti godono di una posizione privilegiata alla quale non intendono rinunciare; per tale ragione questi comuni si ritrovano in conflitto con quelli privi di impianti.

Il terzo punto di criticità è rappresentato dai controlli che ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud non sono in grado di esercitare sui gestori del servizio. Addirittura per ATO Toscana Sud i controlli sono del tutto inesistenti, come hanno concordemente dichiarato sia gli amministratori straordinari del contratto di appalto (Maurizio Galasso, Paolo Longoni e Salvatore Santucci), sia Alessandro Ghinelli, presidente dell'assemblea dell'Ato rifiuti Toscana sud, nonché sindaco di Arezzo, nel corso delle loro rispettive audizioni dinanzi alla Commissione nazionale del 19 luglio 2017. Per quanto riguarda l'ATO Toscana Centro, il controllo sulla gestione è affidato a uno staff di appena sette dipendenti, che coadiuva il direttore generale dell'ATO anzidetta, come ha dichiarato Federica Fraton, assessore all'ambiente e alla difesa del suolo della regione Toscana, nel corso dell'audizione del 1° dicembre 2017 presso la Commissione d'inchiesta nazionale. E' evidente che tale staff ben difficilmente potrà essere operativo su un territorio complesso sotto il profilo impiantistico, come quello di ATO Toscana Centro".

2.3.1. ATO TOSCANA SUD.

"L'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud è un ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto, nonché di sei comuni della Val di Cornia, in provincia di Livorno, per complessivi 106 comuni. L'ATO Toscana Sud è stata costituita, ai sensi della legge regionale Toscana n. 69 del 2011 (a decorrere dal 1° gennaio 2012) e svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani. A seguito di gara svolta per l'affidamento del servizio per la gestione integrata dei rifiuti in tutti i comuni rappresentati, l'ATO Toscana Sud, rappresentata dall'allora direttore generale Corti Andrea, e la Società Servizi Ecologici Integrati (SEI) Toscana società consortile arl (poi SEI Toscana srl), rappresentata da Vigni Fabrizio, hanno sottoscritto il relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, in data 27 marzo 2013 per la durata di venti anni. Il valore dell'appalto è pari a euro 171.608.333,71 annui (che moltiplicati per il numero degli anni vale circa euro 3,5 miliardi). Al riguardo, il Vigni non solo rivestiva la carica di presidente di SEI Toscana, ma era anche il presidente del CdA della società capogruppo, nonché mandataria, Siena Ambiente spa (detenuta nella misura del 60 per cento da vari comuni e dalla provincia di Siena e per il 40 per cento da STA spa). Per completezza, va detto che amministratore delegato e legale rappresentante di SEI Toscana era Organni Eros. Tutti i soggetti che hanno sottoscritto il contratto di appalto sono stati coinvolti in una inchiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Firenze. La relativa gara d'appalto era stata indetta dall'ente pubblico regionale comunità d'ambito Toscana Sud (poi denominato ATO Toscana Sud), con delibera del direttore generale dell'ATO Toscana Sud (il predetto Corti Andrea) in data 5 luglio 2010 e aggiudicata, con provvedimento del 22 ottobre 2012, al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) "Progetto SEI" (poi SEI Toscana srl).

Il raggruppamento temporaneo di imprese era costituito da Siena Ambiente spa (società mista pubblico-privata), con il ruolo di capogruppo mandataria, e da altre 5 (cinque) imprese mandanti: 1) la Cooperativa lavoratori ausiliari del traffico (L.A.T.), di seguito denominata Cooplat (privata); 2) l'AISA (Arezzo Impianti e Servizi Ambientali) spa (pubblica, del comune di Arezzo); 3) la COSECA spa (pubblica di comuni della provincia di Grosseto); 4) la Unieco

*Soc. Coop. (privata); 5) La Castelnuovese Soc. Coop. (privata). Successivamente, sono state cooptate, quali mandanti, le seguenti società: 6) la Centro Servizi Ambiente-Impianti spa (pubblica, della provincia di Arezzo); 7) la Casentino Servizi srl (pubblica); la Centro Servizi Ambiente spa (pubblica); 8) la C.R.C.M. srl (privata); la ECOLAT srl (privata); 9) la Società Toscana Ambientale S.T.A. spa (privata); 10) la Revet spa (privata). All'esito dell'operazione, la RTI era costituita da imprese a maggioranza del capitale pubblico, con una quota pari al 66,03 per cento; con determina, n. del 22 ottobre 2012, il direttore generale dell'ATO Toscana Sud, Andrea Corti, aggiudicava, in via definitiva, il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore di RTI. Tuttavia è accaduto che, ad oggi, a seguito di aumenti del capitale sociale, sottoscritti solo dai soci privati, la quota di capitale di proprietà di soci a maggioranza del capitale in mano ad enti pubblici è diminuita dall'originario 66,03 per cento al 48,06 per cento e la componente privata della società ha acquisito il controllo della società. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione di SEI Toscana srl è composto da n. 5 soggetti di indirizzo della società Toscana Ambientale S.T.A., da n. 1 di Siena Ambiente, da n. 1 di CSAI e da n. 2 del comune di Grosseto, che avendo venduto la propria partecipazione, sono di indirizzo del socio privato Cooplat. Il servizio ha avuto inizio nel gennaio 2014.*⁶³

Nel 2016 la procura di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta per turbativa d'asta e corruzione, denominata 'Clean city', ha posto agli arresti domiciliari Andrea Corti, direttore dell'Ato Toscana Sud, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per i comuni delle province di Arezzo, Siena e Grosseto.

Insieme al direttore generale, ai domiciliari, altri tre professionisti toscani sono stati invece raggiunti dalla misura cautelare dell'interdizione dai pubblici uffici. Le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Firenze, iniziano nel 2014, per verificare la correttezza delle procedure per l'aggiudicazione di una gara d'appalto relativa all'assegnazione del servizio per la gestione integrata dei rifiuti urbani nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto a favore di un raggruppamento temporaneo di impresa (Rti), per l'importo di oltre 170 milioni di euro all'anno, con durata ventennale (per un costo totale di quasi 3,5 miliardi di euro).

Secondo le indagini della Fiamme gialle è emerso un sistema di «commistione» tra controllori e controllati per cui gli indagati avevano concordato preliminarmente, nonostante i ruoli distinti ed incompatibili fra loro, i dettagli della procedura di aggiudicazione nonché la redazione materiale dei documenti. Così, in una conferenza stampa, gli inquirenti hanno spiegato che di fatto il bando di gara era strutturato «su misura» per favorire il raggruppamento con a capo Siena Ambiente e per scoraggiare eventuali altri concorrenti inserendo nel bando stesso clausole particolarmente vessatorie.

L'appalto nel 2013 fu effettivamente aggiudicato a Siena Ambiente con un consorzio di 6 imprese. Sempre per le indagini, il direttore generale dell'Ato Toscana sud avrebbe ottenuto guadagni illeciti per oltre 380mila euro, tramite compensi che figuravano come consulenze, prestazioni d'opera professionale o altri costi tipo rimborsi spese. L'indagine, come hanno evidenziato il procuratore capo di Firenze Giuseppe Creazzo e il procuratore aggiunto Rodrigo Merlo, è scaturita da una segnalazione anonima molto dettagliata, «con particolari che non si potevano trascurare».⁶⁴

A seguito delle indagini e dell'adozione delle misure cautelari nei confronti dei vertici di ATO SUD e dell'aggiudicataria del servizio, su proposta del Dott. Cantone dell'ANAC, il Prefetto di Siena ha disposto la straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana ai sensi dell'art.32 comma 1 lett. g del D.L. 90/2014 convertito dalla L. 114/2014.

⁶³ http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/049/INTERO.pdf

⁶⁴ <https://www.lanazione.it/cronaca/corruzione-turbativa-asta-finanza-1.2665214>

Secondo tale disposizione, in presenza di rilevate situazioni anomale, comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico, su impulso del Presidente di ANAC, con decreto prefettizio, vengono nominati dei commissari straordinari a cui viene conferito il compito di provvedere alla diretta gestione del contratto e della concessione.

Per tutta la durata della gestione straordinaria i commissari si sostituiscono ai titolari dell'impresa. In sostanza, si inserisce all'interno della compagine della società un "*presidio*" al fine di ricondurne la linea gestionale su binari di legalità e trasparenza.

Con un primo decreto prefettizio n. 6898 del 17/03/2017, il Prefetto di Siena, su nota del Dott. Cantone del 03.02.2017⁶⁵ ha nominato, quali amministratori straordinari, il Dott. Maurizio Grasso, il Dott. Salvatore Santucci e il Dott. Paolo Longoni; ha altresì stabilito la durata della straordinaria e temporanea gestione in 3 mesi.

Con successivo decreto prefettizio n. 14035 del 19/06/2017, in considerazione delle rilevanti criticità nella gestione della concessione riscontrate dagli amministratori straordinari, veniva disposta la proroga di 9 mesi della gestione commissariale.

Sempre con decreto prefettizio n.6870 il 19/03/2018 la straordinaria e temporanea gestione di SEI Toscana è stata ulteriormente prorogata fino al 31/07/2018.

Quest'ultimo decreto ha previsto inoltre che dopo tale scadenza agli amministratori straordinari subentrino uno o più esperti incaricati di supportare e monitorare l'attuazione del cronoprogramma di interventi, concordato tra amministratori straordinari e organi di gestione ordinaria di SEI Toscana, volto a gestire la più rilevanti e persistenti criticità⁶⁶.

⁶⁵ A pag. 11 di tale Nota si afferma che "*Nel quadro che si andato delineando nel corso delle indagini non può non farsi un rapido cenno anche alla stazione appaltante, dimostratasi particolarmente permeabile alle condotte illecite del Corti e poco vigile in ordine all'attività amministrativa connessa alla gara. Anche nell'ambito del procedimento di cui alla presente proposta, malgrado la comunicazione dell'avvio, l'ATO non ha comunicato eventuali iniziative intraprese relativamente alla concessione in corso di esecuzione.*"

⁶⁶ Il decreto evidenzia soprattutto 5 criticità e precisamente:

- a) la possibilità o meno di ripristinare il ripristino dei requisiti di qualificazione necessari per adempiere ai previsti investimenti in opere infrastrutturali mediante il subentro di nuovi qualificati operatori economici ai "soci industriali" sottoposti a procedure concorsuali (La Castelnuovese e UNIECO)
- b) le modalità e tempistica del recupero dei crediti TIA divenuti inesigibili nel corrispettivo d'ambito, e quindi in tariffa, per fronteggiare l'onere derivante dal pagamento da SEI Toscana ai precedenti gestori del servizio
- c) la determinazione del corrispettivo per il servizio di trattamento/smaltimento dei rifiuti, che costituisce uno dei principali fattori di incertezza nella quantificazione dei ricavi aziendali
- d) l'attuale assetto societario ed i correlati equilibri di governance tra soci come formati per effetto di aumenti di capitale successivi alla costituzione della società che, come già segnalato nel precedente decreto di prima proroga, hanno portato la componente pubblica ad un ruolo subordinato rispetto a quella privata, "con conseguente snaturamento della struttura del veicolo societario SEI Toscana, nel quale la componente pubblica avrebbe dovuto svolgere un ruolo preminente negli indirizzi strategici riservando alla componente privata il ruolo gestorio."
- e) la configurazione o meno di SEI Toscana quale "società di progetto" ai sensi dell'art. 156 del Dlgs 163/2006, con oggetto sociale esclusivamente rivolto alla gestione della concessione, a fronte di diverse previsioni dello Statuto della società che consente un'operatività estesa anche ad altri ambiti territoriali, anche mediante assunzione di partecipazioni o partecipazione a procedure indette da altri Comuni ed Ambiti ottimali.

In data 30.07.2018 il Prefetto di Siena Gradone, con apposito decreto n. 17832, ha disposto la nomina del Dott. Salvatore Santucci e del Dott. Massimo Paoluzi, quali esperti incaricati del sostegno e monitoraggio della società SEI Toscana per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.08.2018.

Si legge nel decreto che, ...*"nello svolgimento del mandato assegnato, i suddetti esperti avranno cura di inviare al Prefetto di Siena, con cadenza trimestrale, puntuali relazioni sullo stato di attuazione del cronoprogramma indicato in premessa al fine di consentire, in accordo con il Presidente dell'ANAC, le conseguenti valutazioni in ordine all'efficacia della misura anche nella prospettiva, ove necessario, di un eventuale ripristino dell'amministrazione straordinaria"*.

Per quanto concerne il procedimento penale, allo stato, sono state chiuse le indagini e la Procura ha richiesto il rinvio a giudizio di sei imputati.

Nel procedimento risultano imputate anche due società per la responsabilità degli Enti da reato ai sensi della legge 231/2001, ovvero SEI Toscana e Siena Ambiente.

L'udienza preliminare ha subito rinvii, prima per vizi preliminari nelle notifiche, poi per eccezioni di incompetenza territoriale. Sarà il GUP (Giudice Udienza Preliminare), nei prossimi giorni, a decidere sulle richieste del PM di rinvio a giudizio.

Occorre, infine, segnalare la risposta di Ato Toscana Sud alla Delibera regionale n. 872 del 30 luglio 2018 recante *"Atto di indirizzo alle Autorità di Ambito Regionale Ottimale in materia di trattamento rifiuti per una ricognizione del livello di attuazione degli obiettivi del PRB 2014"* In essa si legge: *"Ciò detto si riscontra che il sistema impiantistico di ATO Toscana Sud con riferimento all'anno 2020 risulterà appena sufficiente a garantire il trattamento dei rifiuti prodotti nel proprio territorio, ipotizzando che le capacità residue possano costituire una riserva strategica per fronteggiare eventuali situazioni emergenziali. Peraltro al fine di garantire la funzionalità degli impianti e prevenire rischi di ulteriori sospensioni sono stati previsti interventi negli impianti di compostaggio di San Zeno, Cortine e Strillaie per cui è stato ottenuto un finanziamento da parte della regione toscana pari a circa 1,8 MLN di euro. A fronte di tale assetto si ritiene che attualmente non si possano destinare le capacità residue per il trattamento di rifiuti derivanti da altri territori"*.

2.3.2. ATO TOSCANA COSTA.

"La legge regionale n. 69 del 2011 ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2012, l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Costa, affidandole le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sulle attività di gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. L'autorità, succede al preesistente consorzio comunità di ambito ATO Toscana Costa, a sua volta subentrato in data 18 novembre 2008 ai quattro preesistenti ATO, operanti nelle province di Livorno, Pisa, Lucca e Massa Carrara. L'ambito di competenza è territorialmente coincidente con quello delle aree provinciali suddette, con esclusione, per la provincia di Livorno, dei territori comunali di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, che nel 2013 sono transitati nell'ATO Toscana Sud. Dal 1° gennaio 2015 i comuni che rientrano nell'Ambito di competenza dell'autorità sono diventati 101. Tutta l'attività dell'autorità, già a partire dall'anno 2012, si è svolta in continuità con quella posta in essere dalla preesistente comunità di ambito. Ai sensi della medesima legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono state trasferite ai comuni che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che svolge le funzioni di programmazione,

organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio. Nella relazione depositata in data 6 novembre 2017 presso la Commissione nazionale, il direttore generale dell'ATO Toscana Costa, Franco Borchì, riferisce che l'attività dell'autorità è stata finalizzata principalmente a realizzare, in continuità con l'attività svolta dalla preesistente comunità di ambito, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla pubblicazione del bando di gara. L'operazione ha mostrato, sin dal momento in cui è stata decisa la modalità di affidamento del servizio, un elevato grado di complessità dovuto principalmente alle diverse modalità di effettuazione del servizio all'interno di ciascuna delle quattro province che compongono l'ATO e alle diverse caratteristiche territoriali e urbanistiche dell'ambito.

Per l'ATO è stata creata una società mista, ovvero Reti Ambiente spa, alla quale sono state conferite tutte le aziende a partecipazione pubblica (la loro partecipazione doveva essere interamente pubblica). Invero, alcune aziende che avevano in seno la partecipazione dei privati, prima di essere conferite, hanno dovuto liquidare i soggetti privati. La società veicolo Reti Ambiente spa, una volta completati i conferimenti da parte delle aziende pubbliche, ha fatto parte di un percorso parallelo a quello vero e proprio della gara per l'affidamento del servizio, quindi si è trattato di una gara sostanzialmente a doppio oggetto, con l'affidamento del servizio e l'individuazione del socio privato. Questo è lo schema seguito dall'ATO, che nel 2011 aveva indetto la gara per l'individuazione del soggetto privato, seguito da un confronto e da uno scambio di indicazioni con i concorrenti, allo scopo di meglio definire la documentazione che sarebbe stata posta a base delle offerte. Nel frattempo sono proseguiti i conferimenti a Reti Ambiente spa e così, nel 2015, sono state conferite quattro aziende importanti: la GEOFOR spa di Pontedera (la più grande azienda dell'ATO Toscana Costa), l'ASCIT Servizi Ambientali spa della Mediavalle nel lucchese (con riferimento al comune di Capannori), l'Elbana Servizi Ambientali (ESA) di Portoferraio (con riferimento all'Elba) e la ERSU spa, una delle società che gestisce il servizio dei rifiuti della Versilia per alcuni comuni, come Forte dei Marmi e Pietrasanta.

Una seconda tornata di conferimenti ha portato all'interno di Reti Ambiente, la società Rosignano Energia Ambiente (REA) di Rosignano (LI), altra società importante in quanto possiede l'impianto di discarica e altre due strutture impiantistiche. La GEOFOR di Pisa e la REA avevano dei soci privati che sono stati liquidati prima del loro conferimento a Reti Ambiente spa. Di fronte all'allungamento dei tempi rispetto alla riapertura dei termini per la manifestazione di interesse, già avvenuta nel 2014, il direttore generale dell'ATO Toscana Costa, nel mese di gennaio 2017, ha assunto la decisione di annullare la procedura di gara per la scelta del socio operativo industriale del gestore unico di ambito (la società costituita dai comuni Reti Ambiente spa), allo scopo di procedere a una nuova gara. Nel mese di marzo 2017 i sindaci, con l'approvazione di un documento assembleare, hanno deciso di "allungare i tempi" al fine di consentire a un'altra azienda di essere conferita in Reti Ambiente, la Sea Ambiente di Viareggio, con lo scopo dichiarato di pervenire a un pool di aziende conferite ben più significativo rispetto al precedente. L'ultimo aumento di capitale di Reti Ambiente spa è del 28 luglio 2017 ed è stato effettuato mediante conferimento di partecipazioni societarie. Pertanto, dopo ASCIT spa, ERSU spa, ESA spa, GEOFOR spa e REA spa, è stata conferita in Reti Ambiente spa anche SEA Ambiente spa. Con l'ingresso della sesta azienda si è compiuto il percorso di patrimonializzazione della società con capitale "pubblico" e, con quest'ultimo aumento di capitale sociale, i comuni soci di Reti Ambiente sono diventati cento, mentre il valore attuale della società, che contiene sei gestori, corrispondenti sostanzialmente al 65 per cento degli abitanti serviti, è di circa 22 milioni di euro. Tuttavia, sono insorti problemi di ordine politico poiché "mancano all'appello" (in quanto, benché periziate, non sono state conferite a Reti Ambiente spa) le aziende di Livorno, di Carrara e di Massa."⁶⁷

Quindi RetiAmbiente era il soggetto pubblico destinato, alla fine del percorso, ad accogliere un soggetto privato per formare la società mista, da individuare con la gara a doppio oggetto, ma come ha avuto modo di riferire il Direttore di ATO Costa Dott. Borchì: ... "l'orientamento iniziale verso il modello di

⁶⁷ http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/049/INTERO.pdf

*affidamento alla società mista è venuto progressivamente ad indebolirsi in favore di una prospettiva di affidamento a un soggetto tutto pubblico in house, è un percorso che è in atto e probabilmente si concretizzerà a breve termine.”*⁶⁸

Oggi RetiAmbiente gestisce solo il 60% degli abitanti di ATO, le società di gestione di Massa, Carrara, Livorno e Lucca non sono state conferite in RetiAmbiente. Come evidenziato, in ATO Costa è in atto un ripensamento della scelta sulle modalità di affidamento del servizio. Del resto è lo stesso contesto normativo di riferimento⁶⁹ ad imporre all’Autorità d’Ambito di effettuare nuove verifiche e, quindi, di non limitarsi a richiamare opzioni fatte quasi 10 anni fa.

L’Ente affidante deve infatti rendere evidenti le utilità economiche e tecniche che si intendono conseguire con un determinato affidamento e rappresentare gli elementi che fanno ritenere che il modello scelto possa meglio garantire il loro perseguimento.

Su Livorno occorre notare che con Decreto 13.07.2016 NCP 5/2016, la sezione fallimentare del Tribunale di Livorno ha deciso di ammettere AAMPS S.p.A. (società di gestione dei rifiuti interamente partecipata dal Comune), alla procedura di concordato preventivo in continuità e, con successivo Decreto del 08.03.2017, ha omologato la proposta di concordato per l’attuazione del correlato piano industriale, autorizzando la continuità di gestione della società.

Si segnala, infine, quanto risposto da Ato Toscana Costa rispetto alla Delibera regionale n. 872 del 30 luglio 2018 recante “Atto di indirizzo alle Autorità di Ambito Regionale Ottimale in materia di trattamento rifiuti per una ricognizione del livello di attuazione degli obiettivi del PRB 2014”. In essa si legge: *“Stante l’attuale situazione dell’ambito, relativamente alla configurazione impiantistica ed in particolare alla presenza attuale e prevista nel periodo di un solo impianto di riferimento per il recupero energetico (Livorno-Picchianti), si prevede che a partire dal 2018, la quota di rifiuto avviata a recupero energetico possa essere pari a circa il 10% (rispetto alla produzione totale). La quota avviata a discarica diminuirà progressivamente, grazie all’aumento delle raccolte differenziate, dall’attuale 25% sino a raggiungere nel 2020 circa il 16% (al netto delle quote di scarti da RD), al conseguimento dell’obiettivo di Piano del 70% di raccolta differenziata di ambito. In sostanza l’attuale assetto gestionale prefigura, nel medio periodo, una inversione nel raggiungimento degli obiettivi per discarica e termovalorizzazione. Ciò è determinato soprattutto dall’assenza delle disponibilità di trattamento presso l’impianto di Pisa-Ospedaletto”*.

2.3.3. ATO TOSCANA CENTRO.

“L’ATO Toscana Centro è un ente territoriale costituito ai sensi della legge regionale toscana n. 69 del 2011. L’ente, secondo quanto emerso nel corso della audizione svolta in data 1° dicembre 2017 del direttore dell’ATO Centro, Sauro Mannucci, ha sostanzialmente la competenza di attuare la pianificazione regionale, mediante la redazione di un piano attuativo della pianificazione regionale, che è il piano d’ambito, quindi, successivamente, mediante l’affidamento a un gestore unico di ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. In sintesi, questo è lo scopo dell’ente. L’autorità, che succede al preesistente consorzio comunità di ambito ATO Toscana Centro, a sua volta, è subentrato in data 30 ottobre 2008 alle tre preesistenti ATO, operanti nelle province di Firenze, Prato e Pistoia. L’ambito di competenza è territorialmente coincidente con quello delle aree provinciali suddette, con esclusione, per la provincia di Firenze, dei comuni di Marradi, Firenzuola e Palazzuolo sul Senio, transitati nel limitrofo ATO 5 Bologna, oggi ATERSIR. I comuni facenti parte di ATO Toscana Centro, a seguito anche di fusioni tra comuni interni all’ambito, sono complessivamente

⁶⁸ Verbale n. 13 seduta del 12.12.2018.

⁶⁹ Art. 192 D.Lgs. 50/2016

66, per un totale di circa 1,5 milioni di abitanti, che producono circa 1 milione di tonnellate di rifiuti urbani all'anno, di cui, nel 2016, circa il 55 per cento raccolte in maniera differenziata. Ai sensi della predetta legge regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2012, le funzioni già esercitate, secondo la normativa statale e regionale, dalle autorità di ambito territoriale ottimale, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente tramite l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, che svolge le funzioni di programmazione, di organizzazione e di controllo sull'attività di gestione del servizio. L'attività dell'autorità d'ambito, fin dalla sua costituzione, è stata finalizzata a realizzare, in continuità con l'attività svolta dalla preesistente comunità di ambito, la procedura di gara per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, ivi compresa la predisposizione della documentazione tecnica necessaria alla pubblicazione del bando di gara, per giungere alla fase di regolazione del contratto sottoscritto. Il panorama delle gestioni esistenti in ATO Toscana Centro, al momento della predisposizione e durante la prima fase di svolgimento del percorso di affidamento (2012-2014), vedeva l'esistenza sul territorio di tutte le forme di affidamento possibili, ovvero: "In House Providing", "Affidamento a Terzi", "Affidamento a società mista", gestione diretta "in Economia" da parte degli enti locali, distribuite tra sette società di servizi diverse, che gestivano anche l'impiantistica, e tre comuni in economia. A tale panorama si aggiunge la necessità di utilizzare anche l'impiantistica delle ATO limitrofe attraverso gli accordi inter-ambito previsti dalla L.R.T. 25/1998. [...] L'assemblea di ambito, a seguito del panorama sopra illustrato e, in considerazione delle modalità di affidamento previste dalla normativa al tempo vigente, con delibera n. 14/2011, ha optato per l'affidamento dell'intero servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (gestione della raccolta e dei relativi impianti di proprietà pubblica con collegamento degli altri impianti previsti dalla pianificazione a mezzo di idonee convenzioni, cfr. delibera assembleare n. 4/2013 in doc. 2609/3), mediante la concessione ad un unico gestore di ambito. La delibera assembleare ha trovato concreta attuazione nella procedura di evidenza pubblica per l'offerta economicamente più vantaggiosa (c.d. affidamento a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica), il cui bando è stato pubblicato a fine 2012. Al bando pubblicato nel 2012 hanno partecipato due raggruppamenti temporanei d'impresa (RTI). Il primo raggruppamento era riferibile ai gestori locali uscenti, ovvero il raggruppamento che vedeva quale mandataria la Quadrifoglio spa e, quali mandanti, le società ASM spa, Publiambiente spa e CIS spa, che rappresentavano la quasi totalità dei gestori uscenti di ambito (circa 1,4 mil. ab. serviti rispetto ai circa 1,5 mil. ab. complessivi di ATO). Il secondo raggruppamento era costituito dalla mandataria CoopLat (società cooperativa privata) e dalle seguenti società mandanti: 1) Sienambiente spa (società mista pubblico-privata che, per la parte pubblica, conteneva prevalentemente i comuni della provincia di Siena e la stessa provincia di Siena, mentre, per la parte privata, vi era la STA spa, la cui posizione è stata ampiamente illustrata nel capitolo concernente l'ATO Toscana Sud); 2) AISA spa (società mista pubblico-privata, contenente per la parte pubblica prevalentemente i comuni della provincia di Arezzo, mentre per la parte privata vi era la società STA spa). Dunque, il secondo raggruppamento era riconducibile ad una parte dei soggetti gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani di ATO Toscana Sud. L'esecuzione di detta procedura competitiva si è mostrata assai più complessa e articolata del previsto. Infatti, successivamente alla pubblicazione del bando di gara del 2012, le province di Firenze, Prato e Pistoia, decisero di dare seguito alle previsioni della legge regionale n. 61/2007, inerenti l'aggiornamento della pianificazione interprovinciale, obbligando così l'ATO a dover ritardare la trasmissione della lettera d'invito necessaria all'avvio della fase successiva della competizione, conseguente alla ammissione di entrambi i raggruppamenti, che avevano risposto al bando. Il piano di ambito, coerente con la nuova pianificazione interprovinciale (che di fatto costituisce il capitolato dell'affidamento), è stato approvato il 7 febbraio 2014, in conseguenza del lungo iter necessario per l'approvazione del propedeutico piano interprovinciale. Pertanto, la lettera d'invito è stata inviata nel mese di aprile del 2014, con termine di sei mesi ai concorrenti per la redazione del progetto offerta, poi effettivamente presentato entro la prevista scadenza dei termini ovvero entro il 7 novembre 2014. Dopo la scadenza di tale termine è stata costituita la commissione di gara che, nominata nel gennaio 2015, ha operato per tutto il 2015, a motivo della voluminosità dei progetti da esaminare, giungendo nell'ottobre di detto anno all'esclusione del concorrente RTI, con mandataria CoopLat, poiché l'offerta tecnica non rispettava le richieste del bando. Il concorrente escluso dalla gara d'ambito, con ricorso n. 1613

del 2015, ha impugnato l'esclusione davanti al TAR Toscana che, con sentenza n. 833/2017 del 22 febbraio - 22 marzo 2017, pubblicata in data 6 giugno 2017, ha rigettato il ricorso. La decisione del TAR è stata appellata avanti il Consiglio di Stato. Nelle more del giudizio davanti al TAR, il direttore generale dell'ATO Toscana Centro, Sauro Mannucci, dopo alcuni altri passaggi procedurali, con determina in data 8 luglio 2016 n. 67, ha provveduto all'aggiudicazione definitiva della gara per la gestione integrata dei rifiuti urbani, al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), che aveva come mandataria la società Quadrifoglio spa. Di conseguenza, preso atto della decisione del TAR, il direttore dell'ATO Toscana Centro ha sottoscritto, in data 31 agosto 2017, il contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento in esclusiva della gestione integrata dei rifiuti urbani con l'aggiudicatario definitivo della gara, la società ALLA Servizi Ambientali spa, in cui sono confluite tutte le società che facevano parte del raggruppamento temporaneo di imprese, che si era aggiudicato l'appalto ventennale per la gestione integrata dei rifiuti urbani di ATO Toscana Centro."

Infine, Ato Toscana Centro ha risposto alla Delibera regionale n. 872 del 30 luglio 2018 recante "Atto di indirizzo alle Autorità di Ambito Regionale Ottimale in materia di trattamento rifiuti per una ricognizione del livello di attuazione degli obiettivi del PRB 2014", scrivendo quanto segue: "Il sistema impiantistico di ATO Toscana Centro presenta ad oggi limiti significativi lungo tutte le diverse filiere di trattamento; in particolare: si registrano deficit nelle capacità di trattamento del rifiuto indifferenziato residuo stanti le previsioni della pianificazione, che vedevano ad oggi funzionante un impianto termico a fronte del quale avrebbe dovuto esservi una razionalizzazione delle potenzialità di pretrattamento, è chiaro che con il quadro esistente, il sistema impiantistico di ATO Toscana Centro risulta insufficiente a gestire l'assenza degli impianti previsti, ed occorre ricorrere ad impianti esterni, quali quelli di cui agli accordi inter-ambito; a ciò si aggiunga che lo sviluppo delle raccolte differenziate, in particolare delle matrici organiche di qualità, determina incrementi di fabbisogno di trattamento di valorizzazione (compostaggio), cui, come noto, si fa fronte in ATO TC anche attraverso gli impianti di TMB/compostaggio; questo determina una sottrazione delle capacità di trattamento aerobico di stabilizzazione del sottovaglio umido da selezione del RUI, con conseguente ulteriore necessità di esportazione del rifiuto verso altri contesti. Infine, in tempi recenti, si sono rivelate importanti limitazioni delle capacità di trattamento degli impianti (- 15 % circa). nel corso dei prossimi anni, grazie alla previsione di ulteriori incrementi delle raccolte differenziate e di contrazione del flusso del rifiuto residuo, il sistema impiantistico di ATO TC potrà garantire maggiori capacità gestionali diminuendo il ricorso agli accordi; il sistema delle discariche mostra i suoi limiti; esaurita la discarica di Montespertoli, le discariche restanti al sistema gestionale di ATO TC sono la discarica "Il Fossetto" di Monsummano T. ed "Il Pago" di Firenzuola; per entrambe sono in corso/appena terminate, le procedure autorizzative per modesti ampliamenti che daranno limitata autonomia al sistema, anche a seguito delle indicazioni del piano regionale vigente che indirizza verso la razionalizzazione dei piccoli impianti; l'incremento dei flussi da RD ed in particolare di matrici organiche di qualità incrementerà il deficit che già oggi si registra nelle capacità di trattamento per FORSU e verde fino a circa 50-60.000 t/a; incrementi di potenzialità potrebbero determinarsi dal privilegiare, negli impianti esistenti di TMB/compostaggio (es. Case Passerini), le specializzazioni funzionali verso i trattamenti di valorizzazione; ciò evidentemente è possibile qualora si trovi destino alternativo al rifiuto indifferenziato residuo (come era nelle previsioni del vigente Piano d'Ambito) ed in parte accadrà grazie alla riduzione dell'indifferenziato che dovrebbe aversi a seguito del previsto

incremento della differenziata; in tempi recenti si sono infine manifestate importanti criticità nella gestione dei rifiuti ingombranti; tale flusso presenta, in diversi casi, importanti potenzialità di recupero di materia (e in subordine di energia, ad es. attraverso la produzione di CSS); il sistema, per tale filiera di trattamento, è oggi deficitario, anche a causa di restrizioni nelle modalità operative determinate da prescrizioni gestionali imposte agli impianti storicamente impiegati per il trattamento di valorizzazione preliminare al successivo avvio a smaltimento".

2.4. RIFIUTI E CRIMINALITÀ: LA SITUAZIONE TOSCANA.

2.4.1. RAPPORTO ECOMAFIE.

Per avere un'idea del fenomeno dei crimini contro l'ambiente in Toscana, basti pensare che, appare utile riportare i dati contenuti nel Rapporto Ecomafie 2017 di Legambiente: al 31 maggio 2017 le inchieste per attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti, secondo quanto disciplinato dall'articolo 260 del d.lgs. 152/2006, erano 346, con 1.649 ordinanze di custodia cautelare, 7.976 denunce e il coinvolgimento di 914 aziende. Sommando i sequestri effettuati nell'ultimo anno e mezzo, e solo nell'ambito di 29 inchieste monitorate, le tonnellate bloccate sono state più di 756.000. Un quantitativo di rifiuti tale che per trasportarlo servirebbero 30.240 tir, che messi in fila coprirebbero la stessa strada che da Roma arriva a Modena. Per un confronto temporale è importante ricordare che, secondo il Rapporto Ecomafie del 2005 di Legambiente, la Toscana era terza in classifica dietro Campania e Puglia per i reati compiuti nel trattamento dei rifiuti. La Toscana, nel Rapporto 2017, è collocata al 6° posto in Italia nella classifica dell'illegalità ambientale, subito dopo le regioni a tradizionale presenza mafiosa (Campania, Calabria, Sicilia, Puglia) ed il Lazio.

Nel rapporto 2018 di Legambiente, la Toscana resta stabile al 6° posto, la posizione più alta in classifica tra le regioni del centro – nord, e si conferma tra le regioni più colpite nella classifica nera degli ecoreati. I numeri sono assai rilevanti: 2.138 infrazioni accertate (corrispondenti al 7,1% sul totale dei reati accertati su scala nazionale). Rispetto al 2017 in Toscana sale il numero di denunce (da 1.484 a 2.222) e di arresti (da 0 a 14) e dei sequestri (da 292 a 412).

Legambiente ha raccolto ed elaborato i dati relativi all'applicazione della legge 68/2015 al 31 dicembre 2016 da parte delle Forze di polizia e delle Capitanerie di porto. Nel 2016, grazie alla legge 68, stando alle elaborazioni della nostra associazione, le forze di polizia hanno contestato ben 574 ecoreati, più di uno e mezzo al giorno, denunciando 971 persone fisiche e 43 giuridiche (aziende), emettendo 18 ordinanze di custodia cautelare e sequestrando 133 beni per un valore che sfiora i 15 milioni di euro.

Sul punto la Commissione ha sentito Fausto Ferruzza, Presidente di Legambiente Toscana: “[...]la Toscana centrale, per varie tipologie di rotta, per vari traffici legali o illegali è una regione crocevia. Fondamentale nei passaggi tra nord e sud Italia, appetita dagli interessi legittimi, trasparenti dell'economia circolare e quindi dell'imprenditoria intelligente, pulita del nostro Paese: è altrettanto appetita anche dalle organizzazioni criminali. [...] La considerazione che faccio e che facciamo sempre anche con il Comandante regionale dei Carabinieri Forestali, Colonnello Folliero, è che queste infrazioni sono accertate e c'è anche un'azione di contrasto molto forte, efficace. Questo dato va sempre letto con questa doppia accezione. Certamente c'è un appetito, c'è in sé l'oggettività di fattispecie criminali che vengono registrate anche nella nostra Regione, ma, per fortuna c'è ancora un tessuto civico di segnalazioni, di chi segnale, di chi denuncia, in tal modo le Forze dell'Ordine si sentono spalleggiate in una promozione di tutela del territorio e dell'ambiente”⁷⁰.

Per quanto riguarda le attività organizzate di traffico illecito dei rifiuti la nostra regione sale al 4° posto nella classifica nazionale, con cifre a dir poco preoccupanti: 539 infrazioni accertate nel 2017, il 7,4% del totale nazionale; aumentano anche le persone denunciate (779), gli arresti (10) e i sequestri effettuati (218). Su scala provinciale le maggiori criticità si evidenziano nella provincia di Firenze (74 infrazioni

⁷⁰ Commissione inchiesta, Verbale n. 14 – seduta del 9 gennaio 2019, p. 3;

accertate, 1,8% su totale nazionale, 101 denunce), seguita da Livorno (41 infrazioni accertate, 1% su totale nazionale, 72 denunce) e da Siena (34 infrazioni accertate, 0,8% su totale nazionale, 48 denunce).

2.4.2. TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI IN TOSCANA - DICHIARAZIONI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI ANTIMAFIA E ANTICORRUZIONE.

Nel maggio 2011, l'ex pm Raffaele Cantone, ad Arezzo, parlando di mafia affermò⁷¹: "Ci sono arrivati negli anni '80 e si sono trovati bene, provincia tranquilla, ideale per operare nell'ombra. Effetto del soggiorno obbligato? No, io direi piuttosto conseguenza dei lavori per la realizzazione della Direttissima Ferroviaria. E' stata l'occasione in cui decine di piccole ditte, spesso infiltrate dalla camorra, si sono insediate in quella fascia di terra che sta a cavallo di linea dell'alta velocità e autostrada. Soprattutto con le imprese per il movimento terra. Gaetano Cerci, uno degli uomini di fiducia di Francesco Bidognetti, uno dei capi del clan dei casalesi, fu fermato dalla polizia mentre usciva da Villa Wanda, presumibilmente dopo un incontro con Licio Gelli. Ne hanno parlato anche alcuni pentiti, secondo i quali Cerci era un punto di riferimento del traffico di rifiuti illeciti...".

In occasione dell'Anno giudiziario del 2012, l'ex procuratore di Firenze, Giuseppe Quattrocchi dichiarò: "Il traffico di rifiuti, in Toscana, è spesso gestito da esponenti della camorra"⁷². Il 6 novembre 2013, anche il Procuratore nazionale antimafia dell'epoca, Franco Roberti, dichiarò: "Dopo aver smaltito al Sud per vent'anni i rifiuti tossici prodotti al Nord, ora la camorra napoletana sta portando i rifiuti campani altrove, in primis in Toscana ma anche in Paesi come la Romania e la Cina. Le indagini sono in corso...Questo business si fonda inoltre su rapporti tra criminalità organizzata e massoneria"⁷³, lo stesso procuratore Roberti, il 22 dicembre 2013, ribadiva il concetto durante un'intervista, rilasciata alla più importante agenzia del mondo, l'americana Associated Press.

Nella Relazione del Ministro dell'Interno al Parlamento sull'attività del 2° semestre 2016 della Direzione investigativa antimafia si riconosce che lo smaltimento illecito di rifiuti ancora oggi rappresenta un settore di riferimento dei clan di camorra in Toscana: "In Toscana la camorra appare variamente distribuita, con insediamenti più significativi in Versilia e nella provincia di Prato. L'organizzazione mira a mantenere un profilo basso, senza ricorrere ad azioni criminali che possano destare clamore e quindi sollecitare l'attenzione degli inquirenti. Sul territorio operano sodalizi casertani e clan napoletani, che gestirebbero - senza apparenti conflitti - le attività illecite. Tra queste, l'illecito smaltimento dei rifiuti - business in cui la camorra ha assunto negli anni un'elevata specializzazione - si conferma un settore di riferimento anche sulla Toscana"⁷⁴.

Nella seduta del 3 dicembre 1993 della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle associazioni criminali similari, il compianto magistrato Fernando Imposimato, rispondendo al Presidente della Commissione Violante in merito a quella che lui stesso definì la "loggia della nettezza urbana", asseriva: "*Senza voler anticipare il giudizio della magistratura, bisogna dire che tutto ciò mette in evidenza una realtà sconvolgente, anche per quel che riguarda la camorra, vale a dire il collegamento fra pubblici amministratori, politici ed esponenti della criminalità organizzata con i vertici della massoneria ufficiale e piduista*"⁷⁵.

⁷¹ <https://www.laspia.it/rapporto-sulle-presenze-criminalita-organizzata-mafia-ad-arezzo-nel-2014/>

⁷² <https://stopmafia.blogspot.com/2014/12/report-arezzo-fondazione-caponnetto.html>

⁷³ <https://italianostrafirenze.wordpress.com/2013/11/10/rifiuti-tossici-ora-la-camorra-napoletana-sversa-in-toscana/>

⁷⁴ <https://osservatoriomediterraneosullamafia.blogspot.com/2018/04/focus-2018-mafia-in-toscana-fondazione.html>

⁷⁵ <https://grafton9.net/zone-digitali/bddm/www.clarence.com/memoria/antimafia/violante03/77.00.txt>

2.4.3. RAPPORTO ANNUALE SUI FENOMENI CORRUTTIVI E DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA IN TOSCANA.

Il secondo “*Rapporto annuale sui fenomeni corruttivi e di criminalità organizzata in Toscana*”⁷⁶, commissionato dalla Regione Toscana alla Scuola Normale di Pisa, aggiorna e approfondisce i risultati della prima ricognizione svolta nell’anno precedente. Con riferimento ai fenomeni di criminalità organizzata si riporta tra l’altro:

- Nel corso del 2017 non sono emerse significative evidenze giudiziarie di insediamenti organizzativi autonomi delle quattro mafie storiche o di altro tipo, qualificate secondo l’articolo 416 bis c.p., con l’eccezione di alcuni procedimenti di recente avviati nel Distretto toscano. Troverebbe così conferma l’ipotesi secondo la quale in Toscana siano più accentuati fenomeni di penetrazione economica dei clan nell’economia regionale, piuttosto che fenomeni di colonizzazione organizzativi;
- Secondo le statistiche giudiziarie, il numero dei condannati con sentenza irrevocabile per il reato di associazione di stampo mafioso in Toscana dal 2000 al 2016 è pari a 14 (l’ultima risale al 2007). Il dato risulta omogeneo rispetto alle altre regioni a non tradizionale presenza mafiosa.
- Risultano significative, invece, le evidenze giudiziarie rispetto a soggetti che individualmente attraverso le proprie condotte illecite hanno avuto quale finalità il favoreggiamento di organizzazioni criminali di stampo mafioso e/o abbiano utilizzato un *modus operandi* mafioso nel realizzarle. Nell’ultimo triennio, il Distretto toscano è il primo in Italia, dopo le tre regioni a presenza storica delle mafie (Campania, Calabria e Sicilia), per numero di soggetti denunciati/arrestati con questa aggravante per i delitti ipotizzati (223 persone). Escludendo le dette regioni meridionali dal calcolo, oltre il 30% delle persone arrestate o denunciate con aggravante di mafia in Italia è riconducibile all’attività del Distretto toscano;
- I principali indicatori-spia della probabile presenza di fenomeni di criminalità organizzata, selezionati per l’arco temporale 2010-2016 utilizzando le Statistiche sulla delittuosità dell’ISTAT, mostrano un significativo aumento del rischio criminalità in Toscana;
- Dall’analisi di dodici indicatori – spia per le province della Toscana si evince come quattro province, in particolare, si distinguano negli anni più recenti per un più elevato rischio di penetrazione criminale: Grosseto, Livorno, Prato e Massa Carrara;
- Dalla mappatura della proiezione criminale più recente delle quattro mafie tradizionali nel territorio toscano, sono 78 i clan che hanno sviluppato attività e scambi di tipo economico nei mercati illeciti e/o nell’economia legale della regione (48% ‘ndrangheta, 41% camorra, seguono Cosa nostra (e affini) e SCU con circa il 5%).
- In Toscana la diffusione criminale di gruppi di criminalità organizzata sembra nutrirsi in maniera significativa anche di dinamiche autoctone di emersione e sviluppo, attraverso associazioni a delinquere che non necessitano per la propria sopravvivenza di un collegamento diretto con organizzazioni mafiose tradizionali, ma che sono capaci di svolgere attività illecite su larga scala anche senza l’utilizzo di un metodo mafioso classico, ovvero l’imposizione di un sistema di omertà e intimidazione delle vittime;

- I tentativi di inquinamento criminale si concentrano con una frequenza maggiore nel settore privato piuttosto che nel mercato degli appalti pubblici;

2.4.4. INCONTRI E AUDIZIONI.

La Commissione nel corso dell'attività ed al fine di approfondire la tematica dei reati contro l'ambiente ha provveduto ad organizzare alcuni incontri ed audizioni di cui riportiamo, sinteticamente, alcuni estratti.

Il Comandante del gruppo tutela ambientale di Roma, Tenente Colonnello Giuseppe Adinolfi, nell'incontro in Commissione in data 31 ottobre 2018⁷⁷ ha evidenziato che in Toscana i crimini ambientali sono tantissimi. *“Come ha correttamente chiosato il mio collaboratore, purtroppo la Toscana è una regione che vive in maniera particolarmente intensa l'ambiente, quindi è una regione dove i crimini ambientali sono tantissimi. Non ritengo corretto parlare di situazioni di allarme, assolutamente, però sicuramente è una regione dove ci sono due NOE e questo vorrà pur dire qualcosa, rispetto ad altre dove ce n'è uno solo.”* Nel medesimo incontro il Maggiore Massimo Planera del NOE di Firenze ha definito la Toscana *“un'oasi felice”* in riferimento alla *“ottima e stretta collaborazione, tanto con le istituzioni regionali, intese come Giunta regionale a livello tecnico e poi Consiglio e autorità regionali”*⁷⁸.

La Commissione d'inchiesta ha avuto anche modo di audire⁷⁹ il Presidente della Fondazione Caponnetto dott. Salvatore Calleri e Renato Scalia, anch'egli rappresentante della Fondazione. Si riportano alcuni stralci dell'intervento del dott. Calleri:

“Noi riteniamo la questione rifiuti, in generale, in Italia ed in Europa, una questione relevantissima per le organizzazioni mafiose e criminali, nel senso più generico. Perché sui rifiuti guadagnano, i rifiuti sono oro e non esiste più una divisione tra nord e sud, i rifiuti si sversano ovunque. [...]Tra l'altro la Toscana è terra in cui ci sono scoppiati alcuni casi sui sversamenti dei rifiuti, l'ultimo ora non mi ricordo qual è il tratto autostradale ma sono stati trovati sotto e così via. È cambiato anche il clima. Mentre noi eravamo considerati una terra in cui, e secondo me andava bene quest'analisi 12 anni fa, tra l'altro questo slogan è stato inventato a casa Caponnetto quando si presentò un rapporto sulla mafia, non ricordo se il 2006 o 2007. Oggi non si può più dire che la Toscana non è terra di mafia ma la mafia c'è. È sbagliata l'analisi. Oggi si deve dire che la Toscana è diventata terra di criminalità organizzata ed in parte colonizzata dalla mafia. [...]Un'altra caratteristica che si verifica in questa Regione e che si è verificata nel 2014 è che quando noi abbiamo iniziato a scrivere il rapporto sui rifiuti c'è partito il fuoco amico, perché non si doveva parlare di rifiuti in Toscana. [...]Poi, altro campanello d'allarme. Incendi. Secondo noi c'è una mano criminale molto probabilmente anche mafiosa sugli incendi.”

Si riportano anche alcuni stralci dell'intervento di Scalia, rappresentante della Fondazione Caponnetto ed ex Ispettore DIA.

“In Toscana [...] troppo spesso abbiamo nascosto il fenomeno [mafioso]. Per quanto concerne le analisi credo che sia fondamentale perché per conoscere e sconfiggere un fenomeno bisogna conoscerlo, quindi bisogna fare analisi. [...] Leggiamo che il fenomeno è nato qui in Toscana, non in Campania, perché i primi accordi tra Casalesi ed imprenditori e Massoneria sono stati fatti proprio qui, c'è l'accordo di Viareggio e c'è l'accordo che è stato fatto come dice Licio Gelli a

⁷⁷ cfr. verbale della Commissione del 31 ottobre 2018.

⁷⁸ Verbale di Commissione della Regione Toscana – Commissione inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo dei rifiuti in Toscana – Resoconto stenotipico integrale, Seduta del 31 ottobre 2018, pagina 4;

⁷⁹ Cfr. verbale di Commissione del 14 novembre 2018.

Villa Vanda. Questo non è che lo dico io, sono le carte che lo dicono. Se volete io vi leggo tutti i passaggi che sono scritti in atti giudiziari. Parto dal 2011, Raffaele Cantone, Presidente ANAC, all'epoca era, appunto, mi sembra che era stato appena nominato, questo l'ha detto a Arezzo, dove parla Gaetano Cerci uno degli uomini di fiducia di Francesco Bidognetti, uno dei capi dei clan dei Casalesi fu fermato dalla Polizia mentre usciva da Villa Vanda, a Villa Vanda che cosa era andato a fare? Era andato a parlare con imprenditori toscani e del nord Italia e la questione era gestita dal Licio Gelli. Questo Raffaele Cantone, 2012 l'ex procuratore Firenze Quattrocchi; in Toscana chi gestisce i rifiuti è la camorra; 2013, Franco Roberti dice "la camorra adesso sversa in primis in Toscana" ha detto questa frase dicendo "questo business si fonda inoltre su rapporti tra criminalità organizzata e massoneria" lo dice Franco Roberti a Napoli davanti ad una platea di giornalisti. 2014 consigliere della Direzione Nazionale Antimafia che parla, appunto, della Regione Toscana e parla dello sversamento che parla dell'attività del traffico illegale di rifiuti che riguarda la nostra Regione. Per poi arrivare, appunto, a tutte le dichiarazioni che sono state fatte anche di pentiti. Carmine Schiavone è stato il primo a lanciare, a fare delle dichiarazioni che tra l'altro erano dichiarazioni che [sono] state coperte da segreto e sono state desecretate e dove la Toscana, anche lui Carmine Schiavone, mette in evidenza questo rapporto tra questi personaggi ed ambienti massonici ed imprenditoriali. Gaetano Vassallo un altro pentito dalla camorra che dice per i casalesi "la Toscana era un bancomat", cioè lui veniva tutti i fine mese a riscuotere qui in Toscana. [...] Il 30 marzo 1993 fu perquisita anche Villa Vanda, nell'ambito dell'operazione dei Carabinieri Adelfi. [...] Nunzio Perrella [...] fa due dichiarazioni che credo che siano molto interessanti. Far transitare decine di tir stracolmi di rifiuti tossici nei centri di stoccaggio in Toscana, dove il materiale destinato alle discariche di Stato diventava non pericoloso, la trasformazione ovviamente avveniva solo sui documenti di trasporto mentre i carichi non venivano né sfiorati né controllati. Questo probabilmente è un sistema che funziona ancora, come gli incendi, perché se noi andiamo a leggere sempre le solite carte, gli incendi venivano fatti anche in quel periodo, perché era un sistema proprio per smaltire più facilmente e per risparmiare. Un altro particolare molto interessante è che, sempre lo stesso Nunzio Perrella dice "quelli che ho denunciato sono ancora attivi" [...] Cioè chi ha avvelenato le terre, l'area e le persone, perché qui ci sono, su questo spesso e volentieri chi ha fatto questo tipo di reato, anzi, questo grave delitto, non paga, perché arriva sempre la prescrizione. La prescrizione salva queste persone. Mentre i camorristi pagano, giustamente, però a loro i reati non vengono prescritti quasi mai perché c'è il reato più grave che è quello, appunto, che può essere dell'appartenenza all'associazione di tipo mafioso. [...] Io mi sono fatto mandare un documento, 3400 e passa pagine della requisitoria del Pubblico Ministero di Napoli al processo Resit. [...] Ebbene, ci sono centinaia di pagine che parlano della Toscana. Centinaia di pagine. [...] Ce l'abbiamo dagli anni 60 la mafia qui, dagli anni 60. [...] Tra l'altro la mafia, è descritto anche in questa requisitoria, c'è stata la condanna per personaggi che sono Gaetano Cerci, Cipriano Chianese, tutti personaggi che hanno iniziato a puntare su questo argomento, proprio sul discorso dei rifiuti proprio qui [...] Se noi andiamo a leggere quelle parte, appunto, del Pubblico Ministero che ha fatto la requisitoria, ci sono anche i nomi di alcune ditte, che stanno nel territorio toscano, nomi precisi. [...] Se il nostro territorio, come ha detto l'ex procuratore Franco Roberti, se la camorra sversa in primis in Toscana? L'ha detto un Procuratore Nazionale della Direzione Nazionale Antimafia, cioè non l'ha detto Salvatore Calleri o Renato Scalia. Se un Procuratore dice una cosa del genere, anziché dargli del pazzo, come qualcuno ha fatto, a livello politico... invece sarebbe stato più opportuno che quel qualcuno gli avesse chiesto, magari convocato qui in Regione "perché ha fatto questa dichiarazione?" dovete sapere che se dicono un qualcosa, a livello Nazionale, la Direzione Nazionale Antimafia c'ha sottocchio tutte le indagini che riguardano su tutto il territorio Nazionale. Allora, se il Procuratore dice una cosa del genere, evidentemente c'è qualcosa. Perché nessuno a livello politico gli ha chiesto? "che cosa sta dicendo? Perché dice questo?" no! Gli hanno dato del pazzo pubblicamente. Questo è un argomento che potrei andare a ruota libera fino a dopodomani."

"[L'accordo] tra Casalesi ed imprenditori e massoneria prevedeva un risparmio enorme, perché se prima un bidone costava per lo smaltimento di un bidone costava 3 milioni di lire, con questo accordo veniva a costare 300 mila lire, capite bene che i costi erano molto differenti. Logicamente responsabilità a livello politico, le responsabilità sono personali, quindi non è

che tutta la politica è coinvolta, assolutamente no! Ci sono politici, purtroppo quotidianamente capita, che possono essere coinvolti in indagini, possono essere pure condannati, però diciamo, ecco, il discorso di far finta di non vedere il fenomeno è una responsabilità non penale, ma una responsabilità civile. Perché dobbiamo parlarne, dobbiamo far capire alla gente che esiste questo problema e dobbiamo anche cercare di limitare il problema, di intervenire, che possono essere ... I controlli non ci sono, è chiaro che non ci sono, io nei cantieri, quando stavo alla Direzione Investigativa Antimafia eravamo tre, in tre avevamo 19 province e due Regioni, in tre a fare i controlli per le infiltrazioni mafiose negli appalti pubblici. 19 gruppi interforze presso le Prefetture, giravamo come trottole, in tre che cosa si può fare? Veramente poco.”

“Ho sentito parlare di Prato. Voglio prendere Prato come esempio di auto - omertà del passato. Tra l'altro sarò a Prato dopodomani a presentare il libro di Borrometi “Un morto al giorno” che è uno dei luoghi comuni, etc.. mi ricordo che nel periodo immediatamente successivo alla sentenza sulla criminalità organizzata definita mafiosa, il 416 Bis Cassazione fui chiamato a presentare il libro di quello che era un tuo ex collega, che ha fatto sulla mafia cinese, bellissimo, che racconta proprio la storia e abbiamo avuto problemi come fondazione Caponnetto, perché siamo stati accusati di essere razzisti, perché si parlava di mafia cinese, al che io a dirgli “guardate io sono originario di Catania, quando parlo di mafia catanese non è che ce l'ho con i catanesi.” Più recentemente, in senso più cordiale ho provato a spiegare all'attuale Amministrazione Pratese con cui sono in buoni rapporti, se no non ci andrei a presentare il libro, che hanno un problema di mafia Nigeriana, forte. Perché noi nelle nostre analisi ci stiamo occupando da una decina di anni di mafia Nigeriana, l'abbiamo anche censita, 3 ceppi, [...]”.

“Allora, massoneria... ho raccontato un po' le cose antiche, però le cose antiche sono importanti, la storia credo che sia basilare studiarla e la storia ci dice che i primi accordi tra la mafia, cioè tra Casalesi ed imprenditori e massoneria sono stati fatti qui in Toscana, Viareggio si parla di città, di più città. Firenze, Arezzo, però soprattutto c'è un accordo di Viareggio e l'accordo a Villa Vanda con Licio Gelli. Più recentemente l'ex Procuratore Nazionale Antimafia che tra l'altro adesso collabora, se non mi sbaglio, con il Presidente della Regione Campania... Lui fece questa dichiarazione dicendo “Adesso la camorra sversa in primis in Toscana e questo business si fonda inoltre sui rapporti tra criminalità organizzata e massoneria” quindi non è che... È lui che lo dice, lo dice e l'ha anche scritto, perché le cose che diceva all'epoca le scriveva, venivano riportate su questo rapporto nazionale che viene fatto periodicamente, ogni anno, rapporto annuale.”

Inoltre, la Commissione ha sentito il Dott. Domenico Valter Rizzo, giornalista della RAI “Per quanto riguarda la Toscana sono in Toscana da gennaio 2015 e ho realizzato alcune inchieste proprio sulla questione legata alla presenza delle organizzazioni mafiose in Toscana. L'attività che abbiamo svolto su questo è stata quella di cercare di rimettere insieme i pezzi di una realtà che non ha mai visto una narrazione di questo tipo di presenze, una narrazione organica di questo tipo di presenze. La Toscana è una regione dove esiste una importante presenza delle organizzazioni criminali, di tutte e tre le organizzazioni criminali nazionali, italiane, quindi la cosa nostra, la 'ndrangheta e la camorra, ma anche esiste in maniera marcata la presenza delle mafie internazionali, quindi sicuramente della mafia russa sulla costa e della mafia albanese. Questa premessa la faccio perché chiaramente attorno alla gestione illecita dei rifiuti la saldatura fra questo tipo di attività e gli interessi delle organizzazioni criminali è una saldatura estremamente chiara e che sta nell'ordine delle cose, quindi non è... le due cose non si possono raccontare una disgiunta dall'altra. E' impossibile parlare di gestione illecita dei rifiuti e di criminalità organizzata e viceversa. Però vanno fatte delle precisazioni, cioè io ho sentito delle imprecisioni abbastanza marcate. C'è una narrazione che è ferma a 20 anni fa. La gestione del ciclo dei rifiuti direttamente da parte delle organizzazioni criminali è una cosa che appartiene al passato. Le organizzazioni criminali in questo momento in Toscana gestiscono soldi, non gestiscono monnezza. Però gestiscono gli appalti, gestiscono gli appalti che riguardano lo smaltimento, la gestione e gli impianti.[...] Quella che vediamo, la presenza che vediamo in Toscana è una presenza stabilmente insediata sul territorio, non necessariamente ci deve essere il locale di 'ndrangheta o ci deve essere la famiglia di cosa nostra, o il gruppo di camorra organizzato. Queste organizzazioni svolgono ormai una serie

di attività che sono di profonda cointeressenza con quelli che sono i pezzi dell'economia sana, della società civile sana. [...] L'inchiesta che abbiamo realizzato come Rai Radiotelevisione Italiana della Toscana, che abbiamo realizzato nel settembre dell'anno scorso, un documentario di 38 minuti, dove abbiamo cercato di raccontare, chiaramente in modo superficiale come lo possono fare i giornalisti, noi non siamo dei magistrati, non siamo dei poliziotti, facciamo un lavoro diverso, però ogni tanto andiamo a cercare le cose. Noi abbiamo scoperto per esempio che nella discarica di Podere Rota, che si trova a San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, nel Valdarno aretino, vi sono state delle presenze all'interno degli appalti concessi per la gestione di quella discarica, quindi l'ampliamento, una serie di altri lavori che venivano fatti, che erano stati affidati a una ditta che era la Italcostruzioni di Siderno, che era una ditta legata alla famiglia Cataldo, a sua volta imparentata e organicamente inserita nella famiglia di 'ndrangheta dei Comisso di Siderno, una delle famiglie dell'aristocrazia 'ndranghetista della Locride. Questa ditta era una ditta che ha acquisito quell'appalto in maniera assolutamente lineare, senza che nessuno ci trovasse nulla da dire."

Infine, i commissari hanno ritenuto opportuno acquisire la relazione conclusiva sull'attività della Commissione bicamerale d'inchiesta, approvata nella seduta del 28 febbraio 2018 (Doc. XXIII, n. 53)⁸⁰, e la relazione territoriale sulla regione Toscana (Doc. XXIII n. 49).⁸¹

Di seguito alcuni passaggi riassunti dalla Commissione stessa⁸²:

"Secondo gli ultimi dati disponibili rappresentati dallo stesso procuratore della Repubblica presso il tribunale di Livorno, nonché applicato alla procura distrettuale di Firenze, dottor Ettore Squillace Greco (contenuti nel doc. 2152/2) la Toscana è al sesto posto nella classifica nazionale per numero di reati ambientali accertati. Viene dopo Campania, Sicilia, Puglia, Calabria e Lazio. Nel panorama nazionale dei reati ambientali la regione Toscana, con il Lazio, viene immediatamente dopo le quattro regioni di origine delle mafie storiche...Una serie di indagini, alcune delle quali ancora in corso, sia nel territorio livornese, sia in altri ambiti della Toscana, dimostrano l'esistenza di collaudati sistemi fraudolenti diretti a gestire lo smaltimento dei rifiuti pericolosi, eludendo la normativa di settore per realizzare consistenti profitti illeciti. Tali sistemi si basano, di regola, sul sodalizio criminoso, che si crea tra chi produce i rifiuti, che ha interesse a smaltirli al costo più basso possibile, e chi gestisce gli impianti di trattamento e gli impianti di smaltimento finale, con una chiara alterazione delle regole di mercato, in danno degli imprenditori onesti. Si verifica, così, che rifiuti pericolosi vengano qualificati falsamente come rifiuti non pericolosi e, come tali, smaltiti in discariche autorizzate per i rifiuti non pericolosi...Ci troviamo, di fatto, in presenza di un chiaro smaltimento improprio di rifiuti, formalmente autorizzato, che sta provocando notevoli danni ambientali. Si registra, insomma, una sorta di inerzia sia da parte dello Stato, sia delle amministrazioni preposte al controllo nel porre un freno a questo tipo di smaltimento, con la conseguenza che la pratica dello sversamento sui terreni dei fanghi inquinati da sostanze pericolose è diventata la principale forma di eliminazione di questi rifiuti."

2.5. MONITORAGGI AMBIENTALI.

Il principale ente deputato ai controlli ambientali è l'Agenzia per la Protezione Ambientale che la Regione Toscana, in attuazione del DL 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni in legge 21 gennaio 1994, n. 61 (*Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente*), ha provveduto ad istituire con legge 18 aprile 1995, n. 66, poi riformata con legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (*Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT*). L'ARPAT, ente con personalità giuridica di diritto pubblico, opera

⁸⁰ http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/053/INTERO.pdf

⁸¹ http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/049/INTERO.pdf

⁸² http://documenti.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/053/INTERO.pdf

con un Sistema di gestione per la qualità riferito ai requisiti UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 17025, che integra con gli aspetti relativi alla sicurezza, ed effettua:

- a) monitoraggio della qualità dell'aria e controllo delle emissioni in atmosfera;
- b) monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee;
- c) studio dell'ambiente marino-costiero e dell'ittiofauna;
- d) difesa del suolo, con azioni di controllo sui produttori di rifiuti speciali e sui gestori di impianti di trattamento rifiuti;
- e) controllo dell'inquinamento acustico;
- f) monitoraggio dei campi elettromagnetici e controllo sugli impianti e sui siti coinvolti;
- g) controllo e analisi di aria, acqua, suolo e rifiuti per verificare la presenza di amianto;
- h) monitoraggio sui siti contenenti radon;
- i) studio dei rapporti tra lo stato dell'ambiente e l'insorgenza di alcune malattie (epidemiologia ambientale)
- j) gestione del Sistema informativo regionale ambientale (SIRA);
- k) organizzazione e diffusione della conoscenza ambientale attraverso la produzione e la promozione di dati ambientali, report, materiale divulgativo, notizie, etc.

In particolare, ai fini di quanto interessa ai lavori della Commissione, viene in rilievo quanto previsto dall'art. 7 della l. 30/2009 relativamente alle attività di controllo ambientale che consistono nel campionamento, analisi e misura, monitoraggio e ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti. Sul punto viene certamente in rilievo quanto compreso nella Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 aprile 2001 che stabilisce (*finalità*) che tutti gli Stati membri debbano effettuare le ispezioni ambientali, rispettando i criteri minimi da applicare all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati di tale attività. In materia di rifiuti, ai sensi di quanto previsto dalla Carta dei Servizi ex art. 13 l.r. 30/2009, ARPAT svolge le seguenti attività:

1) Supporto tecnico per l'elaborazione del:

- a) piano regionale dei rifiuti;
- b) piani interprovinciali di gestione dei rifiuti per ATO Centro, ATO Costa e ATO Sud;

2) supporto tecnico istruttorio a favore degli enti locali nell'ambito di procedimenti di loro competenza, in particolare;

- a) per il rilascio di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di impianti;
- b) per la valutazione della documentazione per l'iscrizione registro imprese e relativa ispezione preventiva per le imprese di gestione di rifiuti;
- c) per il rilascio di autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi;

3) Controlli presso produttori di rifiuti e impianti di smaltimento. In particolare, durante il controllo degli impianti di gestione dei rifiuti, ARPAT verifica che:

- a) l'impianto sia gestito correttamente;

- b) siano trattate solo le tipologie di rifiuti autorizzate;
- c) il trattamento corrisponda a quello autorizzato;
- d) il materiale in uscita – sia esso rifiuto o materia prima seconda – sia destinato ad impianto o operazioni corrette e che durante il trasporto arrivi con le stesse caratteristiche di partenza.

Dette attività di controllo, si ricorda, non sono esclusivamente di competenza di ARPAT, risultano infatti interessati Guardia di Finanza, Carabinieri forestali, Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (ex N.O.E.) e polizie provinciali;

4) Gestisce la sezione regionale del catasto rifiuti.

Sul tema dei monitoraggi ambientali la Commissione ha auditato ARPAT, al fine sia di comprendere il lavoro dell'Agenzia sia di approfondire le tematiche connesse alle discariche sotto sequestro di cui al Capitolo 3.1 della presente relazione conclusiva.

Il direttore di ARPAT – dott. Ing. Mossa Verre – durante l'audizione del 17 ottobre 2018, ha sottolineato come relativamente all'attività di controllo l'Agenzia opera sulla base *“dei programmi di controllo generali che vengono poi approvati annualmente dalla Giunta regionale e dal punto di vista degli impianti anche dei rifiuti abbiamo un certo numero di controlli che svolgiamo annualmente, controlli che consistono proprio nella verifica della situazione degli impianti, generalmente sono impianti con autorizzazione integrata ambientale, quindi hanno già una rilevanza anche dal punto di vista tecnico non indifferente, i controlli sono piuttosto articolati, consistono generalmente in una serie di sopralluoghi in cui si acquisiscono varie informazioni, confrontando la situazione reale rispetto a quella autorizzata”*. Il Direttore ha poi illustrato come il sistema regolato dalle normative europee e nazionali individui due soggetti preposti al controllo: il gestore e l'Agenzia. Sul punto si è anche espresso il dottor Roberto Palmieri – Responsabile del Dipartimento provinciale di Grosseto – che ha evidenziato come l'azione di controllo del rispetto dell'autorizzazione integrata ambientale sia di competenza del gestore dell'impianto e dell'Agenzia regionale: *“la discarica è soggetta sì è detto ad ALA, ad un piano di monitoraggio e controllo approvato contestualmente alla determina ALA, che prevede tutta una serie di attività di controllo e di monitoraggio, che come prevede la normativa sono a carico del gestore e prevede poi una serie di controlli che con una certa periodicità sono affidati all'ente di controllo, cioè ad ARPAT”*.

Con riferimento al tema dei controlli e monitoraggi verso il gestore, il Direttore generale di ARPAT, ha poi precisato che: *“non viene assolutamente avvertito il gestore, questo a differenza per esempio delle ALA ministeriali, quelli nazionali, dove invece interviene anche ISPRA, congiuntamente a noi, sul territorio regionale del nucleo di ispezione ministeriale. Quindi noi non avvertiamo. All'interno dell'ALA, così come regolamentato a livello europeo, ci sono degli oneri a carico del gestore, oneri che sono rappresentanti da un autocontrollo che lui esegue e che l'Agenzia, come ente controllore, come autorità competente, poi va a verificare. Va a verificare anche l'autocontrollo del gestore. Quindi molto spesso si sente parlare del gestore che controlla se stesso, come una situazione abbastanza strana. No. In realtà è dettato da disposizioni comunitarie, laddove il gestore ha l'onere lui stesso per primo, in quanto migliore conoscitore di tutto il processo produttivo e di tutte le possibili ripercussioni sull'ambiente, ha l'onere di controllare se stesso. In più oltre a questo ovviamente c'è bisogno di un controllo anche di un ente terzo e quell'ente terzo siamo noi. [...] Il gestore alla fine di ogni anno deve mandare una relazione su tutta l'attività che ha svolto, di autocontrollo, che ha svolto nell'anno prima. Quindi un'eventuale problematica [...] o siamo tutti i giorni lì oppure nella relazione annuale e poi verifichiamo”*.

Per quanto concerne le conseguenze che possono derivare dall'accertamento del non rispetto dei contenuti autorizzatori, il dottor Poggi, dirigente dell'Agenzia regionale di protezione ambientale, ha anche specificato come: *“dal punto di vista amministrativo la norma precisa un crescendo di provvedimenti restrittivi a seguito di contestazioni di irregolarità al gestore. Si parte con la diffida, se non ottempera c'è la sospensione dell'autorizzazione, poi si arriva alla revoca dell'autorizzazione. Il sequestro invece è un provvedimento che emana il giudice, a seguito di una contestazione di natura penale. Le due cose vanno spesso in parallelo, nel senso che la violazione di una prescrizione ALA in relazione alla gestione dei rifiuti è una violazione di natura penale e quindi attiva anche un procedimento della magistratura, che può essere un procedimento di tipo sanzionatorio”*.

Per quanto attiene il tema della normativa anti-incendio, su cui la Commissione ha concentrato molto della sua attenzione, merita infine ricordare quanto dichiarato dal dott. Poggi: *“la normativa vigente non prevede requisiti specifici di resistenza al fuoco del materiale utilizzato per la copertura. Ovviamente il materiale conferito in discarica deve essere non facilmente infiammabile e le verifiche che abbiamo fatto noi post incendio su due campioni di materiale, che ha caratteristiche diverse a seconda in quale porzione della discarica deve essere posto, sono risultate conformi a questo requisito. Quindi il pulper era a norma da questo punto di vista. Ciò non impedisce che quando si sviluppa un incendio questo bruci, perché un conto è non essere facilmente infiammabile, un conto è non essere combustibile o avere caratteristiche di resistenza al fuoco. [...] L'altro elemento diciamo di criticità è che nella realizzazione delle discariche non è previsto da normativa il certificato di prevenzione incendi. Quindi non c'è un contributo obbligatorio dei vigili del fuoco nella fase istruttoria per la sua autorizzazione, tant'è che dopo l'incendio di questa discarica, i vigili del fuoco sono stati coinvolti in una valutazione della situazione e hanno proposto tutta una serie di adeguamenti della situazione per consentire un miglior contrasto alla propagazione delle fiamme. [...] Questa è evidentemente una lacuna normativa, una sottovalutazione di questo rischio, che viene attribuito sempre a fatti criminosi. Purtroppo questo rischio c'è a prescindere da fatti criminosi e quindi va gestito con molta accortezza”*.

CAPITOLO III: DISCARICHE SOTTO SEQUESTRO.

3.1. MONITORAGGIO E ANALISI DELLE DISCARICHE SOTTO SEQUESTRO IN TOSCANA.

La Commissione d'inchiesta *“in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Regione Toscana”*, di seguito Commissione, si poneva come obiettivo, così come sostanziato chiaramente nella Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale del 19 giugno 2018⁸³, l'analisi puntuale delle discariche poste sotto sequestro nel territorio regionale. In considerazione di questo la Commissione, grazie al lavoro ed alla determinazione del suo Presidente, coadiuvato dall'Ufficio di Presidenza e dai commissari tutti, ha correttamente proceduto all'organizzazione di una serie di audizioni e sopralluoghi finalizzati alla piena conoscenza della situazione corrente. All'esito di tale attività la Commissione ha potuto accertare come, allo stato attuale, non risultino insistere discariche sottoposte a sequestro sul territorio regionale, in quanto l'ultimo provvedimento di dissequestro, disposto dal Tribunale di Livorno, risulta datato 20 settembre 2018. Pur in considerazione del fatto che, ad oggi, tutte le discariche presenti sul territorio regionali risultano in esercizio, preme ricordare come, grazie alla completa disponibilità resa da tutti i soggetti auditi e presso i quali sono stati svolti i sopralluoghi, sia stato possibile approfondire la situazione concernente le discariche precedentemente sottoposte a provvedimento di sequestro, in particolare: discarica nel Comune di Serravalle Pistoiese (Gestore Pistoambiente s.r.l.), discarica nel Comune di Civitella Paganico (Gestore Civitella Paganico 2000 s.r.l.) e discarica nel Comune di Piombino (Gestore Rimateria S.p.A.).

3.1.1. DISCARICA NEL COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE.

Gli impianti gestiti da Pistoambiente S.r.l. risultano localizzati, all'interno di un'area di circa venti ettari, sulle prime pendici della valle del Fosso del Cassero, all'estremità della zona industriale in località Cantagrillo nel comune di Serravalle Pistoiese. Detto polo di smaltimento rifiuti si compone di una discarica per rifiuti non pericolosi, autorizzata per l'operazione di smaltimento D1, e di un impianto di depurazione liquidi non pericolosi, autorizzato per le operazioni di smaltimento D8, D9 e D15. La discarica per rifiuti non pericolosi dispone attualmente di un volume complessivo autorizzato di 3.010.000 metri cubi e può accogliere un quantitativo giornaliero massimo di 420 tonnellate di rifiuti (corrispondenti a circa 150.000 tonnellate su base annua)⁸⁴. In data 03 marzo 2017 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia ha disposto il sequestro dell'impianto. La vicenda origina da un incendio verificatosi in data 04 luglio 2016 nel corpo della discarica che ha avuto un'estensione di circa un ettaro e nel quale si stima che siano bruciate circa 1.000 tonnellate di rifiuti, prevalentemente lo strato di copertura superficiale costituito, essenzialmente, da pulper di cartiera⁸⁵. Pur in considerazione di cause non accertate circa la natura dell'incendio il Tribunale di Pistoia ha ravvisato profili di colpa nella gestione dell'impianto, sia con riferimento ai criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, che avuto riguardo ai controlli di esaustività della caratterizzazione dei rifiuti operata dal produttore conferente, dai quali discenderebbe la contestazione di incendio colposo, nonché la violazione

⁸³ *“occorre delimitare l'ambito oggettivo d'indagine della commissione d'inchiesta in relazione alla dizione “al ciclo dei rifiuti in Regione Toscana” che deve essere riferita, esclusivamente, alle discariche sotto sequestro”*, Comunicazione del Presidente del Consiglio regionale, Seduta di insediamento della Commissione d'inchiesta, Martedì 19 giugno 2018.

⁸⁴ PISTOIAMBIENTE SRL, Discarica Fosso del Cassero, Comune di Serravalle Pistoiese (PT), *“Visita all'impianto della Commissione d'inchiesta in merito alle discariche sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Toscana”*, 04 febbraio 2019;

⁸⁵ Verbale di Commissione della Regione Toscana – Commissione inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo dei rifiuti in Toscana – Resoconto stenotipico integrale, Seduta del 17 ottobre 2018, pagina. 14;

dell'articolo 29-quattordices, comma 3, lettera b) e comma 4, in relazione all'articolo 29-sexies del d.lgs 152/2006, per violazione, nella gestione dei rifiuti, delle prescrizioni all'autorizzazione integrata ambientale.

Preliminarmente, circa la natura dell'incendio, pare opportuno ripercorrere quanto sinteticamente descritto nella Sentenza della Corte di Cassazione 9 febbraio 2018, n. 6548:

“[...] I Vigili del Fuoco, nella relazione finale, avevano affermato genericamente che l'incendio avvenuto il 4 luglio 2016 all'interno della discarica del Cassero, gestita da P. Srl, poteva essersi generato spontaneamente a causa della miscelazione delle diverse sostanze presenti in discarica, esposte alle elevate temperature del periodo estivo, analogamente a quanto affermato dai consulenti del Pm, i quali avevano ipotizzato per l'appunto un fenomeno di autocombustione. Quel giudice, pur non escludendo a priori la natura dolosa dell'incendio, in ragione del ritrovamento sul posto di composti aromatici di origine petrolifera tipici del benzene (che, però, secondo i consulenti del Pm potevano trovarsi in alcune sostanze presenti in discarica) e di quanto segnalato da un dipendente della discarica a proposito di un'apertura di una parte della recinzione metallica ad opera di ignoti (che aveva tuttavia interessato una zona distante da quella in cui si era propagato l'incendio), ha tuttavia ritenuto l'ipotesi inverosimile, stante la presenza di ben visibili telecamere di sorveglianza e tenuto conto dell'orario in cui l'incendio si era verificato (le ore 18:00 circa, quando ancora vi erano operai sul sito)”.

Preme ricordare il tempestivo intervento dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana, di seguito ARPAT, che ha provveduto, di concerto con l'Unità di Crisi composta dai Sindaci di Serravalle, Lamporecchio e Larciano, dal Direttore del Dipartimento ARPAT di Pistoia e dal Direttore dell'Area Sicurezza Alimentare della AUSL Toscana Centro, a diramare le informazioni utili rivolte alla cittadinanza. Inoltre, nei giorni successivi ARPAT si è dedicata all'elaborazione della mappa delle zone di possibile ricaduta significativa dei fumi dell'incendio e ad eseguire i campionamenti e le analisi di laboratorio che hanno certificato: l'assenza di una contaminazione significativa dei vegetali esposti ai fumi dell'incendio al di fuori delle “aree maggiormente interessate dalle ricadute delle sostanze rilasciate in atmosfera”, un livello contenuto di contaminazione anche all'interno di tali aree e, infine, l'assenza di ricadute tali da apportare una contaminazione del suolo o delle acque in tutto il territorio circostante la discarica.

Nel periodo successivo all'incendio anche gli uffici regionali competenti hanno proceduto, con decreto dirigenziale n. 10695 del 21 ottobre 2016, a sospendere in via cautelare, per un periodo di novanta giorni, gli effetti dell'AIA n. 1122 del 02/10/2013, rilasciata dalla Provincia di Pistoia alla soc. Pistoiaambiente srl, nella parte in cui autorizza l'utilizzo del rifiuto costituito da scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone (CER 030307) per la copertura giornaliera della discarica. Al contempo si provvedeva a demandare alla Direzione Generale dell'ARPAT lo svolgimento degli approfondimenti necessari circa le caratteristiche del rifiuto individuato dal CER 030307, ai fini della compatibilità dello stesso con l'utilizzo per la copertura giornaliera delle discariche in generale, anche in operazioni di recupero. A seguito del provvedimento di sequestro disposto dal GIP i competenti uffici regionali, con decreto dirigenziale n. 4523 del 13/04/2017, hanno avviato, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del d.lgs 152/2006, il procedimento di accertamento del rispetto delle condizioni di AIA 1122/2013 (Atto SUAP 28/2013) e della normativa vigente in materia di classificazione dei rifiuti e discariche. Infatti, le condotte ritenute illecite dal Pubblico Ministero, che hanno portato il GIP a convalidare il provvedimento di sequestro, possono essere così sintetizzate:

- Le analisi che hanno accompagnato i rifiuti conferiti in discarica nel periodo 2013-2016, con codice CER speculare non pericoloso, non sarebbero state esaustive e quindi non idonee a classificare i rifiuti come non pericolosi;
- L'assegnazione delle classi di pericolo ai fini della classificazione dei rifiuti come pericolosi (CER 190304*) sarebbe avvenuta in modo arbitrario e non sulla base della reale composizione;
- La classificazione dei rifiuti sarebbe avvenuta in contrasto con quanto previsto dalla norma, maniera priva di fondamento scientifico, determinando la gestione dei rifiuti in discarica senza l'adozione delle garanzie di sicurezza e di tutela ambientale che sarebbero dovute essere applicate in caso di corretta classificazione;
- I rifiuti sarebbero stati ritenuti generati regolarmente nel corso dello stesso processo e nello stesso impianto, in modo erroneo e difformemente da quanto previsto al punto 3, lettera a) dell'allegato 1 al DM 27/09/2010, non determinando in tal modo le caratteristiche di ogni lotto ancorché i rifiuti presentassero elevata variabilità nella composizione;
- Scarsa rilevanza sarebbe stata data alla presenza nei rifiuti di "elevate" concentrazioni HC e Al.

L'elemento certamente più articolato rispetto alla vicenda della discarica del Comune di Serravalle Pistoiese, dissequestrata dal Tribunale di Pistoia nel mese di aprile 2018, riguarda, pertanto, le procedure di verifica delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso per la quale la Corte di Cassazione, non in diretto riferimento alla questione della discarica del Cassero, con tre ordinanze datate 27 luglio 2017 (n. 37460, 37461 e 34762), ha sollevato questione di pregiudizialità europea dinnanzi alla Corte di Giustizia UE, al fine di dirimere i seguenti dubbi interpretativi:

“a) Se l'allegato alla Decisione 2014/955/UE ed il Regolamento UE n. 1357/2014 vadano o meno interpretati, con riferimento alla classificazione dei rifiuti con voci speculari, nel senso che il produttore del rifiuto, quando non ne è nota la composizione, debba procedere alla previa caratterizzazione ed in quali eventuali limiti; b) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba essere fatta in base a metodiche uniformi predeterminate; c) Se la ricerca delle sostanze pericolose debba basarsi su una verifica accurata e rappresentativa che tenga conto della composizione del rifiuto, se già nota o individuata in fase di caratterizzazione, o se invece la ricerca delle sostanze pericolose possa essere effettuata secondo criteri probabilistici considerando quelle che potrebbero essere ragionevolmente presenti nel rifiuto; d) Se, nel dubbio o nell'impossibilità di provvedere con certezza all'individuazione della presenza o meno delle sostanze pericolose nel rifiuto, questo debba o meno essere comunque classificato e trattato come rifiuto pericoloso in applicazione del principio di precauzione”

Pur proseguendo un ampio dibattito in dottrina sul tema dei c.d. “codici a specchio”, preme ricordare come la Corte di Giustizia UE si sia recentemente pronunciata sulla questione di pregiudizialità sollevata dalla Corte di Cassazione con decisione 28 marzo 2019, in cause riunite da C-487/17 a C-489/17. La Corte ha sostanzialmente chiarito come sia l'allegato III della direttiva 2008/98 sia l'allegato della decisione 2000/532 devono essere interpretati nel senso che il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, ma la cui composizione non sia immediatamente nota, ha l'obbligo, ai fini di detta classificazione, di determinare tale composizione e ricercare le sostanze pericolose che possano ragionevolmente trovarvisi, al fine di stabilire se tale rifiuti presentino caratteristiche di pericolo, utilizzando per questo scopo campionamenti, analisi chimiche e prove previsti dal regolamento n. 440/2008 o qualsiasi altro campionamento, analisi chimica e prova riconosciuti a livello internazionale. Con riferimento, invece, al principio di precauzione la Corte precisa che sia da interpretare nel senso che laddove il detentore di un rifiuto che può essere classificato con codici speculari, dopo una valutazione dei rischi quanto più possibile completa tenuto conto delle

circostanze specifiche del caso di specie, si trovi nell'impossibilità pratica di determinare la presenza di sostanze pericolose o di valutare le caratteristiche di pericolo che detto rifiuto presenta, quest'ultimo deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

3.1.2. DISCARICA NEL COMUNE DI CIVITELLA PAGANICO.

In Provincia di Grosseto è attiva la *“discarica di rifiuti non pericolosi”* di Civitella Paganico, realizzata in loc. Cannicci, gestita dalla società Civitella Paganico 2000 S.r.l.. L'AIA risulta rilasciata dalla Provincia di Grosseto (decreto dirigenziale n. 3005 del 26/10/2012), successivamente modificata e integrata con decreto dirigenziale n. 1549 del 29/05/2014 e d.d. 2669 del 05/10/2015 e a seguito di comunicazioni di modifica non sostanziale, ex art. 29-nonies, cui presa d'atto è avvenuta con comunicazioni regionali: prot. n. 165009 del 28/04/2016 e prot. n. 274299 del 26/05/2017. In data 26 giugno 2017, intorno alle ore 23.00, si è sviluppato un incendio nel corpo della discarica, interessando un modulo (11 sub 1⁸⁶) che era entrato in coltivazione da circa 20 giorni. Nel modulo, dalle verifiche effettuate, risultavano conferiti rifiuti provenienti dall'impianto Futura di Grosseto, *“in particolare CSS e altri rifiuti, sempre codice CER 191212, da altri impianti”*⁸⁷. A seguito della tempestiva comunicazione del Sindaco di Civitella Paganico, ARPAT ha provveduto ad effettuare un primo sopralluogo nella mattina del 27 giugno e, successivamente, ad affidare al Settore Modellista Previsionale l'individuazione delle *“aree maggiormente interessate dalle ricadute delle sostanze rilasciate in atmosfera”* e ad eseguire campionamenti e analisi di laboratorio i cui esiti sono stati trasmessi agli Enti competenti in data 10 luglio. La Procura, alla luce della possibile natura dolosa dell'incendio, ha provveduto al sequestro dell'impianto, fatte salve le operazioni necessarie alla messa in sicurezza. La Commissione ha sentito il Sindaco di Civitella Paganico che, per prima, alla luce dell'“entità dell'innescò” ha segnalato la possibilità di una natura dolosa dell'incendio determinando, probabilmente, il sequestro stesso della discarica⁸⁸. Ad oggi non si conosce l'esito dell'attività investigativa circa la natura dolosa o meno dell'incendio. Il Tribunale di Grosseto ha, poi, disposto il dissequestro in data 17 aprile 2018 ed i conferimenti, a seguito della DGRT del 26 aprile 2018 n.6207, sono stati ripresi a partire dal giorno 10 maggio 2018, a seguito del provvedimento di dissequestro disposto dal Tribunale, sulla base del collaudo degli interventi di ripristino dei luoghi, messa in sicurezza ed integrazione delle procedure operative, come da prescrizioni impartite in merito dagli uffici regionali competenti, a seguito di istruttoria e sopralluoghi dedicati⁸⁹. Preme, in detta circostanza, ripercorrere quanto disposto proprio dagli uffici regionali competenti:

- comunicazione di sospensione immediata dei conferimenti dei rifiuti in ingresso all'impianto, ai sensi dell'art. 29-undecies del D.lgs. 152/2006, inviata con nota prot. n. 328823 del 29/06/2017;
- comunicazione di nulla osta, prot. reg.le n. 415061 del 31/08/2017, all'esecuzione degli interventi di ripristino descritti dal gestore nella relazione tecnica in atti regionali n.356172 del 14/07/2017;
- comunicazione di convocazione, con nota prot. n. 189290 del 06/04/2018, per il giorno 17/04/2018 di una conferenza di servizi istruttoria, per la valutazione della documentazione,

⁸⁶ Verbale di Commissione della Regione Toscana – Commissione inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo dei rifiuti in Toscana – Resoconto stenotipico integrale, Seduta del 17 ottobre 2018, pagina. 4;

⁸⁷ Verbale di Commissione della Regione Toscana – Commissione inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo dei rifiuti in Toscana – Resoconto stenotipico integrale, Seduta del 17 ottobre 2018, pagina. 4;

⁸⁸ Per approfondimenti, Verbale di Commissione della Regione Toscana – Commissione inchiesta su discariche sotto sequestro e ciclo dei rifiuti in Toscana – Resoconto stenotipico integrale, Seduta del 19 settembre 2018, pagina 23;

⁸⁹ A.R.R.R. S.p.A., Discariche sotto sequestro in Toscana nel biennio 2017 – 2018, pagina 2;

trasmessa dalla Società, di fine lavori e collaudo delle opere di ripristino del lotto interessato dall'incendio, nonché per la condivisione delle risultanze degli accertamenti e delle valutazioni svolte dai soggetti pubblici interessati a seguito dell'incendio, nonché l'eventuale definizione di condizioni/prescrizioni aggiuntive anche rispetto a quanto già definito nella succitata comunicazione del 29/06/2017, sulla base delle specifiche competenze dei soggetti convocati;

- decreto dirigenziale n. 6207 del 26/04/2018 con il quale, a seguito della presa d'atto della fine lavori e collaudo di ripristino, è stato rilasciato al gestore nulla osta alla ripresa dell'esercizio del modulo 11.1 dell'impianto IPPC *"Discarica di Rifiuti non pericolosi di Cannicci"*, sito in Loc. Cannicci – Comune di Civitella Paganico;

3.1.3. DISCARICA NEL COMUNE DI PIOMBINO.

La discarica, precedentemente di proprietà TAP e gestita da ASIU, è ubicata nel comune di Piombino, in loc. Ischia di Crociano e fu progettata per essere realizzata in n.°6 lotti funzionali per una volumetria complessiva di circa 1.260.000 mc. Rispetto al progetto originario, approvato con decreto dirigenziale n.74/1999 della Provincia di Livorno, TAP, in seguito all'entrata in vigore della l.r. 25/98, presentò domanda di variante per riconfigurare l'assetto morfologico dell'intera discarica conformemente alle indicazioni previste dalle legge. La discarica è successivamente stata oggetto di rimodellamento morfologico, definitivamente approvato con atti dirigenziali 262/2003 e 33/2005. Successivamente, atto dirigenziale del 30/10/2007, la Provincia di Livorno ha provveduto al rilascio dell'AIA, aggiornata poi con atto n. 99 del 22/06/2009. La discarica, come sostanzialmente nella sopra menzionata AIA, risultava collocata all'interno di un polo industriale che costituiva un sistema a ciclo integrale di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che comprendeva: impianto di selezione meccanico – biologico con produzione di CDR, impianto di trattamento inerti, stoccaggio delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e linea di produzione compost verde. Nell'area erano inoltre presenti: sistema di estrazione del biogas e impianto di produzione di energia elettrica con due motori a combustione interna, impianto di trattamento del percolato per un flusso di 30m³/d. Nel 2016 ASIU ha presentato istanza di modifica sostanziale del Progetto di chiusura della discarica, giunto alla Variante IV, con la quale si proponeva un rimodellamento del profilo della discarica, per la quale si era proposto l'appoggio alla discarica Lucchini adiacente, comprensivo di un incremento di volumi legati sia all'innalzamento del modulo A esistente sia dei due nuovi moduli B e C, collocati nella zona di appoggio. Tale variante è stata autorizzata con AIA rilasciata dalla Regione Toscana (DGRT n. 761 del 01/08/2016), in seguito volturata a Rimateria S.p.A. La discarica è individuata con codice IPPC 5.4. – *Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25000 tonnellate* e risulta classificata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1c, del DM 27/09/2010 *"discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas"*.

All'esito dei sopralluoghi effettuati dai funzionari degli uffici regionali competenti, in data 26/04/2017 e 11/05/2017, presso la discarica è stato accertata:

- la mancata aspirazione del biogas prodotto e successivo invio ai sistemi di recupero/trattamento, con conseguente totale emissione diffusa e incontrollata in atmosfera;
- l'assenza di copertura definitiva (anche in configurazione semplificata), temporanea e giornaliera delle superfici della discarica, con gestione di un fronte di scarico di superfici maggiori a quelle consentite;

- la mancata regimazione di tutte le acque meteoriche ricadenti sulla superficie della discarica, con conseguente infiltrazione di tali acque nei rifiuti e conseguente mancata minimizzazione della produzione di percolato;
- la mancata realizzazione di aree attrezzate per ospitare la quarantena dei rifiuti sottoposti a verifica analitica in loco e quindi la mancata effettuazione di controlli analitici sui rifiuti immessi a discarica;
- la mancata presentazione del piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A);

In considerazione della relazione depositata agli atti, redatta a seguito del sopralluogo e dei conseguenti accertamenti amministrativi eseguiti d'ufficio al fine della verifica del rispetto delle prescrizioni dell'AIA, emergeva il mancato rispetto, da parte del soggetto gestore, delle seguenti prescrizioni:

- AIA 189/2011, paragrafo 4.2 Prescrizioni – Gestione biogas e del recupero energetico, paragrafo 6.1 Generale e DGRT 761/2016, paragrafo b4-biogas, in quanto il biogas prodotto dalla discarica non era aspirato e bruciato dal sistema di recupero energetico o combusto in torcia e quindi non erano state adottate tutte le misure necessarie ad evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento in ogni matrice ambientale (in questo caso: aria);
- DGRT 761/2016, paragrafo C1-copertura, paragrafo E-Gestione, in quanto la superficie del fronte di scarico era nettamente superiore ai 3.000 m² prescritti in autorizzazione e lo stesso fronte non risultava dotato di copertura giornaliera; le parti di discarica non in coltivazione non erano uniformemente ed adeguatamente coperte e nessuna area della discarica non interessata dagli interventi di ampliamento era dotata di copertura definitiva, anche in configurazione semplificata;
- DGRT 761/2016, paragrafo I-2 Acque e scarichi idrici, punto 13, in quanto non erano state immediatamente realizzate, essendo trascorsi 8 mesi dal rilascio dell'atto, le opere di regimazione idraulica, anche in configurazione provvisoria, al fine di garantire fin da subito l'allontanamento delle acque meteoriche, minimizzandone l'infiltrazione nel corpo dei rifiuti;
- DGRT 761/2016, paragrafo I-1 lettera e) Comunicazioni e requisiti di notifica generali, punti 2, 3,4,6 e lettera f) punto 3, in quanto:
 - a) La relazione annuale, da trasmettere a cura del gestore entro il 30 aprile di ogni anno (per la cui consegna era stata concessa la proroga sino al 31/05/2017), è pervenuta agli uffici regionali in data 04/07/2017. Il gestore non ha fornito nella relazione annuale, come invece richiesto dall'AIA, i dati relativi alla produzione e al monitoraggio dei livelli di percolato presente in discarica che, sempre da autorizzazione, devono essere mantenuti tali da garantire il non superamento delle arginature di fondo vasca. Considerato che dalla relazione d'ufficio emergeva che sulla base dei dati forniti nella relazione annuale, il quantitativo di percolato smaltito parrebbe di entità significativamente inferiore a quello teoricamente prodotto, si evidenziava la necessità di imporre una verifica immediata dei livelli del percolato presenti in discarica al fine di escludere che il percolato presente in discarica, risultante dalla differenza tra quello prodotto (stimato sulla base del bilancio idrico) e quello smaltito, non si disperdesse nell'ambiente circostante;
 - b) A seguito dell'interruzione del sistema di estrazione e trattamento del biogas e quindi del verificarsi di una anomalia che ha portato a una variazione significativa dei normali livelli di emissione, il gestore non ne ha dato tempestiva comunicazione e non ha proceduto alla

stima dei relativi impatti indicando le azioni da attuare per il ripristino, nel più breve tempo possibile, delle condizioni autorizzate;

- c) Non è stato presentato il progetto completo approvato e non è stata data comunicazione del nominativo del responsabile tecnico incaricato dalla gestione dell'impianto;
- DGRT 761/2016, paragrafo B3, verifiche e criteri di ammissibilità, in quanto:
 - a) Non sono stati eseguiti i controlli analitici su campioni di rifiuti prelevati in loco, con la frequenza riportata in autorizzazione;
 - b) Le caratterizzazioni di base dei rifiuti conferiti dalla Soc. Tecnoambiente individuati dai CER 190203 non riportano in allegato i certificati analitici di tutti i rifiuti che compongono la miscela;
- DGRT 761/2016, paragrafo I.2, punto 9 in quanto non sono state effettuate le comunicazioni previste in caso di respingimento dei carichi non conformi;
- DGRT 761/2016, paragrafo E-gestione, in quanto non è stato presentato il piano di gestione operativa specifico per la coltivazione del lotto A);
- DGRT 761/2016, paragrafo I-2, punto 23, in quanto non è stato presentato l'aggiornamento del piano finanziario;

Alla luce degli accertamenti effettuati e vista la mancata ottemperanza da parte del soggetto gestore gli uffici regionali competenti, con decreto dirigenziale 17478 del 29/11/2017, provvedevano a diffidare la soc. Rimateria S.p.A., in qualità di gestore della discarica sita in loc. Ischia di Crociano in Comune di Piombino, ad *“attuare tutte le azioni e gli interventi necessari a ricondurre la gestione della discarica nel rispetto delle prescrizioni di cui all’ALA 189 del 09/12/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno, come modificata da DGRT n. 761 del 01/08/2016, e dei dettami normativi di cui al D.lgs. 152/2006, al D.lgs 36/2003 e al DM 27/09/2010”* e, contestualmente, ordinavano l'attivazione immediata, senza ulteriori e immotivati ritardi, entro e non oltre il termine massimo di 30 giorni dalla notifica dell'atto, di tutte le azioni necessarie ad eliminare le inosservanze rilevate. La soc. Rimateria S.p.A. in risposta al punto 2 della diffida, nota prot. 198 del 12/01/2018, in atti regionali n. 24890 del 17/01/2018, trasmetteva la documentazione denominata *“Relazione illustrativa”*, datata 11/01/2018, corredata da sette allegati, dove si descrivevano le modalità e le tempistiche dei seguenti interventi: le opere di captazione e trattamento del biogas, le opere di regimazione idraulica delle acque meteoriche e alle coperture della discarica, il controllo dei livelli del percolato e gli interventi straordinari sul sistema di estrazione e le modalità di esecuzione delle verifiche analitiche in loco. In data 05/02/2018 veniva effettuato un nuovo sopralluogo da parte dei competenti uffici regionali unitamente ai Carabinieri del NOE di Grosseto, finalizzato alla verifica dell'adempimento della diffida n. 17478 del 29/11/2017, nel quale si concludeva che il gestore con la *“Relazione illustrativa”* dell'11/01/2018 aveva affrontato solo gli aspetti di cui al punto 2 della diffida, mentre rispetto al punto 1, nulla era stato riferito in merito al mancato rispetto delle prescrizioni dell'AIA. Con la comunicazione del 23/03/2018 della soc. Rimateria S.p.A., in atti regionali prot. n. 169596 del 27/03/2018, si metteva a conoscenza gli uffici regionali che in data 21/03/2018 era stato notificato provvedimento di sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321 del c.p.p. dell'impianto di discarica, con conseguente sospensione di ogni attività di conferimento e di gestione, pur assicurando un presidio minimo di gestione ordinaria riferibile all'impianto di biogas e all'impianto di percolato. Gli uffici regionali, in considerazione di tutto quanto sopra espresso, provvedevano ad inviare nuova diffida, con decreto dirigenziale n. 5859 del 20/04/2018, e a disporre la sospensione del conferimento dei rifiuti, precisando che la ripresa dell'attività di conferimento risultava, ovviamente, subordinata a quanto disposto dal Tribunale di Livorno con decreto di sequestro

preventivo n.5796/19 NR e n.1240/18 GIP. La Procura di Livorno con decreto del 17 aprile 2018 ha poi disposto il dissequestro temporaneo della discarica, al fine di consentire le operazioni di bonifica e di messa a norma del sito ed ha delegato il NOE dei Carabinieri di Grosseto a verificare e monitorare il conferimento dei rifiuti e l'attuazione dei lavori di adeguamento. Gli uffici regionali competenti, in attuazione dell'atto di dissequestro temporaneo, con decreto dirigenziale 6018 del 23/04/2018, provvedevano ad adeguare i contenuti del proprio precedente atto di sospensione del conferimento dei rifiuti, in ottemperanza a quanto stabilito dalla Procura. Verificata, infine, la conformità degli interventi ad opera del soggetto gestore alle proprie prescrizioni e alle diffide degli uffici regionali, il Giudice per le indagini preliminari, in data 20 settembre 2018, ha poi disposto il dissequestro integrale dell'impianto.

3.2. SOPRALLUOGHI.

3.2.1. Impianti di REVET a Pontedera - 10 ottobre 2018.

Revet spa controlla al 100% come socio unico *Revet Recycling srl*, ed è l'azienda manifatturiera che gestisce il riciclo delle plastiche miste attraverso l'impianto di produzione dei profili destinati principalmente all'arredo urbano e attraverso l'impianto di produzione di granulo. Le plastiche miste processate derivano da imballaggi post-consumo (plasmix), da scarti industriali e dalla selezione delle plastiche presenti nei Raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

Fondata nel 1986, oggi Revet è un'industria certificata UNI EN ISO 9001:2008 (qualità), UNI EN ISO 14001:2004 (qualità), bs ohsas 18001:2007 (sicurezza), leader nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti e serve circa 200 amministrazioni comunali e oltre l'80% della popolazione toscana.

L'impianto prevede le seguenti fasi di lavorazione:

- riduzione volumetrica tramite trituratore;
- lavaggio e separazione materiali flottanti rispetto agli affondanti tramite bagno in vasca e centrifugazione;
- densificazione del materiale plastico lavato;
- estrusione, filtratura;
- granulazione mediante sistema di taglio;
- stoccaggio e miscelazione finale dei prodotti: Qualsiasi oggetto stampato a iniezione può essere stampato a partire dai granuli ottenuti dal riciclo del plasmix: tegole leggere, pavimentazioni carrabili, fiorieri, vasi, utensili per la casa, compostiere, giochi per bambini, particolari per l'edilizia, l'arredamento e l'automotive....

Il Presidente di Revet Livio Giannotti afferma che la società serve circa 200 amministrazioni comunali e l'80% della popolazione toscana con una dotazione impiantistica, infrastrutturale e logistica che si avvale di centri satellite dislocati sul territorio ove raccoglie, seleziona e avvia al riciclo 5 materiali: alluminio, plastiche, acciaio, vetro, poliaccoppiati come il tetrapak; derivanti da raccolte differenziate urbane e da quelle di attività produttive

Revet ha deciso di investire nella creazione del polo toscano di riciclo del vetro, che permette la valorizzazione a km zero di tutte le bottiglie e i vasetti che i cittadini toscani raccolgono separatamente. Con questi obiettivi ri-nasce *Vetro Revet srl*, azienda che vede soci al 51% Zignago Vetro Spa e al 49% Revet Spa, che gestirà e rilancerà lo storico stabilimento di Empoli, con l'impegno di realizzarne uno nuovo entro i prossimi 4 anni. "L'obiettivo è quello di migliorare sia la qualità che la quantità del vetro raccolto e riciclato in Toscana - spiega il Direttore di Revet Alessandro Canovai - attualmente infatti nella nostra regione vengono raccolti 28,6 chili abitante all'anno contro una media nazionale di 30,7 kg/ab/anno. I margini di miglioramento quindi sono ampi e siamo certi di riuscire ad allinearci in pochi anni ai risultati delle altre regioni del centro". Altro effetto positivo sarà la garanzia della qualità del materiale che aumenterà l'indice di riciclo e consentirà l'attribuzione della migliore fascia di qualità post trattamento.

3.2.2. Ex impianto di compostaggio di Tana Termini a San Marcello Piteglio - 4 febbraio 2019.

Ex impianto di compostaggio di Tana Termini gestito fino al 2016 dalla società Sistemi Biologici srl (dichiarata fallita dal tribunale di Pistoia nel 2017) situato nel comune di San Marcello Piteglio al confine con Bagni di Lucca ed ubicato nei pressi dell'alveo del torrente Lima, in una valle sottoposta a vincolo paesaggistico. L'ex impianto figura anche nella "sezione Toscana" della relazione conoscitiva redatta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e illeciti ambientali. All'audizione svolta nella citata Commissione (novembre 2017) l'ARPAT ha dichiarato che l'impianto trattava frazione compostabile dei rifiuti urbani e frazioni compostabili dei rifiuti speciali, con una potenzialità di 150 ton./giorno, con difficoltà a produrre "compost" secondo le regole, poiché produceva "compost fuori specifica" che poi smaltiva in discarica.

L'impianto era adibito all'attività di stoccaggio e trattamento dei rifiuti organici urbani che fu bloccata dall'ordinanza del sindaco di San Marcello Piteglio per l'emissione di miasmi.

Il sopralluogo è stato autorizzato dal curatore fallimentare Ivo Vannini, presente al sopralluogo, che sta gestendo la vendita dell'impianto; all'acquisto è ufficialmente interessata la società Pistoia compost (società partecipata la 50% da Green power e il restante da privati) rappresentata dall'ing. Rossano Degl'Innocenti che ha illustrato l'ipotesi del progetto di riqualificazione. Tale progetto si basa su un conferimento di rifiuti inalterato rispetto alle autorizzazioni originarie (31.000 ton. annue) e prevede la copertura dell'attuale piazzale, l'acquisto resta comunque subordinato alla concessione dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte della Regione Toscana e al recupero dei rifiuti ancora presenti all'interno dell'impianto (circa 5.000 ton.) qualificabili come rifiuti non pericolosi e come tali da smaltire, costituiti da "compost da riprocessare" in quanto prodotto finito non conforme alle prescrizioni, nonché dai cosiddetti "sovvali" ovvero scarti di lavorazione.

3.2.3. La discarica di Fosso del Cassero a Serravalle Pistoiese – 4 febbraio 2019.

Gli impianti gestiti da Pistoiamambiente S.r.l. risultano localizzati, all'interno di un'area di circa venti ettari, sulle prime pendici della valle del Fosso del Cassero, all'estremità della zona industriale in località Cantagrillo nel comune di Serravalle Pistoiese. Detto polo di smaltimento rifiuti si compone di una discarica per rifiuti non pericolosi, autorizzata per l'operazione di smaltimento D1, e di un impianto di depurazione liquidi non pericolosi, autorizzato per le operazioni di smaltimento D8, D9 e D15. La discarica per rifiuti non pericolosi dispone attualmente di un volume complessivo autorizzato di 3.010.000 metri cubi e può accogliere un quantitativo giornaliero massimo di 420 tonnellate di rifiuti

(corrispondenti a circa 150.000 tonnellate su base annua), ha un'autorizzazione AIA di recente rinnovo con scadenza nel 2029.

La discarica fu posta sotto sequestro nel 2016 a seguito di un incendio ed è stata riaperta nell'aprile 2018 su decisione del tribunale del riesame di Pistoia. Erano presenti al sopralluogo il Presidente della società Alfio Fedi, il direttore tecnico Michele Menichetti e il consulente ing. Luigi Boeri precisando rispetto all'incendio, oggetto dei capi di accusa tra cui la violazione delle norme antincendio, che aveva riguardato la parte degli scarti di cartiera (c.d. pulper) e distrutto una parte in "coltivazione", oltre un ettaro ove giornalmente vengono depositati e pressati i rifiuti ed è stato opera di un intervento esterno. L'impianto presentava già un sistema antincendio ma, a seguito del fatto suddetto, la discarica è stata dotata di un sistema di video sorveglianza che non è presente in nessun'altra discarica della Toscana.

3.2.4. Discarica di Scapigliato a Rosignano marittimo – 11 febbraio 2019.

La discarica di Scapigliato, posta nel comune di Rosignano marittimo, sorge nel 1993 con la denominazione di RE (Rosignano Energia) in partecipazione col Comune di Rosignano. Alla fine del 1996 si trasforma in R.E.A. Rosignano Energia Ambiente spa, allargando la propria attività al campo della gestione integrata dei rifiuti; la parte pubblica è rappresentata dai 13 comuni per i quali svolge i propri servizi. Nel 2016 REA ha liquidato il socio privato diventando interamente pubblica e i 13 comuni hanno conferito le loro quote azionarie a Retiambiente spa, attualmente socio unico di REA e, di fatto, proprietario al 100%. REA è soggetta a direzione e coordinamento di Retiambiente spa, si occupa di gestione del servizio pubblico di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dai 13 Comuni ex soci.

L'Amministratore unico Alessandro Giari ha fatto un accenno ai danni causati, nel passato, dai conferimenti provenienti dagli impianti di Lonzi metalli e Ra.Ri di Livorno per un danno economico di circa 13 mil. euro, saldi che risalgono al pre-sequestro di tali impianti; afferma che Scapigliato è la più grande discarica della Toscana e una delle più evolute in termini di assetto gestionale. Il quantitativo autorizzato di conferimento annuo è di circa 460.000 ton. di rifiuti, per circa il 20% di derivazione urbana e l'80% dal territorio toscano. Una ripartizione che rispecchia in gran parte la produzione dei rifiuti in Toscana fatta da 2,25 mil. ton./annue di rifiuti urbani e per quasi 10 mil. ton./annue di rifiuti speciali di derivazione industriale. La discarica nacque negli anni 80' come impianto per territorio locale, si è evoluta e nel tempo sono stati "abbancati" o messi a dimora oltre 5 mil. di tonnellate di rifiuti. Accanto alla discarica è sorta un'impiantistica particolare per il trattamento dei rifiuti urbani (indifferenziati). E' inoltre presente un impianto per il trattamento del percolato attualmente fermo per ristrutturazione, ci sono più impianti di cogenerazione per la produzione di energia elettrica da biogas e un impianto di trattamenti di rifiuti verdi; si produce compost che l'azienda ha regalato ai cittadini che conferivano il verde in maniera corretta. La discarica (costruita su banco di argilla con profondità indagata di oltre 100 mt.) è in attesa di una nuova autorizzazione da parte della Regione per il raddoppio in modo da passare dagli attuali 80 ettari a 150 ettari, per la costruzione di un biodigestore anaerobico da 90.000 ton. di organico l'anno. Il tutto porterà a produzione di 31mil. e 500 mila metri cubi di metano all'anno. Dal punto di vista finanziario la società è sana, fattura circa 40 mil. euro all'anno, di cui 30 da attività della discarica e il resto da produzione di energia e trattamento rifiuti. Per quanto concerne l'incendio sviluppatosi nell'impianto nel 2017, l'amministratore ha spiegato alla Commissione che l'evento si verificò in un capannone di stoccaggio dei rifiuti che viene adottato nella

fase di controllo del rifiuto e non era da imputarsi a mala gestione o a un modo per cui il gestore volesse sottrarsi a controlli.

3.2.5. Lonzi Metalli a Livorno – 11 febbraio 2019.

La ditta Lonzi Metalli srl con sede a Livorno via del Limone 76, a seguito di autorizzazione della Provincia di Livorno con AIA n. 261 del 30 ottobre 2007, svolgeva fino alla data del sequestro attività di trattamento, smaltimento e gestione di rifiuti urbani e speciali non pericolosi; la società è altresì autorizzata allo stoccaggio di rifiuti pericolosi.

L'impianto è stato successivamente autorizzato con AIA rilasciata dalla provincia di Livorno con Atto dirigenziale n. 107 del 25/06/2014.

L'azienda è autorizzata alla gestione dei rifiuti, agli scarichi idrici, alle emissioni in aria e suolo nel proprio impianto produttivo ed opera nell'indotto di AAMPS., di cui è uno dei creditori nell'ambito della procedura concorsuale della municipalizzata.

L'impianto negli anni è stato oggetto di numerosi incendi, l'ultimo nel 2017; da anni gli abitanti delle zone limitrofe ne chiedono lo spostamento fuori dal centro abitato, a causa della pericolosità e dei cattivi odori emanati; le autorizzazioni rilasciate dal 2014 in poi prevedevano la necessità di operare una delocalizzazione che di fatto non è mai stata attuata.

- in data 31/12/2015 la società Lonzi Metalli S.r.l. ha presentato alla Provincia di Livorno domanda di rinnovo dell'AIA sopra citata;
- la Regione Toscana (Settore Bonifiche, Autorizzazioni rifiuti) con Decreto dirigenziale n. 4852 del 28/06/2016 ha prescritto al gestore l'attivazione della procedura di VIA prevista dall'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010.
- il procedimento è stato avviato il 31/10/2016, data in cui la società Lonzi Metalli S.r.l., in data 31/10/2016, ha depositato l'istanza di avvio di procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi degli artt. 23 e segg. del D.Lgs. 152/2006 e ai sensi degli artt. 52 e segg. della L.R. 10/2010 relativamente al progetto esistente di "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti" ubicato in Livorno, Via del Limone n. 76
- il procedimento di VIA è stato richiesto dalla proponente Società Lonzi Metalli S.r.l., quale procedura postuma sull'impianto esistente di trattamento rifiuti di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 43, comma 6, della L.R. 10/2010, in occasione del rinnovo per riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sull'impianto stesso e senza previsione di modifiche progettuali;
- la Regione Toscana con la Delibera n. 1344 del 04-12-2017 ha espresso ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.152/2006, pronuncia positiva di compatibilità ambientale relativamente a "Impianto esistente di stoccaggio e trattamento rifiuti, ubicato in Livorno, Via del Limone n. 76. Procedimento di riesame con valenza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale"

In data 14 dicembre 2017, la Procura di Firenze Direzione Distrettuale Antimafia ha eseguito alcune misure cautelari nei confronti dei gestori degli impianti, che sono stati sottoposti a sequestro preventivo.

Si legge sul quotidiano Il Tirreno nelle date 14 e 16 Dicembre 2017:

“I sigilli sono scattati per due aziende di Livorno attive nel settore del recupero e del trattamento dei rifiuti, la Lonzi Metalli srl e la Rari srl. Da queste aziende i rifiuti sarebbero transitati in due discariche del Livornese gestite da due aziende a partecipazione pubblica, la Rea di Rosignano Marittimo e la Rimateria di Piombino. Tra i rifiuti che arrivavano in discarica passando per ordinari e innocui, materiali nocivi come stracci imbevuti di sostanze tossiche, filtri olio motore e toner.

Sono circa 200mila le tonnellate che secondo gli inquirenti sarebbero state smaltite abusivamente in due discariche della provincia di Livorno (Rosignano e Piombino, appunto), tra il 2015 e il 2016, dalla presunta organizzazione criminale al centro dell'inchiesta della Dda di Firenze, che ha portato agli arresti. In questo modo, ipotizzano gli investigatori, sarebbero stati realizzati profitti illeciti per 26 milioni di euro, omettendo tra l'altro di versare 4,3 milioni di euro di ecotasse alla Regione Toscana.

Le telecamere nascoste che gli investigatori hanno piazzato sui pali dell'Enel esterni alla Lonzi e le intercettazioni telefoniche hanno portato i magistrati ad affermare che i rifiuti venivano inviati in discarica senza essere stati sottoposti ad alcun trattamento. E che tutti i rifiuti in uscita dall'impianto della Lonzi Metalli con destinazione discarica erano irregolari, visto che anche i pochi quantitativi sottoposti realmente a trattamento venivano poi contaminati dai rifiuti pericolosi.

Il business di Lonzi, che la Procura ha stimato in oltre 4 milioni di euro di tasse non pagate (ma sono stati calcolati anche 26 milioni di profitti illeciti), era incentrato sul risparmio dell'ecotassa: la legge infatti prevede per il deposito in discarica dei rifiuti un tributo diversificato, che varia da 2 euro a tonnellata per i rifiuti ordinari fino ai 25 euro per i rifiuti pericolosi. Ebbene, secondo gli investigatori, in via del Limone arrivavano quotidianamente dal centro e dal nord Italia tir carichi di rifiuti pericolosi: toner, oli esausti, vernici, filtri.

Una volta entrati nello stabilimento, a quei materiali venivano modificati i codici e sotto la falsa veste di rifiuti ordinari erano inviati in discarica, talvolta senza neanche essere scaricati dal camion, altre volte dopo essere stati tritati e miscelati ad altri rifiuti.

Le indagini, svolte con l'ausilio dei carabinieri forestali, hanno consentito di appurare che la Lonzi Metalli srl miscelava, senza trattamento alcuno, i rifiuti pericolosi stoccati con i rifiuti non pericolosi e li avviava principalmente nelle discariche di Rosignano Scapigliato e di Rimateria di Piombino. Peraltro, con relazione in data 19 dicembre 2017, il procuratore della Repubblica ha precisato che i rifiuti non finivano solo nelle discariche di Rosignano e di Piombino, ma che vi erano anche altre discariche destinatarie dei rifiuti della Lonzi Metalli srl e della RA.RI. Livorno srl.

Le telecamere nascoste che gli investigatori hanno piazzato sui pali dell'Enel esterni alla Lonzi e le intercettazioni telefoniche hanno portato i magistrati ad affermare che i rifiuti venivano inviati in discarica senza essere stati sottoposti ad alcun trattamento. E che tutti i rifiuti in uscita dall'impianto della Lonzi Metalli con destinazione discarica erano irregolari, visto che anche i pochi quantitativi sottoposti realmente a trattamento venivano poi contaminati dai rifiuti pericolosi”.

In data 11/2/2019 questa commissione ha svolto un sopralluogo presso la ditta Lonzi Metalli durante il quale la responsabile tecnica Francesca Aiello ha affermato (come confermato dalla visura camerale n.d.r.), risulterebbe già affittata alla società di nuova costituzione LIVECO (Livorno ecologia) e anche se ancora non operativa, sempre da quanto dichiarato dalla responsabile tecnica, esiste una previsione di investimento di 2,5 milioni che prevede la copertura di tutte le baie (vasche di raccolta).

Al momento del sopralluogo le baie dove erano stati collocati prima del sequestro erano parzialmente coperte da teloni in plastica e a detta della responsabile il percolato formato è oggetto di regolare raccolta; la responsabile affermava che il percolato è dovuto al fermo dell'azienda "perché in condizioni di operatività il rifiuto secco non produce percolato".

Di seguito gli aggiornamenti inviati recentemente dal SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENERGIA E INQUINAMENTI P.O. STRUMENTI TECNICO-NORMATIVI IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE:

1) in data 22/1/2019, trasmesso a questo settore in data 29/1/2019, la Procura di Firenze Direzione Distrettuale Antimafia ha stabilito il dissequestro dell'impianto di gestione rifiuti della ditta Lonzi Metalli Srl, elencando una serie di attività che devono essere condotte con urgenza al fine di evitare problematiche di natura ambientale e sanitaria, ovvero:

- copertura con teli di tutte le baie di rifiuti;
- ripristino e corretta gestione del sistema di raccolta percolato;
- manutenzione dei sistemi di prevenzione e antincendio;
- corretto sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali;

2) con atto 1972 del 15/2/2019 è stata emessa diffida affinché la ditta provvedesse ad effettuare, entro i termini indicati, validi a far data dalla notifica del presente atto, le seguenti operazioni:

1. entro 10 giorni copertura con teli delle baie contenenti rifiuti;
2. entro 60 giorni presentazione alla Regione Toscana e ad Arpat di un piano di allontanamento dei rifiuti presenti nell'impianto, comprensivo dei risultati della caratterizzazione. Il piano dovrà prevedere l'invio a recupero/smaltimento in un termine non superiore a 60 giorni;
3. entro 60 giorni:
 - a) ripristino e corretta gestione della rete di raccolta percolato;
 - b) manutenzione del sistema prevenzione e antincendio;
 - c) corretto smaltimento acque meteoriche dei piazzali.

Fino all'effettuazione di quanto sopra, l'attività è stata sospesa.

I termini di cui sopra scadranno a breve e faremo le opportune verifiche.

Inoltre, in seguito a segnalazioni del vicinato in merito alla assenza di coperture dei rifiuti ammassati nel sito, abbiamo chiesto con recente nota ad Arpat di provvedere alla verifiche delle coperture; ci è stato comunicato dall'agenzia, al momento in maniera informale, che la verifica è stata fatta che la ditta ha provveduto; siamo comunque in attesa di risposta formale.

3) Con nota datata 8/2/2019 prot. 61913 la ditta Lonzi Metalli Srl ha inoltrato istanza di voltura dell'autorizzazione integrata ambientale n° 107/2014 a favore della ditta LIVECO srl. A questa nota è stato risposto con nostra prot. 108286 del 7/3/2019 che, ai fini della voltura occorre che venissero prodotti diversi documenti a dimostrare anche l'idoneità soggettiva della società entrante e che comunque nella situazione attuale la Regione non poteva consentire lo svincolo della garanzia finanziaria intestata alla ditta Lonzi, né un'appendice che ne modifichi il soggetto intestatario; ciò fino alla esclusione del sito dalla procedura di bonifica dei siti inquinati.

4) la ditta Liveco potrà subentrare nella gestione dell'attività eventualmente in seguito alla conclusione del riesame dell'AIA. A tal fine è stata convocata la conferenza di servizi che si terrà martedì 16 aprile a Livorno. Al momento posso anticipare solo che verosimilmente martedì la conferenza si concluderà con una richiesta corposa di integrazioni.

5) il piano di caratterizzazione dell'area è stato approvato dal comune di Livorno con DEL 1967 19/03/2019 da parte del comune di Livorno.

3.2.6. RA.RI. srl a Livorno – 11 febbraio 2019.

La società RA.RI. - Raccolta Rifiuti Industriali - Livorno srl ha sede legale in via dei Fabbri n. 5/7 a Livorno ed è iscritta all'albo gestori ambientali. Il suo impianto è autorizzato, con l'AIA n. 100 del 12 giugno 2014, allo svolgimento di attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi; Come sopra rilevato, le quote della società RA.RI. Livorno sono per il 50% della società Lonzi Metalli. Da quanto emerso dalle indagini a seguito del sequestro avvenuto in data 14/12/2017, la società RA.RI. Livorno smaltiva illegalmente i rifiuti pericolosi. In particolare, come evidenziato anche dalla relazione parlamentare d'inchiesta, "la società Lonzi Metalli srl conferiva alla RA.RI. Livorno srl rifiuti non pericolosi, falsamente identificati come pericolosi, con la conseguenza che quest'ultima non ha sostenuto i costi del trattamento. Con tale sistema la società RA.RI. Livorno è riuscita a gestire illegalmente volumi elevati di rifiuti pericolosi in ingresso, che non avrebbe potuto realmente gestire, tanto più che non aveva un impianto adeguato ai volumi dei rifiuti in entrata. I rifiuti in questione, pervenuti alla società RA.RI. Livorno, venivano successivamente rimandati, miscelati anche a rifiuti pericolosi, alla società Lonzi Metalli, con il codice 19.02.03, oppure portati direttamente in discarica".

In occasione del sopralluogo da parte di questa commissione in data 11 febbraio 2019 è emerso che per quanto riguarda Rari ci sarebbe un'intesa tra la medesima e la ditta di Genova Ireos Spa ad acquisire attività; Gianluigi Tealto, consigliere di amministrazione della suddetta, ha affermato di aver fatto proposta a Rari per affitto ed acquisto ramo azienda e di essere in attesa della gara di evidenza pubblica.

Di seguito gli aggiornamenti inviati recentemente dal SETTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI ENERGIA E INQUINAMENTI P.O. STRUMENTI TECNICO-NORMATIVI IN MATERIA DI RIFIUTI E BONIFICHE

Situazione RARI

1) in data 22/1/2019, trasmesso a questo settore in data 29/1/2019, la Procura di Firenze Direzione Distrettuale Antimafia ha comunicato il dissequestro dell'impianto di gestione rifiuti della ditta RaRi Livorno Srl, dal quale emerge che sono ancora presenti cumuli di rifiuti, per i quali deve essere completata la caratterizzazione analitica;

2) con atto n° 1973 del 15/2/2019 è stata emessa diffida, stabilendo che entro 60 giorni venisse presentato alla Regione Toscana e ad Arpat di un piano di allontanamento dei rifiuti presenti nell'impianto, comprensivo dei risultati della caratterizzazione. Il piano dovrà prevedere l'invio a recupero/smaltimento in un termine non superiore a 60 giorni. In attesa di quanto sopra, l'attività della ditta doveva rimanere sospesa.

3) la ditta ha comunicato di essere stata ammessa a concordato preventivo da parte del tribunale di Livorno e quindi di non potere, in questo momento, adempiere alla diffida. Informa che i rifiuti sono al coperto ed in sicurezza e chiede di poter posticipare l'adempimento della diffida al momento in cui sarà terminata la procedura competitiva.

L'ufficio sta provvedendo a fare le opportune verifiche con l'avvocatura regionale al fine di rispondere nel merito dell'ultima istanza.

Dalla stampa (il Tirreno 17/4/2019) si apprende che si sono chiuse le indagini della Direzione distrettuale antimafia che ipotizza per 33 indagati i reati di associazione per delinquere e truffa alla Regione Toscana:

“Tre i campi di imputazione principali, a cominciare dall'associazione per delinquere finalizzata al traffico di rifiuti alla falsificazione dei certificati di analisi fino all'appropriazione indebita di denaro che arrivava dal traffico illecito; 7 persone indagate su questo filone: Emiliano Lonzi, amministratore di fatto di Lonzi metalli e ra.ri organizzava e dirigeva tutta l'attività e lecita illecita; Mauro Palandri, dirigeva con Lonzi l'attività illecita e si occupava della creazione della falsa documentazione; Stefano Fulceri, titolare dell'omonima ditta di trasporti, eseguiva le direttive di suo cognato Emiliano Lonzi e si occupava di falsificare i documenti e successivamente del trasporto dello smaltimento delle discariche di Scapigliato a Rosignano e di Ischia di Crociano a Piombino, Anna Mancini moglie di Lonzi, eseguiva le direttive del marito e si occupava della creazione della falsa documentazione per rendere possibile l'apparente regolarizzazione delle giacenze documentali e dunque mascherare gli illeciti. Stefano Lena eseguiva le direttive di Palandri nell'occuparsi dell'accettazione in ra.ri di rifiuti pericolosi spacciati per non pericolosi; Robi Morreale, amministratore di Lonzi e Ra.ri, ratificava con atti formali la complessiva gestione illecita dei rifiuti della società da lui rappresentate; Alessandro Vanni gestore dell'omonima ditta di trasporto di Viareggio, trasportando in discarica rifiuti inidonei impartiva precise direttive ai dipendenti in merito all' illecito trattamento attraverso la pratica del giro bolla e l'utilizzazione di documenti contraffatti”.

3.2.7. Discarica di Canicci a Civitella Paganico – 18 febbraio 2019.

La discarica pubblica di Canicci, attualmente a servizio del bacino dell'ATO Toscana Sud, è situata in località “Cannicci” nel comune di Civitella Paganico ed è gestita dalla Soc. Civitella Paganico 2000, società pubblica posseduta al 100% dal Comune di Civitella Paganico (Gr). Il progetto originario della discarica, autorizzato con Determina Provincia di Grosseto n°1627/2006, ha previsto l'utilizzazione di

una superficie, coincidente con la perimetrazione fissata dalla pianificazione provinciale, di estensione totale di circa 39 ettari, costituita a suo tempo da terreni agricoli condotti ordinariamente a seminativi per colture agrarie erbacee (cerealicole ed oleaginose). Sulla base del progetto autorizzato la coltivazione della discarica è stata, ed è ancora attualmente, effettuata in parte in scavo e in parte fuori terra, previa realizzazione di opportuni argini di contenimento impermeabilizzati, in maniera tale da realizzare una morfologia dell'ambito coltivato in linea con il paesaggio collinare circostante. Dal un punto di vista realizzativo la discarica è costituita da una serie di vasche distinte (moduli), ognuna delle quali è suddivisa a sua volta in due o più distinti settori da coltivare in progressione (sub moduli). Tale metodica è funzionale alla minimizzazione dell'esposizione dei rifiuti e degli impatti connessi. Le soluzioni tecniche adottate nella progettazione e successiva gestione di detta discarica rispettano le indicazioni delle normative vigenti e in particolare quelle a suo tempo introdotte dal Decreto Legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2003, n°36, pubblicato sulla G.U. del 12 marzo 2003, n°59, che ha recepito la direttiva 99/31/CE, nonché le autorizzazioni vigenti.

I volumi originariamente autorizzati e l'attuale stato di utilizzo/completamento degli stessi sono riportati nella tabella seguente:

Discarica Civitella Paganico (GR) – Stato di coltivazione, anno 2017			
Denominazione	Stato di coltivazione	Volumi di progetto (m³)	Note
Modulo 1	Modulo esaurito	Non noti	Ambito sottoposto a bonifica con finanziamento comunitario
Modulo 2/3	Modulo esaurito	39.936	Attualmente in post gestione ai sensi del D.lgs. 36/03
Modulo 4	Modulo esaurito	219.164	Attualmente in post gestione ai sensi del D.lgs. 36/03
Modulo 5	Modulo esaurito	221.336	Attualmente in post gestione ai sensi del D.lgs. 36/03
Modulo 6	Futuro utilizzo	305.000	Prevista delocalizzazione in quando molto vicino alla viabilità
Modulo 7	Modulo esaurito	131.000	Attualmente in post gestione ai sensi del D.lgs. 36/03
Modulo 8	Modulo esaurito	183.000	Attualmente in post gestione ai sensi del D.lgs. 36/03
Modulo 9	Futuro utilizzo	230.000	Prevista delocalizzazione in quando molto vicino alla viabilità
Modulo 10	Modulo esaurito	400.000	Devono essere effettuate le operazioni di chiusura preliminari alla post gestione
Modulo 11	In fase di esercizio	230.499	Prevista durata pari a circa 3 anni

Fa parte integrante della discarica, anche se posizionato sul fronte ovest della stessa e separato dalla viabilità comunale, il modulo 1, primo modulo coltivato a partire dall'inizio degli anni 90 che è stato successivamente oggetto di un intervento di messa in sicurezza permanente in gran parte finanziato

dalla Comunità Europea. Le attività di bonifica si sono concluse nel 2013 e sono attualmente in corso i monitoraggi post intervento previste dalla norma circa gli effetti delle attività di bonifica sulla matrice ambientale falda.

Nel corso dell'anno 2017 l'impianto è stato oggetto di un importante incendio che ha coinvolto il nuovo modulo in coltivazione, Modulo 11 con pesanti conseguenze sul piano delle attività di smaltimento e quindi sulla gestione dei flussi di rifiuti della provincia di Grosseto ma fortunatamente nessuna conseguenza sul piano ambientale: il modulo era pressoché vuoto ed il telo di protezione è stato efficace nel contenimento evitando dispersioni di percolato o di altro nelle matrici ambientali. A seguito di ciò l'impianto è stato oggetto di sequestro probatorio da fine giugno 2017 ad Aprile 2018.

A seguito di tale evento è stato implementato il sistema di controllo mediante un sistema di telecamere più puntuale, compreso l'installazione di una termocamera per il monitoraggio della temperatura della vasca in coltivazione al fine di valutare eventuali surriscaldamenti anomali del sistema.

I commissari, accompagnati dal Sindaco di Civitella Paganico, hanno effettuato, in data 18/02/2019, un sopralluogo presso la discarica, riscontrando positivamente alcuni interventi tecnologici estremamente qualificanti sotto il profilo energetico, ambientale e della sicurezza, quali:

1) La realizzazione, all'interno della discarica, di un piccolo parco fotovoltaico da 100 kWp che produce energia elettrica sufficiente per i fabbisogni interni. Tale sistema risulta affiancato da un impianto complesso di recupero ed utilizzo energetico del biogas prodotto dalla discarica. È stata infatti realizzata una grande rete di captazione e trattamento del biogas prodotto dalla componente organica dei rifiuti in decomposizione che viene alimentato ad un motore accoppiato con un generatore di corrente elettrica. Mediamente risultano prodotti circa 2 500 000 kWh di energia elettrica per anno che vengono immesse nelle rete elettrica nazionale, contribuendo così a ridurre di circa 1 300 t/a le emissioni nazionali di CO₂, gas notoriamente climalterante.

2) La realizzazione di un impianto di trattamento depurativo del percolato prodotto. Tale impianto, fortemente innovativo, consente di trasformare il *“problema del percolato”* in una *“risorsa”* in quanto a seguito di un trattamento depurativo spinto ad osmosi lo stesso viene in parte (70% del totale) trasformato in acqua industriale che, stoccata in un bacino appositamente predisposto, viene impiegata per gli usi interni della discarica (irrigazione, depolverazione strade, lavaggi, eccetera). Tale soluzione ha consentito di eliminare totalmente i prelievi idrici dai pozzi con notevoli benefici ambientali, nonché ridurre l'impatto derivante dal trasporto su gomma del percolato allo smaltimento.

Il Sindaco ha evidenziato, inoltre, il grande interesse del mondo della scuola che annualmente organizza, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, visite guidate alle scolaresche di ogni ordine e grado nel corso delle quali vengono analizzate le problematiche connesse al ciclo dei rifiuti del quale la discarica costituisce un tassello importante, ma che tuttavia, per la sua complessità, occorre gestire sempre di più, nell'ottica della trasformazione in risorse delle sue problematiche principali, come si sta tentando di fare nella discarica di *“Cannicci”*.

Infatti, l'obiettivo a medio termine dell'Amministrazione Comunale è quello di trasformare sempre di più l'area della discarica in un efficiente parco tecnologico, energetico ed ambientale.

Sotto tale profilo sono in corso valutazioni connesse con:

1. la possibilità di potenziare il recupero energetico da fotovoltaico nell'ambito della porzione di discarica chiusa ed oggetto di post gestione (solare fotovoltaico e/o solare termico);
2. la possibilità di realizzare nell'ambito della discarica una piattaforma di recupero materie post consumo dai rifiuti che vengono conferiti, in particolare plastiche e polimeri di interesse ai fini del riciclo (PET, PE, PP, HDPE);
3. la possibilità di realizzare una piattaforma di trattamento e recupero materie da ingombranti.

L'obiettivo dichiarato dell'Amministrazione Comunale, titolare della discarica, è quello di ridurre progressivamente il peso delle attività connesse con lo smaltimento in discarica presenti nell'area e di sostituirlo strategicamente con un ruolo finalizzato a varie forme di recupero materie ed energia, trasformando, quindi, detto ambito in un vero e proprio ecodistretto che possa contribuire, attraverso un insieme di attività legate principalmente al recupero, al raggiungimento degli obiettivi di riciclo fissati dalla nuova direttiva rifiuti nonché agli obiettivi di produzione di energia pulita, garantendo nel contempo, anzi incrementandoli, gli attuali livelli occupazionali. Costantemente sono allo studio progetti mirati a ridurre l'impatto ambientale dell'area di discarica per come oggi autorizzata rispetto alla viabilità limitrofa, è in fase di valutazione il progetto che prevede la "delocalizzazione" di due moduli ubicati tra la SC 223 e la SP Leopoldina nonché un progetto di recupero complessivo dell'area con ripristino della morfologia tipica del territorio.

3.2.8. Discariche nell'area Ischia di Crociano a Piombino – 18 febbraio 2019.

La discarica, precedentemente di proprietà TAP e gestita da ASIU, è ubicata nel comune di Piombino, in loc. Ischia di Crociano e fu progettata per essere realizzata in n.°6 lotti funzionali per una volumetria complessiva di circa 1.260.000 mc. Rispetto al progetto originario, approvato con decreto dirigenziale n.74/1999 della Provincia di Livorno, TAP, in seguito all'entrata in vigore della l.r. 25/98, presentò domanda di variante per riconfigurare l'assetto morfologico dell'intera discarica conformemente alle indicazioni previste dalle legge. La discarica è successivamente stata oggetto di rimodellamento morfologico, definitivamente approvato con atti dirigenziali 262/2003 e 33/2005. Successivamente, atto dirigenziale del 30/10/2007, la Provincia di Livorno ha provveduto al rilascio dell'AIA, aggiornata poi con atto n. 99 del 22/06/2009. La discarica, come sostanzialmente nella sopra menzionata AIA, risultava collocata all'interno di un polo industriale che costituiva un sistema a ciclo integrale di trattamento e smaltimento dei rifiuti, che comprendeva: impianto di selezione meccanico – biologico con produzione di CDR, impianto di trattamento inerti, stoccaggio delle frazioni derivanti da raccolta differenziata e linea di produzione compost verde. Nell'area erano inoltre presenti: sistema di estrazione del biogas e impianto di produzione di energia elettrica con due motori a combustione interna, impianto di trattamento del percolato per un flusso di 30m3/d. Nel 2016 ASIU ha presentato istanza di modifica sostanziale del Progetto di chiusura della discarica, giunto alla Variante IV, con la quale si proponeva un rimodellamento del profilo della discarica, per la quale si era proposto l'appoggio alla discarica Lucchini adiacente, comprensivo di un incremento di volumi legati sia all'innalzamento del modulo A esistente sia dei due nuovi moduli B e C, collocati nella zona di appoggio. Tale variante è stata autorizzata con AIA rilasciata dalla Regione Toscana (DGRT n. 761 del 01/08/2016), in seguito volturata a Rimateria S.p.A. La discarica è individuata con codice IPPC 5.4. – *Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25000 tonnellate* e risulta classificata, ai sensi dell'articolo 7, comma 1c, del DM 27/09/2010 "*discarica per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici con recupero di biogas*".

La gestione è di Rimateria spa, nasce il 1° novembre 2015, la parte rimanente del personale e degli asset impiantistici è stata trasferita in RIMateria (nuovo nome della Tap). Contemporaneamente si è impostato sul mercato dei rifiuti speciali la vendita di quote ASIU, finalizzata alla implementazione della compagine societaria con soggetti che possono apportare know how e autorizzazioni funzionali all'espletamento dell'oggetto societario.

Infatti, dato che RIMateria (prima Tap) vede in larga parte incompiuto il proprio oggetto sociale la cui utilità resta di interesse generale per il territorio ai fini del suo risanamento ambientale e della chiusura in prossimità dei cicli produttivi locali, si è reso necessario implementare conoscenze e autorizzazioni sul versante della progettazione di bonifiche, effettuazione di bonifiche, riciclo di scorie e inerti, inertizzazione e smaltimento di rifiuti speciali. Anche questo obiettivo, ovvero la vendita di quote a privati del settore in due “pacchetti da 30%”, è trapiantato all'anno in corso e al primo semestre del prossimo.

È comunque opinione del management che la presenza del pubblico, a garanzia delle strategie e del controllo in un settore delicato come quello dei rifiuti speciali e pericolosi, che, per lo più, è demandato al mercato, sia assolutamente opportuna, utile e necessaria a prescindere dalla percentuale delle azioni detenute. Le discariche sono 4 e complessivamente coprono circa 58 ettari; una è la discarica Asiu/Rimateria, gestita e controllata in sicurezza, la seconda è la vecchia discarica Lucchini ed è esaurita, la terza è la c.d. ex-Lucchini ancora da esaurire, la quarta chiamata L153 è totalmente abusiva e su di essa il Ministero dell'Ambiente ha ordinato la messa in sicurezza approvando il progetto di Rimateria spa nell'ottobre 2017. In tale discarica (L 153) sono accumulati circa 180 mila mt. cubi (equivalenti a circa 300 mila ton.) di rifiuti provenienti dalle acciaierie. Il Direttore Luca Chiti ha precisato che il Sin (Sito interesse nazionale) ha “un'estensione di circa 900 ettari nella sola parte di terra, cui si aggiunge una ben più estesa zona di mare”. Con la ripresa dell'attività delle acciaierie sotto la proprietà Jindal si palesa l'opportunità relativa alla gestione di ingenti quantità di rifiuti e scarti dovuti alla produzione da forni elettrici. La Commissione ha registrato significativi passi in avanti per le coperture della discarica.

3.2.9. L'impianto Cermec a Massa – 25 febbraio 2019.

L'impianto di Massa, posto al confine con il comune di Carrara, è gestito da CERMEC spa (società pubblica partecipata al 48% dal Comune di Carrara e al 47% dal Comune di Massa, il 5% dalla Provincia di Massa-Carrara), si occupa delle attività e dei servizi relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio e riciclaggio dei rifiuti urbani. Inoltre è produttore di un ammendante di qualità, il compost, ottenuto dalla lavorazione dei rifiuti organici domestici e vegetali. L'impianto è composto da differenti linee impiantistiche, all'interno delle quali avviene il trattamento delle diverse frazioni merceologiche.

Per valorizzare il recupero delle frazioni secche, Cermec è piattaforma per il pretrattamento di carta e cartone (da inviare alle cartiere) e delle plastiche. L'azienda sta inoltre promuovendo la realizzazione di un impianto di produzione di cdr (combustibile derivato da rifiuti) che consenta di recuperare le frazioni secche non riciclabili dei rifiuti urbani e degli speciali non pericolosi derivanti da attività artigianali e industriali.

Per questo è stata costituita una società di scopo mista (pubblico-privata) denominata ErreErre Spa. L'Amministratore unico Emanuele Giorgi accompagnato dal direttore Stefano Donati ha fatto presente

che l'autorizzazione all'esercizio scade fra pochi anni e per adesso non è dato sapere se sarà possibile ricevere ancora quei rifiuti che permettono di chiudere in positivo il bilancio; la Regione dovrà dare indicazione in tal senso visto che l'impianto è ritenuto strategico per l'intera comunità versiliese.

3.2.10 La discarica di Cava Fornace a Montignoso e Pietrasanta – 25 febbraio 2019.

La discarica di Cava Fornace, ubicata nel comune di Montignoso e Pietrasanta a ridosso dell'area protetta del lago di Porta, ha ricevuto materiali a vario titolo fin dal 1996. Nata a supporto del settore lapideo, oggi il problema è sorto con lo smaltimento dell'amianto. Il Presidente della società, attuale gestore dell'impianto, Programma Ambiente apuane spa, Enrico Giarda insieme al direttore Paolo Bartolini tiene a precisare che l'obiettivo è di gestire una discarica in totale trasparenza con obiettivi aziendali posti all'interno di un progetto condiviso con la Regione Toscana. Il Consiglio regionale ha approvato una mozione votata all'unanimità nel dicembre 2017, che richiedeva una chiusura nel minor tempo possibile della discarica. Sul fronte autorizzazioni, i Sindaci, chiedono chiarezza alla Regione Toscana sull'aumento dei quantitativi di rifiuti concesso al sito, gestito da Programma Ambiente Apuane, anche in riferimento alle criticità rilevate da ARPAT.

3.2.11. L'ex inceneritore di Falascaia a Pietrasanta – 4 marzo 2019.

L'ex inceneritore di Falascaia, sito nel comune di Pietrasanta, è stato un impianto nato su decisione del commissario regionale *ad acta* a fine degli anni 90', dopo il commissariamento dei comuni di Pietrasanta e Massarosa che non riuscivano a trovare soluzioni per il ciclo dei rifiuti. La soluzione del commissario regionale era di costruire due impianti per un sistema integrato di smaltimento dei rifiuti solidi urbani: uno per la combustione e la produzione di energia, quello di Falascaia; l'altro per la selezione e il compostaggio, quello di Pioppogatto posto nel comune di Massarosa. L'ex inceneritore fu realizzato nella stessa area in cui vi era un vecchio inceneritore aperto nel 1974 e disattivato nel 1988 a causa di ripetuti rilievi emersi per carenze strutturali e gestionali. L'inceneritore entrò in funzione nel 2002 e, dopo un anno, con la combustione da rifiuti (Cdr) l'ARPAT rilevò significativi superamenti dei limiti di legge per diossine e idrocarburi policiclici aromatici. La Provincia di Lucca dispose l'immediata sospensione di esercizio dell'impianto, che riprese a funzionare nel 2004 dopo modifiche strutturali e gestionali. Nel 2007 la multinazionale francese Veolia rileva da Tev (società costruttrice dell'impianto) il ramo d'impresa che gestiva i due impianti sopra citati. Nel 2008 i Comuni della Versilia si costituirono nel consorzio CAV (Comuni ambiente Versilia) ma, dall'impianto, è rilevato un costante superamento dei limiti di emissione d'inquinanti; lo stesso gestore denunciò manomissioni del sistema di monitoraggio in continuo dei macroinquinanti, la magistratura pose sotto sequestro l'impianto e ne impose il fermo. Nel 2009 l'inceneritore fu riattivato dopo consistenti interventi migliorativi, ma funzionerà fino all'estate 2010 quando viene di nuovo posto sotto sequestro per scarico abusivo d'inquinanti nel torrente Boccaccio; nel 2011 la Provincia di Lucca dispose l'annullamento delle concessioni e l'impianto a tutt'oggi è chiuso.

La prima fase di messa in sicurezza dell'impianto, completata nel 2016, ha riguardato l'eliminazione dei rifiuti liquidi abbandonati nella rete fognaria, nei cavidotti, nei silos e nelle vasche di processo. Dal 2017 la gestione è passata ad ERSU spa (società interamente pubblica) che procede nella bonifica del sito sotto il controllo del CAV, ed è il primo passaggio per la rimozione e lo smantellamento dell'ex inceneritore. Ad oggi risulta da bonificare l'intera area in cui insite l'ex inceneritore, la vecchia discarica e il terreno (lato monte). La discarica che ha raccolto le ceneri dell'inceneritore è messa in sicurezza ma

non bonificata, a tutt'oggi vi è una stazione di trasferimento dei materiali gestita da ERSU. Si ricorda che il Consiglio regionale, nell'aprile 2017, ha approvato una mozione presentata dalla Commissione ambiente per aprire un tavolo di confronto e arrivare il pieno recupero ambientale della zona.

3.2.12. L'impianto di Pioppo Gatto a Massarosa – 4 marzo 2019.

L'impianto di Pioppo Gatto, sito nel comune di Massarosa, gestito da ERSU è in via di trasformazione da trattamento meccanico biologico (Tmb) ad impianto di valorizzazione biostabilizzazione e compostaggio (Vbc) dei rifiuti. Il direttore Generale di ERSU Walter Bresciani, presente anche al sopralluogo dell'ex inceneritore di Falascaia, ha spiegato che l'impianto è autorizzato per 140.000 ton./annue di rifiuti indifferenziati, sono stati fatti investimenti dalla società per circa 1 mil. di euro. Il processo di lavorazione funziona su due linee: il rifiuto in ingresso viene sottoposto ad una fase di triturazione e dopo viene avviato su due vagli rotanti da cui esce un sopravvaglio che, una volta deferrizzato, si presenta come combustibile solido secondario (Css) e un sottovaglio stabilizzato che viene poi avviato per la copertura delle discariche. Il direttore afferma che l'obiettivo, in linea con le normative, è il recupero della materia; a tal fine sono state chieste alla Regione toscana due diverse autorizzazioni, la prima nel dicembre 2018 , già concessa per una riconversione dell'attuale ciclo di trattamento dei rifiuti e per la costruzione della “fabbrica dei materiali” o “ricicleria” che dovrà valorizzare il sopravvallo e di seguito il materiale combustibile. Il processo descritto troverà successo con l'aumento della raccolta differenziata, il c.d. porta a porta. Sul problema delle emissioni odorigene, alle quali hanno susseguiti i rilievi di ARPAT, il Presidente di ERSU Alberto Ramacciotti, si è detto disponibile ad un confronto con la Regione; da ciò il Presidente della Commissione ambiente regionale Stefano Baccelli ha proposto una mozione consiliare per l'istituzione di una “task force” che verifichi origini e cause degli odori avvertiti.

CAPITOLO IV: CONCLUSIONI.

“Ci mancavano anche i bambini che vanno all’ospedale, che muoiano i bambini. Non mi importa che i bambini si sentano male. Io li scaricherei in mezzo alla strada i rifiuti”.

Frasi orribili che generano sconcerto, sdegno e rabbia. Parole che rappresentano una ferita dolorosa che ha lacerato in profondità tutta la comunità toscana. È questo, in estrema e drammatica sintesi, l’effetto delle parole intercettate nell’ambito dell’indagine, condotta dalla Dda di Firenze e dai Carabinieri forestali, che portò al sequestro della Lonzi S.r.l. e Rari S.r.l. di Livorno. È da qui che nasce la convinzione e la volontà che la politica regionale toscana dovesse esercitare, anche in questo frangente, un ruolo preciso, rispondendo alle attese di tutti i cittadini. Non sostituendosi di certo alle Autorità competenti, a cui va la gratitudine ed il sostegno assoluto e totale, che sono chiamate per ruolo e funzione a capire cosa sia realmente successo, giudicando poi quelle condotte. Bensì producendo il massimo e più proficuo sforzo per tradurre in atti politici quello sconcerto, quello sdegno e quella rabbia.

Consapevoli che quella ferita dolorosa sarà sicuramente difficile da rimarginare ma altresì convinti che sia preciso dovere delle Istituzioni fare tutto quanto in loro potere, affinché tutto ciò non si ripeta mai più. Ed è per questo che sottolineiamo con orgoglio come la Regione abbia annunciato, la volontà di costituirsi parte civile nel procedimento che si aprirà e riferito alla vicenda citata in apertura. È con questo spirito che tutti i gruppi politici del Consiglio regionale della Toscana hanno preso parte all’attività della Commissione d’inchiesta *“in merito alle discariche poste sotto sequestro e al ciclo dei rifiuti in Regione Toscana”*. Un modo, anche in questo contesto, per assolvere pienamente alla funzione assegnata dai toscani a ciascun consigliere eletto. Dopo il voto unanime che ha sancito la nascita della Commissione d’inchiesta il Presidente Giannarelli, coadiuvato e sostenuto dall’Ufficio di Presidenza e da tutti i commissari, ha condotto un lavoro serrato per mesi, cercando di non lasciare niente al caso.

Questa, in breve, la genesi dell’attività che ci ha visto, al di là di schieramenti ed opinioni politiche, lavorare a Firenze e sui territori della Toscana nell’esclusivo interesse dei cittadini e che ci porta non soltanto a scattare un’istantanea sulla situazione attuale, ma ad offrire spunti e proposte che crediamo possano rappresentare appieno un contributo determinante che questa Commissione si sente di poter mettere a disposizione delle Istituzioni e della comunità regionale tutta. Per questo lavoro crediamo sia opportuno ringraziare, in primis, gli uffici del Consiglio regionale della Toscana che hanno sostenuto con il massimo della professionalità il lavoro della Commissione stessa e di tutti i commissari. Riteniamo opportuno estendere i nostri ringraziamenti agli uffici regionali tutti, non soltanto per la piena e massima disponibilità, ma per l’ennesima dimostrazione di serietà e competenza che la Pubblica Amministrazione esprime attraverso il suo personale.

Desideriamo, inoltre, ringraziare tutti gli altri soggetti istituzionali coinvolti, gli esperti, le fondazioni, le associazioni, i gestori degli impianti presso cui sono stati svolti i sopralluoghi e tutti gli altri soggetti auditi ed incontrati perché con il loro prezioso contributo e le loro riflessioni hanno saputo arricchire di spunti importanti il lavoro condotto da tutti i commissari. È significativo sottolineare come i soggetti invitati alle sedute della Commissione e quelli presso i quali sono stati svolti sopralluoghi abbiano risposto positivamente, condividendo analisi, opinioni e documentazioni che sono alla base di questo lavoro e che hanno condotto i commissari ad un approfondimento che si è potuto tradurre in puntuali

proposte che riportiamo di seguito. In nessun caso la Commissione si è trovata di fronte a dinieghi o comportamenti che non fossero all'insegna della piena e totale disponibilità e trasparenza.

NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE DEI RIFIUTI.

I commissari ritengono prioritaria la necessità di addivenire ad una ridefinizione del modello di governance dei rifiuti. Senza alcun tipo di infingimento diciamo in premessa che ogni forza politica, come naturale che sia, esprime sul punto considerazioni, riflessioni e proposte diverse sul dimensionamento del/degli ATO e sulle funzioni attribuite ai diversi livelli. Pur in considerazione di questo elemento di diversità i commissari ritengono però dirimente sollecitare la Giunta regionale a proseguire il confronto con i territori e procedere, quanto prima, all'avvio della ridefinizione del modello di governance, in quanto elemento propedeutico e indispensabile all'approvazione del nuovo Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB). I commissari auspicano che per il dimensionamento degli ATO si proceda con un approccio tecnico scientifico, multidimensionale e multidisciplinare.

NUOVO PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI, INVESTIMENTI SU RIDUZIONE, RIUSO E RICICLO.

I commissari ritengono prioritaria la necessità di addivenire ad una definizione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifiche dei siti inquinati espressione di una strategia toscana per l'economia circolare.

La Commissione considera e ritiene necessario investire in modo prioritario, così come previsto dalla normativa di settore in essere, sulle più alte scale della gerarchia dei rifiuti, al fine di: ridurre il quantitativo di rifiuti, implementare la raccolta differenziata, favorire il settore del riuso e incrementare il livello di riciclo effettivo dei materiali e stimolare il passaggio alla tariffazione puntuale su tutto il territorio regionale. Tale punto di indirizzo appare necessario alla luce di un ricorso ancora troppo consistente allo smaltimento in discarica che rappresenta, senza dubbio alcuno, l'opzione ambientalmente meno sostenibile nella gestione dei rifiuti.

In siffatto obiettivo strategico si riconnettono tutte le sensibilità politiche espresse nel corso dell'attività di questa Commissione, che, pur accogliendo, ad esempio, con interesse lo stanziamento di ulteriori risorse, da parte della Regione Toscana, nei confronti degli ATO per l'incremento dei livelli di raccolta differenziata porta a porta, e la definizione di una nuova legge regionale che investirà i distretti produttivi, chiede uno sforzo ulteriore, ritenuto necessario per superare una logica lineare (produci, consuma, getta), in linea con quanto stabilito dallo Statuto della Regione Toscana, così come modificato all'unanimità nel corso della attuale legislatura.

NUOVA NORMATIVA SUI C.D. “CODICI A SPECCHIO”.

Nel corso dell'attività della Commissione e alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE del 28 marzo 2019, relativa alla questione di pregiudizialità europea sollevata dalla Corte di Cassazione nel luglio 2017, i commissari ritengono necessario, in particolare alla vigilia delle elezioni che rinnoveranno i componenti del Parlamento Europeo, impegnare la Giunta regionale a sollecitare il legislatore nazionale ed europeo affinché provveda con atto proprio a superare l'incertezza normativa relativa ai cosiddetti “*codici a specchio*”, addivenendo così ad una uniforme e chiara classificazione e superando le problematiche riscontrate.

NUOVI CRITERI DI ASSIMILAZIONE.

Con riferimento ai criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani i commissari ritengono opportuno invitare il Governo all'approvazione di un apposito decreto contenente i criteri qualitativi e quali-quantitativi che i Comuni dovranno seguire per aggiornare la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani. Così facendo sarà possibile superare l'attuale quadro di disomogeneità assicurando criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.

NUOVE NORME ANTI-INCENDIO E ANTI-INTRUSIONE.

I commissari, sin dalle prime sedute della Commissione, hanno concentrato la loro attenzione sulla necessità di avanzare proposte per rafforzare la disciplina concernente i dispositivi anti-incendio e anti-intrusione nelle discariche. Un orientamento condiviso da tutti i commissari e che è divenuto tratto caratteristico di un approccio che ha visto lo sforzo della proposta normativa unirsi alla concretezza di una Commissione che ha inteso porsi come strumento per un avanzamento effettivo dei livelli di sicurezza e prevenzione. Un obiettivo da raggiungere stimolando sia la riflessione, in ogni sede ed in ogni occasione, su questi argomenti ed anche creando terreno fertile per raccogliere ogni sforzo legislativo presente e futuro. A tal fine viene in rilievo, preliminarmente, quanto disposto nell'articolo 26-bis della legge 1° dicembre 2018, n.132 che ha introdotto l'obbligo, in capo ai gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, della predisposizione di apposito piano di emergenza interna (PEI), allo scopo di:

- a) Controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) Mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) Provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Inoltre, si ricorda come, con Circolare n. 2730 del 13 febbraio 2019, il Ministero dell'Ambiente abbia provveduto a fornire le prime indicazioni operative sull'art. 26-bis. In considerazione di tutto quanto detto e verificato, nel corso dell'attività della Commissione, l'assenza in fase autorizzativa di specifiche previsioni concernenti l'anti-incendio, sul quale si ricorda comunque la presenza dei Vigili del Fuoco in sede di Conferenza dei servizi, ed i sistemi di anti-intrusione, i commissari sollecitano la Giunta regionale ad avviare le procedure utili ad inserire nelle autorizzazioni precise indicazioni circa i dispositivi di anti-incendio e anti-intrusione, in linea con quanto previsto dalla l. 132/2018 e dalla Circolare 2730/2019.

PROTOCOLLO D'INTESA SUI REATI AMBIENTALI.

Richiamati i contenuti in narrativa (2.4. RIFIUTI E CRIMINALITÀ: LA SITUAZIONE TOSCANA pag. 69) i commissari, nel sottolineare una diffusa cultura toscana alla legalità e alla lotta contro i crimini ambientali, ritengono comunque necessario invitare la Giunta regionale ad aprire un tavolo istituzionale tra Regione Toscana, Arma dei Carabinieri, ARPAT e ASL per addivenire, in tempi celeri,

ad un Protocollo d'Intesa che rafforzi maggiormente le interazioni tra i vari organismi ed assicuri una sempre più alta tutela rispetto ai reati ambientali.

DISTRETTI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE.

Infine, i commissari ritengono altresì necessario impegnare la Giunta regionale ad attivarsi nuovamente verso il Governo nazionale, come già avvenuto nelle scorse legislature, per procedere, quanto prima, alla definizione della normativa sul tema dell'*End of Waste (EoW)*, elemento di imprescindibile valore nella transizione verso un'economia realmente circolare. I commissari auspicano la più ampia collaborazione tra i vari livelli istituzionali.

I commissari ritengono necessario favorire quanto più possibile la transizione verso l'economia circolare. Si ricorda, infatti, come l'economia circolare rappresenti già oggi un settore che vale 88 miliardi di fatturato e 22 miliardi di valore aggiunto, pari all' 1,5% del PIL nazionale. Un settore che impiega oltre 575 mila addetti, mostrandosi sempre più competitivo per i giovani in cerca di occupazione e per profili professionali più specializzati. Detta transizione rappresenta, senza dubbio, una formidabile prospettiva di crescita nel segno della sostenibilità che deve essere favorita con il massimo e più proficuo sforzo. A tale fine i commissari ritengono necessario invitare la Giunta regionale a raccogliere, valutare e diffondere le buone pratiche diffuse su tutto il territorio regionale e ad agevolare la transizione economica dei distretti produttivi esistenti orientandoli, per quanto possibile, a distretti per l'economia circolare anche attraverso iniziative legislative come attualmente in discussione in Consiglio Regionale.